

**Università degli studi di Firenze
Facoltà di Giurisprudenza**

Tesi di Laurea in sociologia del diritto

**Lavoro minorile: aspetti giuridici e analisi
della realtà metropolitana fiorentina.**

**Relatore:
Prof. Emilio Santoro**

**Candidata:
Alessandra Persiani**

Anno accademico 2002-2003

Indice

Introduzione	3
---------------------------	---

Capitolo 1

Aspetti giuridici e normativa sul lavoro minorile

1.1.Lavoro minorile nel contesto internazionale.....	10
1.1.1.Nozioni preliminari.....	10
1.1.2.Evoluzione storica.....	19
1.1.3.Convenzione OIL 138/1973.....	22
1.1.4.L'IPEC (<i>International Programme on the Elimination of Child Labour</i>).....	26
1.1.5. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia 1989.....	30
1.1.6.Convenzione 182/1999.....	31
1.2.Normativa europea e diritto comunitario.....	37
1.2.1. La Carta sociale europea.....	40
1.2.2. Evoluzione del diritto comunitario.....	42
1.3. Evoluzione e significato politico sociale della legislazione italiana.....	49
1.3.1. Tutela costituzionale: art. 37 Cost.....	53
1.3.1.1. Età minima e tutela del lavoro minorile con speciali norme.....	54
1.3.1.2. Parità di lavoro e parità di retribuzione.....	57
1.3.2. Legge 17 ottobre 1967, n. 977.....	60
1.3.3. Il problema della capacità di agire.....	69
1.3.4. Decreto legislativo 345 del 1999.....	75

Capitolo 2

Caratterizzazione generale del lavoro minorile illegale

2.1.Introduzione: dai diritti umani ai diritti dei bambini.....	81
2.2. Lavoro minorile: un problema di definizione.....	87
2.3. La situazione italiana: alcuni dati.....	90
2.4. Indicatori relativi al lavoro: tipologia.....	97
2.4.1. I lavori dei minori stranieri.....	102
2.4.2. Un nuovo indicatore: gli infortuni sul lavoro.....	106
2.5. Indicatori relativi alla scuola.....	109
2.5.1. La scuola da un punto di vista storico.....	109
2.5.2. Il rapporto scuola- lavoro.....	113
2.5.3. Dispersione scolastica come causa ed effetto del lavoro minorile.....	118
2.5.4. Il dibattito recente.....	122
2.5.5.Sguardo alla situazione attuale riguardante della normativa riguardante la scuola.....	126
2.6. Indicatori sulla famiglia: relazione tra lavoro minorile e il nucleo familiare.....	130
2.7. Le motivazioni dei minori lavoratori.....	136

Capitolo 3

Analisi della realtà metropolitana fiorentina

3.1. Premessa.....	141
3.2. I minori cinesi.....	141
3.2.1. Premessa: cenni sull'influenza del processo migratorio cinese.....	146
3.2.3. Il mondo del lavoro.....	153
3.2.3. Il rapporto scuola-lavoro.....	159
3.3. I minori zingari.....	166
3.3.1. Premessa.....	166
3.3.2. Il ruolo della famiglia e l'inserimento sociale dei minori.....	169
3.3.3. Il lavoro dei bambini rom	172
3.3.4. Il rapporto con la scuola	181

Capitolo 4

Conclusioni.....	190
-------------------------	------------

Bibliografia.....	196
--------------------------	------------

INTRODUZIONE

Oggetto di questo studio è il lavoro minorile, un fenomeno complesso dalle mille sfaccettature di cui il più delle volte si percepiscono solo degli echi lontani che non ci fanno fermare a riflettere sulla reale portata del problema che sembra sempre tanto lontano da quanto si vive quotidianamente. Tuttavia l'argomento in questione è un fenomeno reale e consistente nel nostro paese ed è tornato al centro dell'analisi e della politica sociale. Le stime ufficiali parlano di circa 400.000 bambini impiegati in attività lavorative precoci nel nostro paese, una cifra allarmante.

Nel primo capitolo ho cercato di ripercorrere le varie fasi evolutive della normativa attraverso un'analisi sistematica delle fonti in modo da costruire una premessa sulla quale ho sviluppato i capitoli seguenti incentrati sugli aspetti sociologici e sulla ricerca sul territorio fiorentino.

Quanto alla normativa italiana, la Costituzione, nell'ottica di protezione dei soggetti deboli in ambito lavorativo, ha dedicato ai minori una norma specifica: l'art. 37. E' sulla base dei principi costituzionali che il legislatore ordinario ha posto in essere una disciplina organica del lavoro minorile con la L. n. 977/1967 e il D.lg. n. 345 del 1999, stabilendo due fondamentali parametri ai quali bisogna fare riferimento quando si parla di lavoro minorile e cioè: il compimento del quindicesimo anno di età, come età minima di ammissione al lavoro, e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

In particolare, l'analisi sugli aspetti giuridici ha evidenziato come nel tempo sia stato possibile arrivare ad una disciplina specifica finalizzata principalmente ad offrire una definizione del "lavoro minorile".

Adottando come punto di partenza la definizione di bambini “economicamente attivi” (Economically Active Children) dell’ILO, sono state prese in considerazione tutte le attività economiche svolte dai minori e quindi tutte le produzioni per il mercato (lavori retribuiti) e alcuni tipi di produzioni non orientate al mercato (lavori non retribuiti), compresa la produzione di beni per l’autoconsumo.

Uno degli approcci teorici sostenuti negli ultimi anni in Europa è la distinzione fra “*child labour*” e “*child work*” che è entrata a far parte anche del nostro patrimonio culturale. Si tratta di differenze non solo di forma, ma anche di sostanza la cui conoscenza è indispensabile per affrontare il fenomeno in modo corretto; si tratta di una distinzione terminologica che propone una chiave di lettura del lavoro minorile che mette in luce le diverse modalità con cui il fenomeno prende forma.

A prescindere dai contrasti interpretativi su cosa si intende per lavoro minorile, un dato interessante che è emerso consiste nel fatto che si sono consolidate tre diverse posizioni sul fenomeno, le così dette teorie etiche sul lavoro minorile (teoria abolizionista, pragmatica e della valorizzazione critica), attorno alle quali si è sviluppato un intenso dibattito a livello internazionale. Si tratta di tre diverse interpretazioni del lavoro dei minori che corrispondono ai diversi soggetti che intervengono nel dibattito: l’ILO (per quanto riguarda l’approccio abolizionista), le ONG e i movimenti organizzati dei bambini e degli adolescenti lavoratori (per quanto riguarda l’approccio della valorizzazione critica) e l’UNICEF (per quanto riguarda la posizione pragmatica).

Si è visto che molte analisi e azioni sviluppatesi a livello internazionale si riflettono in ambito nazionale nonostante il fatto che il fenomeno in contesti non industrializzati (ad esempio nei paesi del sud del mondo in particolare) ha caratteristiche proprie e si connota per essere in primo luogo causato dalla povertà. In questo senso si è visto che in Italia

una concreta mobilitazione contro il lavoro minorile si è avuta grazie alla *Global march*¹ del gennaio del 1998 da cui è partita una campagna volta ad attivare percorsi per la proibizione del lavoro precoce.

Un dato acquisito di fondamentale importanza in questo contesto è che nel nostro paese, non è possibile percepire le differenze tipiche dei paesi in via di sviluppo, tra *child work* e *child labour*, cioè tra il lavoro minorile e lo sfruttamento vero e proprio. Le attività svolte dai minori analizzate in questo studio si avvicinano alla nozione di *child work* identificandosi nelle forme di aiuto familiare compatibili con la frequenza scolastica.

Nel secondo capitolo attraverso l'analisi di dati recenti riguardanti l'aspetto quantitativo del fenomeno e l'analisi dei più recenti e principali studi² sul lavoro minorile è stato evidenziato che il fenomeno oggi assume aspetti e forme diverse non solo a seconda del tessuto produttivo, ma anche in base all'età dei minori, al rapporto dei ragazzi con la scuola e alla relazione famiglia-lavoro.

Il lavoro minorile non è più interpretabile come un prodotto della povertà al limite della sussistenza, ma come un fenomeno più complesso da mettere in relazione all'insieme dei riferimenti del contesto (scuola, impresa, mercato del lavoro). In questo panorama è emerso un dato significativo: la scuola non garantisce una qualità più alta del percorso formativo e comunque non è abbastanza efficace da funzionare come

¹ <http://www.manitese.it/pavar/marcia.htm>. La Marcia mondiale contro il lavoro infantile iniziata il 17 gennaio del 1998 ha percorso per sei mesi tutti i continenti chiedendo a governi, forze sociali e cittadini uno sforzo positivo per eliminare lo sfruttamento dei bambini con meno di quattordici anni. La Marcia è confluita a Ginevra i primi di giugno (1998) dove gli stati si sono riuniti per definire una nuova Convenzione internazionale contro le forme intollerabili di lavoro infantile.

² PAONE G., TESELLI A., *Lavoro e lavori minorili- L'inchiesta CGIL in Italia*, cit.; CGIL, *Rapporti sui diritti globali 2003*, Gruppo Abele, Roma, 2003; CIRIEC, *Rapporto sul lavoro minorile in Toscana 2001*, ricerca per conto dell'ORML; ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002.

modello alternativo al ricorso al lavoro. Tuttavia anche la famiglia sembra oramai perdere il ruolo di fondamentale punto di riferimento per la formazione dei giovani.

Rispetto allo sviluppo della personalità il significato più intimo del lavoro minorile sta in una sorta di “adultizzazione forzata” e nella maggior parte dei casi “mancata” dei singoli soggetti, che salta perciò l’aspetto essenziale dello sviluppo del sé.

Parlare di minori e lavoro in Italia vuol dire parlare dei minori italiani ma anche dei minori immigrati ed è proprio facendo riferimento alle comunità straniere maggiormente chiuse e isolate socialmente, che il discorso del lavoro minorile desta maggiori problemi di rilevanza.

Nella terza parte della tesi ho focalizzato l’attenzione sulla realtà metropolitana fiorentina concentrando l’attenzione sulle comunità cinese e rom.

L’indagine condotta attraverso le interviste ai testimoni privilegiati e ai diretti interessati ha dimostrato come anche in un contesto proporzionalmente più piccolo rispetto al territorio nazionale è estremamente difficile parlare di questo fenomeno. Lo studio delle abitudini dei minori cinesi e rom condotto attraverso l’analisi delle fonti ufficiali e le testimonianze dei soggetti privilegiati, si è sviluppato prendendo le distanze dai tradizionali canoni interpretativi che sono stati adottati per affrontare il lavoro minorile diffuso tra i ragazzi italiani. Si tratta di una ricerca che prende le mosse dalle differenze culturali proprie delle due comunità che dilatano spropositatamente le distanze tra il loro mondo e il nostro.

L’approccio ingenuo con il quale ho intrapreso la ricerca mi ha permesso di catapultarmi in una realtà ignorata aprendomi alla possibilità di guardare oltre ciò che ci circonda. Mi sono trovata di fronte ad un fenomeno dalle mille sfaccettature dalla natura spesso impenetrabile. Ed è

stata proprio la scoperta di questa complessità a mettermi in crisi in più occasioni: a volte per l'incapacità di parlare di problemi troppo grandi rispetto a quanto si vive quotidianamente, a volte per l'incapacità di trovare un unico filo conduttore tra le situazioni raccontate dagli intervistati e le convinzioni con cui ho intrapreso la ricerca.

Infatti l'esistenza di quest'*area grigia* di lavoro non regolato non risulta adeguatamente percepita neppure dai testimoni privilegiati e infatti si sono registrate valutazioni abbastanza discordanti in particolare sulla diffusione del fenomeno nell'ambito della comunità cinese. A questo proposito ho constatato che la tendenza mostrata dagli intervistati è ridurre il discorso sul lavoro minorile ai minimi termini cercando cioè di focalizzare l'attenzione soprattutto sul fatto che esiste una sorta di identificazione tra il luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa della famiglia (più frequentemente il laboratorio tessile) e l'unità abitativa. In quest'ottica, quindi, appare rientrare nella normalità che i bambini diano il proprio aiuto ai genitori e di conseguenza risulta difficile parlare di forme di sfruttamento minorile, e per la tipologia della prestazione svolta e per il tempo durante il quale questa viene effettuata.

Per la comunità cinese ho potuto utilizzare i dati di una ricerca condotta nel 2000 dalla CGIL che ha focalizzato l'attenzione sui minori cinesi, non avevo invece analoghe fonti per i rom.

In generale sia per quanto riguarda i cinesi sia i rom, ho cercato di adottare una via indiretta che potesse aiutarmi a far luce sulla situazione lavorativa dei minori prendendo in considerazione la scuola come filtro attraverso il quale indagare sulle abitudini dei ragazzi. E' emerso che la frequenza scolastica è abbastanza regolare ma l'atteggiamento dei minori fa trasparire un disinteresse per le varie iniziative formative probabilmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative.

Gli insegnanti intervistati alludono a delle somiglianze tra i minori delle due comunità considerate quando parlano delle difficoltà di inserimento e di integrazione nel contesto scolastico. Si tratta di difficoltà che peraltro sollevano dubbi sulla effettiva qualità della loro presenza scolastica e sull'impiego del loro tempo libero. Tuttavia le condizioni di disagio testimoniate sembrano essere influenzate anche da variabili diverse rispetto a quelle direttamente collegate alle condizioni lavorative che rimandano al quadro ambientale complessivo del minore.

Attraverso le indagini sul tessuto locale e cercando di carpire la realtà nascosta dietro le testimonianze di chi smentiva l'esistenza del fenomeno è emerso che questi bambini in non pochi casi subiscono forme di sfruttamento. In questa ultima parte del lavoro, è stato necessario affrontare il discorso sul rapporto minori-famiglia per sottolineare come il lavoro dei piccoli cinesi e rom, interpretato nel proprio ambito familiare come qualcosa di assolutamente connaturale alle abitudini dei paesi di origine e per questo normale, si scontri con la nostra idea di collaborazione familiare che lascia comunque degli spazi liberi che permettono di vivere la spensieratezza del periodo adolescenziale.

Credo che si possa azzardare la tesi secondo cui risulta difficile affrontare il problema del lavoro minorile all'interno delle due comunità considerate, prendendo come punto di riferimento le disposizioni normative delle leggi nazionali che stabiliscono un'età minima di accesso al lavoro e l'obbligo di concludere il ciclo di studi fino ai quindici anni, perché bisogna fare i conti con delle minoranze in cui l'adolescenza è praticamente inesistente.

A questo proposito ho esaminato la sentenza n. 1837/2002³ (Caso Sulejmanovic) che fornisce un quadro chiaro delle abitudini dei bambini

³ Nella sentenza del 21/03/02 contro il clan Sulejmanovic, l'accusa ha sostenuto che il gruppo parentale avrebbe avuto il "monopolio" dei furti con destrezza commessi nel centro di Firenze determinando ai delitti soggetti minori, in gran parte non imputabili, taluni semi-imputabili, ma comunque appartenenti al

rom dal quale emerge che i minori coinvolti nella vicenda già da tenera età partecipavano al sostentamento della famiglia intraprendendo precocemente le attività furtive nelle quali sostituivano gli adulti.

Nella sentenza si legge: “I bambini erano posti di fronte alla necessità di provvedere a se stessi a prescindere dai genitori, e costoro, piuttosto, li sollecitavano ad essere più furbi e più esperti assistendo con soddisfazione alle “esercitazioni” che i minori, evidentemente imitando comportamenti osservati in ambito familiare, praticavano nel campo”.

E’ evidente che a differenza di quanto accade nella nostra società, nella comunità rom alla formazione scolastica e alla spensieratezza i genitori preferiscono per i loro figli, un’educazione che si basi sulla realizzazione di reati che fornisca un *modus vivendi* necessario per sopravvivere e che li faccia precocemente vestire i panni di “piccoli adulti”.

gruppo stesso. Nonostante le descrizioni di scene di vita quotidiana e prove raccolte a proposito delle attività alle quali i minori erano costretti dagli adulti, i giudici hanno assolto gli imputati dal capo di accusa riguardante i maltrattamenti sui minori per mancanza di dolo e cioè della volontà di assumere comportamenti che oggettivamente portino la conseguenza di infliggere sofferenze psichiche e fisiche alla vittima.

1. ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVA SUL LAVORO MINORILE

1.1. LAVORO MINORILE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

1.1.1. NOZIONI PRELIMINARI

Prima di svolgere l'analisi dei provvedimenti vigenti in ambito internazionale e comunitario relativi al fenomeno del lavoro minorile è necessario precisare alcuni parametri fondamentali sui quali si erge l'intera normativa. Intendo riferirmi alle questioni interpretative che riguardano le nozioni di minore e di lavoro sfruttato, e alla distinzione tra le espressioni *child labour* e *child work*.

Nonostante le numerose definizioni che si possono evincere dai vari documenti normativi una nozione unitaria e univoca di minore, bambino o fanciullo non è rinvenibile. L'impiego del termine generico "minore" risente di un certo eurocentrismo culturale proprio della cultura giuridica del vecchio continente; si riferisce ad un soggetto incapace di comportamenti produttivi di effetti giuridici.

Attualmente si ritiene accolta la nozione di "bambino" contenuta nell'art. 1 della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia in cui si individua il "bambino" nel soggetto destinatario delle disposizioni della Convenzione avente un'età inferiore ai diciotto anni.

Nella seconda parte dell'articolo 1, la Convenzione parla di una serie di limitazioni in base alle quali riconosce agli Stati contraenti la possibilità

di derogare alle disposizioni in essa contenute se il proprio ordinamento nazionale pone un differente limite per il raggiungimento della maggiore età⁴.

Quanto alla definizione da attribuire all'espressione "lavoro minorile", alla luce delle difficoltà definitorie è stato rilevato che qualora si ponga il lavoro minorile su un *continuum* in cui da una parte si colloca il lavoro sfruttato e dall'altra il lavoro che si pone necessariamente come fattore diseducativo o lesivo dello sviluppo del minore, al centro avremo una vasta zona grigia costituita da lavori in cui i fattori positivi e negativi si intrecciano. Più che di lavoro dei minori sembra opportuno parlare di "lavori dei minori".

Sulla base di questi criteri in anni recenti uno dei più importanti traguardi raggiunti in ambito di dibattito internazionale è la distinzione tra la nozioni di *child work* e *child labour*.

Con il primo termine, *child work*, si intende il lavoro non lesivo svolto dal bambino per la propria famiglia e in genere non di ostacolo alla frequenza scolastica. Con *child labour* invece si indica il lavoro sfruttato svolto in palese violazione dei diritti fondamentali del bambino che è impiegato in attività lavorative svolte all'esterno della propria famiglia come dipendente e con modalità tali da impedire la frequenza scolastica. Spesso si tratta di un'attività lavorativa caratterizzata da mansioni rischiose e da un basso salario.

Il dibattito attuale sulle possibili definizioni da attribuire alle differenti visioni del fenomeno non è semplice poiché a seconda del peso attribuito alle variabili implicate si rischia di concorrere allo sfruttamento e alla non tutela del minore⁵. Un primo esempio è dato dal fatto che

⁴ Si può facilmente capire come risulti quasi impossibile una nozione unitaria del termine nonostante il dettato normativo, se prendiamo in considerazione l'importanza non secondaria dell'età minima per l'accesso al lavoro, per esempio nel Regno Unito l'età minima di base è 13 anni in ogni settore lavorativo, in Spagna è 16 anni così come negli Stati Uniti, in Italia è 15 anni.

⁵ M.T. TAGLIAVENTI, *Per un approccio "globale" al lavoro minorile*, in M.T. TAGLIAVENTI *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia, 2002 .

paradossalmente si potrebbe sostenere la positività del lavoro fino a quando esso non è retribuito, di asserire il fatto che i preadolescenti devono lavorare quando non ne hanno necessità e devono adoperarsi per incrementare il reddito dei genitori, ma non possono svolgere uguali prestazioni presso terzi da cui sono retribuiti⁶. Un altro esempio è quello di riconoscere una valenza positiva al lavoro (anche non retribuito), nella formazione dei giovani in base al fatto che le esperienze lavorative possono essere considerate complementari alla scuola.

Da una parte si considera valida la definizione adottata dall'UNICEF nel 1986 in cui sono messe in evidenza le condizioni che provocano lo sfruttamento del lavoro infantile. Si tratta di:

- un'occupazione a tempo pieno in età precoce,
- un elevato numero di ore lavorative,
- un'indebita pressione fisica, sociale e psicologica, delle cattive condizioni di vita,
- una paga inadeguata,
- la presenza di eccessive responsabilità,
- l'impossibilità di ricevere un'adeguata istruzione scolastica,
- la compromissione della dignità e del senso di autostima,
- il pregiudizio al completo sviluppo sociale e psicologico.

Un'altra parte della dottrina condivide i risultati dello studio sul fenomeno raggiunti da uno dei più grandi organismi internazionali che si occupa di infanzia: Save The Children. Questo ha individuato per ciascun tipo di lavoro i probabili rischi per il minore e le situazioni che determinano il lavoro sfruttato. Si tratta di un elenco che considera:

- la valutazione della remunerazione commisurata al lavoro svolto,

⁶ M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, op. cit. Questa visione è propria anche della nostra normativa nazionale che presuppone che lo sfruttamento avvenga soprattutto nel lavoro presso terzi anziché all'interno della famiglia.

- la determinazione di chi riceve il pagamento (che spesso non è il minore ma la famiglia),
- la libertà di abbandonare il lavoro,
- la libertà di avere dei permessi dal lavoro,
- le ore lavorate,
- il livello di responsabilità,
- il fatto di aver iniziato a lavorare in seguito a false promesse o inganni,
- la lesione di altri diritti.

Se dialetticamente la distinzione tra *child work* e *child labour* appare chiara, si rivela invece caratterizzata da sfumature che ne rendono impercettibili i confini se si prendono in considerazione le diverse posizioni dottrinali che si sono nettamente polarizzate sull'argomento. Una delle conseguenze di tale polarizzazione la si coglie nel diverso modo di intendere il fenomeno del lavoro minorile che si traduce nella possibilità di riferirsi ad una tipologia tripartita delle posizioni: quella dell'abolizionismo, quella dell'approccio pragmatico e infine della valorizzazione critica⁷.

Per gli abolizionisti il lavoro minorile dovrebbe essere completamente eliminato, i bambini e gli adolescenti non devono svolgere nessun tipo di attività lavorativa se non per apportare un minimo aiuto alle famiglie di appartenenza. Devono passare la maggior parte del tempo a scuola e occuparsi di attività ricreative.

Nonostante la rigidità della posizione adottata si ipotizzano alcuni effetti positivi legati al lavoro (per esempio l'aiuto che i giovani possono dare alla propria famiglia attraverso il loro lavoro) che però vengono

⁷ Per M.T. TAGLIAVENTI, op. cit., le posizioni etiche sul lavoro minorile sarebbero due: quella dell'abolizionismo e della valorizzazione critica alle quali si aggiungerebbe la posizione intermedia del così detto pragmatismo che è inteso sostanzialmente come una rielaborazione del primo.

immediatamente sommersi dai tanti rischi e negatività che comporta un'attività lavorativa precoce.

L'idea di base di questo approccio è che un'infanzia non compromessa dagli effetti deleteri del lavoro precoce e dalle responsabilità non fa altro che dare la possibilità al ragazzo di crescere come un essere umano integrato, istruito e felice. Scuola e lavoro diventano dimensioni antagoniste perché riguardanti due momenti della vita che non possono coincidere.

Le strategie proposte dalla posizione abolizionista sono:

- la chiusura delle attività economiche che impegnano i bambini,
- l'appoggio finanziario alle famiglie o ai bambini interessati,
- azioni di boicottaggio dei prodotti fabbricati dai bambini,
- interventi di rimozione dei bambini dalle attività più pericolose e il loro inserimento in programmi di recupero istituzionali,
- attività di informazione e sensibilizzazione riguardo i danni provocati dal lavoro minorile rivolta all'opinione pubblica, ai leader politici e alle autorità parlamentari e giudiziarie.

Attorno all'orbita abolizionista ruotano non solo le molteplici organizzazioni sindacali⁸ e le associazioni⁹, ma anche organismi internazionali fra cui l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

⁸ I sindacati sono i principali protagonisti nella lotta per la dignità del lavoro. Il sindacato internazionale ICFTU (Confederazione dei sindacati liberi) che ormai riunisce la maggior parte dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di tutto il mondo, fra cui le italiane CGIL, CISL, UIL, ha lanciato nel 1994 una campagna contro il lavoro infantile che propone tre assi di intervento: prevenire, scoraggiare, recuperare. La campagna dell'ICFTU "Stop al lavoro infantile" rientra in quella per l'applicazione generalizzata della "clausola sociale" al fine di garantire il rispetto di alcune Convenzioni dell'I.L.O. (fra cui la n. 138/1973 e la n. 87 e la n. 98 sulla libertà sindacale).

⁹ In particolare l'ONG, Mani Tese elabora una linea comune ad associazioni e sindacati per proposte di interventi legislativi per: la regolamentazione delle attività delle multinazionali, per l'introduzione di marchi di garanzia sociale ed ecologica negli scambi internazionali, per l'incoraggiamento ai prodotti del commercio equo e solidale. Inoltre Mani Tese opera per: la cooperazione con il Sud del mondo per il sostegno allo sviluppo di infrastrutture e servizi sociali, indispensabili per il cambiamento delle condizioni familiari e collettive; per la cancellazione del debito estero; per la cooperazione decentrata (si tratta di una strategia che coinvolge gli enti locali che possono destinare una parte dei propri bilanci per sostenere programmi di sviluppo e solidarietà internazionale).

Nella dichiarazione introduttiva alla Convenzione discussa a Ginevra nel giugno 1998 all'art. 2 si legge: “Gli stati membri anche qualora non abbiano ratificato le Convenzioni in questione hanno l'obbligo dovuto alla loro appartenenza all'Organizzazione di rispettare, promuovere e realizzare i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali Convenzioni e cioè:

- libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva,
- eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio,
- abolizione effettiva del lavoro infantile,
- eliminazione di ogni discriminazione in materia di impiego e lavoro”.

Il terzo punto dell'articolo nella sua sintetica chiarezza non lascia spazio a dubbi¹⁰. Dal 1992 l'I.L.O. per promuovere tale intento ha attivato l'IPEC (International Programme on Elimination of Child Labour) che è il più importante progetto riguardante il lavoro minorile oggi attivo anche in numerosi paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina.

L'educazione diviene lo strumento fondamentale per combattere lo sfruttamento minorile per il fatto che una persona scolarizzata è non solo più informata ma anche più produttiva ed ha migliori prospettive di lavoro. All'educazione si affianca lo strumento degli incentivi alle famiglie o in denaro o in natura.

Inoltre l'I.L.O. nel 1999 ha integrato la Convenzione n. 138/1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego dei minori, con la Convenzione n. 182 e la Raccomandazione 190 (ratificate anche dall'Italia e da molti paesi del Sud del mondo). Si tratta di documenti con cui si persegue l'obiettivo di eliminare le forme più gravi e intolleranti di

¹⁰D. CAOCCI e M. FINELLI, in *Pianeta infanzia, Questioni e documenti*, n. 7/1999.

sfruttamento del lavoro minorile individuate nella schiavitù o in situazioni ad essa assimilate.

L'approccio pragmatico invece, nasce come *species* della posizione precedentemente descritta; può essere considerato come rilettura dell'approccio abolizionista. Tale indirizzo nasce dalla constatazione che attraverso le strategie convenzionali non sempre è possibile raggiungere i risultati auspicati, anzi, in alcuni casi gli interventi hanno contribuito ad aggravare delle realtà di per sé già difficili. Alla luce di tale constatazione si sono ipotizzati degli interventi alternativi¹¹ che non escludessero a priori la possibilità del minore di lavorare e si è mirato ad un miglioramento delle condizioni in cui si svolge il lavoro per favorire una forma di rivalutazione del lavoro infanto- giovanile.

Alla base di questo approccio c'è comunque l'idea che non sia positivo che i minori, bambini e adolescenti, lavorino: un'attività lavorativa intrapresa precocemente conduce inevitabilmente ad un incremento della povertà e alla formazione di un adulto non socialmente integrato.

Questo orientamento ha prestato particolare attenzione alle diverse tipologie in cui l'attività lavorativa trova realizzazione, ha ridimensionato la gravità del lavoro minorile nell'industria e contemporaneamente ha evidenziato il fatto che i contesti lavorativi in cui i minori più facilmente hanno accesso sono quello familiare e quello relativo al settore informale (incentrato sulla vendita di beni e servizi). Questo approccio individua il nemico comune che non più nel lavoro *tout court*, ma nelle forme più intollerabili di lavoro minorile.

I punti basilari della strategia pragmatica sono:

¹¹ Sicuramente il grido più forte lanciato contro lo sfruttamento del lavoro minorile dalla società civile è stato quello della *Global March against Child Labour*, una vera e propria marcia partita da Manila il 17 gennaio del 1998 e che attraversando il mondo ha portato all'attenzione di tutti gli attori sociali e della comunità internazionale il problema dello sfruttamento dei minori, richiedendo istruzione gratuita e di qualità per tutti i bambini come via per uscire dallo sfruttamento. Attualmente la *Global March* è un movimento permanente presente in 180 paesi e sostenuto da migliaia di associazioni; ogni anno, dalla sua costituzione, lancia campagne specifiche sulla tematica dello sfruttamento minorile e continua ad essere interlocutore importante per le istituzioni in materia.

- sradicamento di tutte le forme pericolose e dannose di lavoro di bambini e adolescenti,
- progressiva eliminazione del lavoro dei bambini al di sotto dei dodici anni di età, includendo tutte le attività che possono interferire con il normale sviluppo e la loro educazione formale,
- tutela dello sfruttamento degli adolescenti che hanno già un lavoro e attivazione di corsi di formazione professionale per quelli che vogliono migliorarlo, che non trascurino l'aspetto educativo ed evitino di incentrarsi esclusivamente su quello produttivo,
- incentivo alla partecipazione dei bambini lavoratori alle iniziative di rivendicazione dei loro diritti,
- incremento del livello di reddito delle famiglie più povere attraverso politiche specifiche in grado di assicurare anche ai loro bambini l'accesso e il completamento del ciclo di scolarizzazione primaria.

Quest'ultimo orientamento descritto è seguito dall'UNICEF, da alcune Organizzazioni non governative, da molte associazioni e dalle istituzioni che pur aderendo formalmente alla posizione dell'approccio abolizionista ritengono tuttavia che le dinamiche di iniqua distribuzione della ricchezza e il persistere di modelli obsoleti siano fenomeni da contrastare in quanto concause del lavoro infantile¹².

“Si al lavoro degno, no allo sfruttamento”. Questo è il motto di tutti coloro che aderiscono all'approccio della valorizzazione critica del lavoro. L'approccio nasce dall'affluenza di due correnti diverse ma compatibili: da un lato una corrente di tipo operativo identificabile nei movimenti¹³

¹²D. CAOCCI e M. FINELLI, *Il dibattito internazionale*, in *Pianeta Infanzia*. Questioni e documenti n. 7/1999.

¹³www.centerville.it/centerville/org-bamb.htm; I NATs, movimenti organizzati di bambini e adolescenti lavoratori, esprimono la volontà dei minori di essere trattati come soggetti di diritti. Si stanno organizzando in tutto il mondo per rivendicare direttamente i loro diritti e migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. Si tratta di forme organizzative diverse: dalle cooperative ai parlamenti, dai convegni alle case di accoglienza autogestite attraverso cui i minori aspirano alla possibilità di poter prendere decisioni in prima persona e sperimentare strutture decisionali democratiche per metter in pratica i principi della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia.

organizzati dei bambini e adolescenti lavoratori presenti in America Latina, Africa, Asia e in alcune importanti organizzazioni (per esempio il Save Children Found che da anni propone interventi e dibattiti sulla questione lavoro minorile), in Italia da una parte dei promotori del commercio equo e solidale e da una rete di enti di diversa origine che fanno capo all'Associazione Italia Nats, dall'altro una corrente più prettamente accademica.

L'aspetto innovativo di tale approccio consiste nel fatto che il lavoro minorile non è più contrassegnato solo da caratteristiche negative e questa nuova visione del fenomeno vuole essere una proposta di rottura nei confronti delle precedenti posizioni considerate.

Le ragioni che sottostanno a questa corrente di pensiero sono di tre ordini: il primo riguarda l'interpretazione che si dà all'essere bambino e adolescente in quanto tale, il secondo riguarda la percezione di lavoro e dei soggetti che possono e devono realizzarlo e il terzo l'impossibilità di eliminare il lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo. Quest'ultimo punto è particolarmente enfatizzato dalle organizzazioni dei bambini lavoratori che sottolineano appunto l'inapplicabilità di una visione abolizionista del lavoro dei minori nei paesi che versano in gravi crisi economiche dovute soprattutto alle politiche delle nazioni più industrializzati a causa delle quali i bambini e gli adolescenti sono costretti a lavorare.

Questa corrente di pensiero affronta una riflessione interessante che spesso sembra essere ignorata. Partendo dal presupposto che l'educazione e la formazione sono elementi imprescindibili e fondamentali per lo sviluppo del bambino, coglie l'occasione per denunciare i casi dei bambini lavoratori che non possono frequentare la scuola a causa del non riconoscimento del loro lavoro e della coincidenza fra orari scolastici e lavorativi. Inoltre il movimento mette in evidenza come spesso a queste situazioni si aggiunge la precaria condizione di molte famiglie che non possono sostenere il

mancato guadagno costituito dal lavoro del minore da un lato e le varie spese che la scuola comporta dall'altro.

Uno degli obiettivi del movimento della valorizzazione critica è dare una puntuale definizione del lavoro infantile nocivo. A questo proposito i sostenitori di questa posizione cercano di individuare i fattori dannosi per lo sviluppo fisico, mentale e sociale del bambino che derivano da certe attività lavorative. Mentre alle forme di lavoro non rischiose, né dannose attribuiscono dei risvolti positivi per l'accrescimento delle capacità soggettive.

Tutto questo in ambito internazionale si è tradotto non solo in un intervento sul piano giuridico ma soprattutto nel tentativo di favorire la partecipazione dei bambini stessi alla formulazione delle convenzioni internazionali e alle commissioni legislative nazionali operanti in materia mettendoli nella condizione di poter proporre soluzioni a livello collettivo.

Queste differenti posizioni offrono lo spunto per riflettere su quale sia la strategia migliore da adottare nella lotta allo sfruttamento del lavoro dei bambini. Ma soprattutto è necessario indagare sulla relazione scuola-lavoro nella sua equazione: il bambino sta alla scuola come l'adulto sta al lavoro¹⁴ e il rapporto tra capacità e potenzialità educative del lavoro, tra cultura del lavoro e cultura della scuola.

1.1.2. EVOLUZIONE STORICA

¹⁴M.T. TAGLIVENTI, in *Per un approccio "globale" al lavoro minorile*, in *Lavoro Minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, op. cit.

Da anni il fenomeno del lavoro minorile è oggetto di studio in ambito internazionale soprattutto per quanto riguarda la situazione del Sud del mondo dove si registra un acceso e interessante dibattito. Le norme internazionali sulla tutela dei diritti minimi del bambino e sul lavoro minorile sono contenute principalmente negli atti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (I.L.O.) e nei documenti emanati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.).

L'interesse e la sensibilità verso il fenomeno minorile è di vecchia data: infatti l'I.L.O. fin dalla sua nascita (sancita dal Trattato di Versailles del 1919) dopo la Prima Guerra mondiale ha svolto un ruolo emblematico nella lotta al lavoro dei bambini. Nella sua Costituzione l'impegno a proteggere l'infanzia si traduce in uno dei fondamentali obiettivi per realizzare la giustizia sociale e la pace universale¹⁵.

La comunità internazionale si è preoccupata di regolamentare lo svolgimento delle attività lavorative dei bambini già dalla prima riunione dell'Organizzazione adottando la Convenzione n. 5 sull'Età Minima per i lavoratori dell'industria. Il documento fu ratificato da 72 nazioni; fissava a 14 anni l'età minima di accesso al lavoro in alcuni settori dell'economia, rappresentando così un primo tentativo per arrestare l'impiego crescente dei bambini nell'industria.

In ambito comunitario la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo all'art. 4 sanciva: "Il fanciullo dev'essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento".

Successivamente vennero adottate le due Convenzioni (n. 29 del 1930 e n. 105 del 1957) sui lavori forzati che ampiamente ratificate restano un importante strumento contro ogni forma di schiavitù.

¹⁵L. NOGLER, *Le fonti internazionali*, in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. CARINCI, Torino, 1998, I, p.CXI ss.

La Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930 stabiliva l'abolizione di tutte le forme di lavoro forzato e coatto dandone la definizione ma non menzionando i bambini. Con la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1957 è stato enunciato un importante principio che riconosce al bambino il bisogno di una particolare protezione e di cure speciali sia prima che dopo la nascita affinché possa avere un'infanzia felice e possa godere dei diritti e delle libertà che gli sono riconosciute. In particolare il documento sancisce al punto 9 l'obbligo di protezione contro ogni forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento comprese le forme di tratta e il diritto a non svolgere attività che compromettano la salute e lo sviluppo fisico e mentale¹⁶.

Il periodo di maggior vigore dell'attività dell'I.L.O. però, è sicuramente il ventennio tra il 1966 e il 1989 in cui videro la luce gli strumenti convenzionali di maggior respiro. Per dare un quadro chiaro di questa complessa evoluzione si possono individuare tre fasi differenziate da un progressivo sviluppo ed un ampliamento delle strategie di azione.

La prima fase coincidente con gli anni Settanta ha visto il proliferare di testi di Convenzioni e Raccomandazioni¹⁷ finalizzate ad incidere sulla regolamentazione del fenomeno del lavoro minorile negli Stati membri ponendo dei principi e delle regole di protezione minime. In particolare nel 1973 l'I.L.O. attraverso la Convenzione n. 138 sull'Età Minima di Ammissione al Lavoro abroga i precedenti strumenti normativi adottati dall'Organizzazione in materia di età minima per l'accesso al lavoro, impegnando gli Stati a perseguire politiche dirette alla totale abolizione del lavoro minorile. Il documento stabilisce che nessun minore può essere

¹⁶ Principi che avranno applicazione concreta solo con la successiva Convenzione n. 138 del 1973 sull'Età Minima di Ammissione al Lavoro.

¹⁷L. NOGLER, *Le Fonti*, op. cit. Bisogna tener presente che l'O.I.L. predispone schemi normativi suscettibili di diventare solo successivamente norme effettivamente operanti, in quanto le convenzioni diventano effettivamente operanti in quanto diventano vincolanti per gli Stati membri solo dopo che questi le abbiano accettate per mezzo della ratifica. Le raccomandazioni, invece non sono destinate neanche ad acquisire tale (eventuale) vincolatività esercitando solo un'azione di stimolo, di pressione *latu sensu* morale per l'adozione di una determinata normativa.

ammesso al lavoro se di età inferiore a quella stabilita per il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria e comunque non prima dei quindici anni.

Dall'inizio degli anni Ottanta si fa risalire la seconda fase in cui il lavoro minorile diventa uno dei temi centrali su cui l'I.L.O. pone particolare attenzione infatti è proprio allora che si inizia a riconoscere il peso sempre più incisivo delle attività di sensibilizzazione. Nel 1989 (anno fondamentale per la difesa e la promozione dei diritti dell'infanzia) viene approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia in cui vengono affrontati come un *unicum* indivisibile tutti gli aspetti compromettenti per il mondo dell'infanzia.

L'I.L.O. ha creato nel 1992 un Protocollo internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC) oggi attivo in numerosi paesi che si propone di eliminare gradualmente il lavoro minorile portando avanti una strategia plurisettoriale per tappe. L'IPEC si è prefisso un limite di dieci anni per fornire assistenza necessaria ai paesi coinvolti nei progetti.

1.1.3. CONVENZIONE ILO 138/1973

Le Convenzioni dell'I.L.O. pur facendo parte di un organico sistema di protezione dei minori lavoratori e pur sottintendendo lo stesso scopo sono frazionabili in tre gruppi¹⁸:

- il primo determina l'età minima di avviamento al lavoro in funzione dei settori produttivi e delle specifiche attività cui i minori possono essere impiegati¹⁹,
- il secondo ha come oggetto le comuni limitazioni insite nella *ratio* e negli scopi che la tutela dei minori che si avviano al lavoro richiede: dalla riduzione dell'orario lavorativo alle mansioni cui il minore può essere adibito²⁰,
- il terzo gruppo riguarda la protezione dei minori attraverso la previsione di visite mediche preventive e periodiche che accertino la presenza ma soprattutto il perdurare della idoneità fisica e mentale²¹.

La Convenzione n. 138 del 1973 è il documento normativo più importante del primo gruppo su considerato e insieme alla relativa Raccomandazione n. 146, rappresenta la prima normativa internazionale organica in materia di età minima per l'assunzione all'impiego dei minori.

¹⁸ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, ESI, Napoli, 1994.

¹⁹ <http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/press/minori/attivita.htm>. In questo primo gruppo sono comprese: Conv. 5/1919, non ratificata dall'Italia; Conv. 10/1921 che disciplina l'età minima di avvio dei fanciulli al lavoro nel settore agricolo; Conv. 33/1932 riguardante l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli nei settori non industriali, non ratificata dall'Italia ma rivista nel 1937 con la Conv. n. 123 del 1959 nel settore della pasca; Conv. 123/1965 sui lavori sotterranei e nelle miniere.

²⁰ La Convenzione 9/1919 e la Convenzione 79/1946 definiscono rispettivamente i lavori del settore industriale e non industriale cui i minori possono essere addetti e fissano le corrispondenti modalità e limitazioni dell'orario notturno. Nella stessa linea si pone la Convenzione 115/1960 in tema di protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti.

²¹ In particolare si considerano le Convenzioni 77 e 78 del 1946 e la Convenzione 124/1965 in tema di visite mediche di attitudine dei giovani rispettivamente nei lavori del settore dell'industria, dei settori non industriali e nei lavori sotterranei nelle miniere.

Scopo precipuo della Convenzione 138 è quello di obbligare gli Stati che vi aderiscono ad impegnarsi per l'abolizione del lavoro infantile e per aumentare progressivamente l'età professionale per consentire agli adolescenti e ai bambini di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

L'art. 1 dispone che: "Ciascuno Stato per il quale è in vigore la presente Convenzione si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale".

Tale documento prevede che l'età minima sia stabilita nei 15 anni e specifica che nessun bambino deve essere impiegato in alcun tipo di lavoro prima di aver compiuto l'età prescritta per il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria.

Strumento per applicare la Convenzione è la Raccomandazione n. 146 dalla quale da un lato traspare chiaramente la volontà di elevare l'età professionale ai sedici anni, ma dall'altro consente ai paesi la cui economia e le cui istituzioni non siano sufficientemente sviluppate (in deroga alle previsioni su citate) di fissare l'età minima di ammissione al lavoro a quattordici anni previa consultazione con le Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori (art. 2 par. 3).

In base alle disposizioni dell'art. 3 il limite di quindici anni è elevato ai diciotto in relazione a qualsiasi tipo di impiego e lavoro che per sua natura o per le circostanze in cui è svolto sia pregiudizievole per la salute, l'incolumità o la morale dei giovani. Riguardo a questo aspetto è tuttavia prevista una possibilità di deroga nel senso che le autorità possono abbassare a sedici anni l'età di svolgimento di tutte quelle attività a rischio

per i minori a condizione che la salute, l'incolumità o la morale dei giovani siano pienamente protette.

L'art. 7 dispone che le legislazioni nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l'esercizio di tali attività a condizione che non solo non danneggino la loro salute e il loro sviluppo ma che non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica o la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale²².

La Convenzione attraverso la disposizione dell'art. 5 dà la possibilità agli Stati contraenti in via di sviluppo di limitare almeno inizialmente (cioè dal momento della ratifica) l'ambito di applicazione della normativa riguardo a specifici settori economici o determinate tipologie di industrie. Tuttavia tale possibilità è circoscritta ad un elenco tassativo²³ riguardante i settori ai quali la Convenzione deve essere applicata con l'eccezione per le aziende familiari di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

E' possibile comprendere la natura innovativa della norma riflettendo sulla natura flessibile del sistema che viene disegnato nella Convenzione il quale permette ad alcuni paesi un adeguamento progressivo allo standard generale individuato.

La dottrina²⁴ ha evidenziato che l'eterogeneità degli Stati membri dell'I.L.O. e le diversità tra loro esistenti sia sul piano economico che sociale hanno indotto a favorire la partecipazione di un maggior numero di Stati alle convenzioni grazie ad un'applicazione selettiva delle medesime con la frequente apposizione nei documenti internazionali di clausole

²² Laddove un paese si sia avvalso della deroga ricordata, fissando l'età minima generale per l'ammissione al lavoro a quattordici anni, in relazione alla fattispecie dei lavori leggeri la soglia di età può scendere a dodici anni, sostituendo il limite normale dei tredici anni (art. 7 par. 4).

²³ Il paragrafo n. 3 dell'art. 5 dispone che il campo di applicazione della Convenzione si dovrà applicare almeno alle "industrie estrattive, l'edilizia e i lavori pubblici, l'elettricità, il gas e l'acqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni, la piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali".

²⁴ V.A. PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale*, Padova, 1999.

convenzionali di *souplesse*, cioè derogatorie che permettono di assumere obblighi differenziati o comunque di adattare l'esecuzione degli stessi a seconda della situazione interna di ciascun contraente²⁵.

Tuttavia la previsione di queste disposizioni non è bastata a frenare la piaga del lavoro minorile che invece si è ampliato ed ha assunto nuove e non meno drammatiche sembianze (si pensi ai fenomeni dell'induzione alla prostituzione e la riduzione in schiavitù).

Il quadro descritto per quanto gravoso non ha limitato le resistenze di alcuni Paesi a ratificare la Convenzione infatti è stato osservato il significativo divario registrato tra il numero di ratifiche relative alla Convenzione in questione e le oltre 180 ratifiche registrate relative alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 come a voler dimostrare la difficoltà esistente per gli Stati nell'accettare dei provvedimenti normativi che presuppongono un'azione concreta²⁶.

La facoltà lasciata agli Stati di presentare riserve o dichiarazioni interpretative all'atto della ratifica ha di fatto svuotato di significato la portata rivoluzionaria delle disposizioni della Convenzione per intere aree geografiche ove il peso della tradizione e la necessità economica risultano ancora oggi più forti delle esigenze di protezione dei diritti umani²⁷.

1.1.4. L'IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*)

²⁵ R. NUNIN, *Le politiche dell'OIL contro lo sfruttamento del lavoro minorile*, in M. MISCIONE, *Il lavoro dei minori, legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, IPSOA, Milano, 2002.

²⁶ La Convenzione del 1989 è lo strumento internazionalistico in materia di tutela dei diritti dei minori che vanta il maggior numero di ratifiche probabilmente perché oltre a riconoscere i diritti fondamentali dei bambini impone agli Stati di disciplinare e "quasi discrezionalmente" la materia, ovviamente tenendo conto degli obblighi assunti.

²⁷ D. CAOCCI e M. FINELLI, *Il dibattito internazionale, Pianeta Infanzia n. 7*, cit.

L'analisi delle teorie etiche sul fenomeno del lavoro minorile all'inizio del capitolo aveva lo scopo di dimostrare come il diverso approccio alle problematiche riguardanti i minori possa influenzare le scelte politiche in materia. Alla luce di questa riflessione si può affermare che anche l'I.L.O. nel corso degli anni non è stata esente dell'ascendenza delle diverse posizioni, infatti si è conformata alle valutazioni dell'approccio soprattutto pragmatico²⁸ riguardo al problema del lavoro minorile e nella consapevolezza che lo sfruttamento discende da differenti fattori come per esempio l'arretratezza sociale e il sottosviluppo economico, ha intrapreso una significativa attività ad ampio raggio finalizzata a combattere il fenomeno intervenendo direttamente sul campo.

L'IPEC è il più impegnativo programma di cooperazione tecnica per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile. E' stato lanciato nel 1992 e attualmente coinvolge circa 25 paesi.

Scopo del programma è il rafforzamento delle strategie nazionali per affrontare il problema minorile attraverso la promozione dello sviluppo e la creazione di valide alternative educative adeguate ai ragazzi e l'offerta ai genitori di un lavoro dignitoso e un reddito sufficiente.

Gli Stati finanziatori sono progressivamente aumentati nel corso degli anni e anche l'Italia nel 1996, ha aderito al programma²⁹. Secondo dati³⁰ recenti l'IPEC coinvolge oltre cento partners tra Stati donatori e Stati beneficiari.

I soggetti destinatari degli interventi sono i bambini lavoratori in condizioni di schiavitù, in condizioni pericolose e i bambini particolarmente vulnerabili (per esempio i minori di dodici anni). Una

²⁸ Come ricordato l'orientamento pragmatico è quello che valuta la possibilità di interventi che non escludono a priori il fatto che un bambino possa anche lavorare mirando a raggiungere almeno un miglioramento delle condizioni in cui l'attività si svolge.

²⁹ Significativo è il sostegno delle parti sociali: le organizzazioni sindacali italiane dal 1997 hanno assunto un ruolo importante nel mobilitare risorse a favore del Programma.

³⁰ Rapporto IPEC *Highlights 2000*, nel sito internet: www.ilo.org/childlabour.

attenzione specifica è riservata alle bambine lavoratrici³¹ a favore delle quali è stato lanciato un Programma per la lotta contro il lavoro domestico alla luce degli innumerevoli casi di bambine costrette a svolgere lavori faticosi e pregiudizievoli per la salute in uno stato di isolamento spesso assimilabile ad una vera e propria condizione di schiavitù che le espone anche al rischio di abusi sessuali e violenze fisiche e morali.

Dal punto di vista operativo un principio preso in particolare considerazione dall'IPEC è quello consacrato dall'art. 7 della Convenzione dei diritti dei bambini che stabilisce che il bambino deve essere registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome e all'acquisto della cittadinanza. Solo per mezzo della registrazione sarà possibile assicurare un'educazione universale e garantire l'erogazione di servizi pubblici.

La struttura operativa dell'IPEC rinviene la sua ratio nel Protocollo di intenti concluso tra l'I.L.O. e i paesi partecipanti nonché nelle regole e procedure dell'Organizzazione che danno vita ad un programma unico plurisetoriale basato sui programmi satelliti³² nazionali.

La fase successiva all'assunzione dell'impegno a cooperare vede il succedersi di diverse tappe sintetizzabili in quattro punti:

1. analisi delle situazioni nazionali per stabilire la natura e la portata del problema,
2. individuazione di politiche nazionali idonee ad affrontare il problema e applicazione concreta di un adeguato corpus normativo,
3. potenziamento delle attuali strutture istituzionali e creazione di meccanismi istituzionali volti a nazionalizzare il Programma,

³¹M. MISCIONE, *Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, cit.: "Nel biennio 2000- 2001 si stima che i bambini che trarranno beneficio diretto dall'azione dell'IPEC possono essere circa 260.000".

³² M. MISCIONE, in op. cit. I progetti tradizionali di cooperazione tecnica dell'ILO coprono un arco temporale breve, sono finanziati da un solo donatore e dipendono ampiamente dalle competenze internazionali.

4. promozione e miglioramento delle legislazioni protettive attraverso un processo di sensibilizzazione nelle comunità e nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito delle attività dell'IPEC, un ruolo di particolare rilievo è affidato all'attività di riabilitazione e la protezione dei bambini che svolgono lavori a rischio.

Attraverso l'individuazione dell'area di provenienza del minore, la strategia della prevenzione può permettere di stabilire le variabili che provocano l'inserimento precoce dei bambini nel mondo del lavoro; la riabilitazione invece, si concretizza in un intervento che presuppone cure mediche e programmi educativi speciali in modo da consentire la ripresa di un normale iter di crescita; infine la protezione ha lo scopo di ridurre ed eliminare le condizioni negative causate dallo svolgimento di mansioni lavorative. Tra queste sicuramente la rimozione è la tipologia di azione che ottiene il maggior impatto ma dove sia carente di interventi paralleli di sostenibilità può peggiorare (e anche drammaticamente) la situazione dei minori coinvolti³³.

Nell'aprile del 1994 l'IPEC ha lanciato il "Programma per l'informazione statistica ed il monitoraggio sul lavoro minorile" (SIMPOC) per migliorare la precisione delle informazioni sull'ampiezza e le caratteristiche del fenomeno, sulle sue cause socio-economiche tramite il finanziamento rivolto alla creazione di banche dati nazionali³⁴.

In questa prospettiva le ultime iniziative significative dell'ILO come la Convenzione n. 182, la Raccomandazione n. 190, oltre alle innumerevoli

³³ UNICEF, *Schiavi del gioco degli altri*, in *Mondodomani*, 1998, n. 3. E' spesso citato dagli studiosi il caso del progetto di legge *Harkin* del 1992 che, presentato al Congresso degli Stati Uniti con il dichiarato intento di impedire l'importazione di beni prodotti con l'impiego di manodopera minorile, provocò una vera e propria ondata di panico in numerosi Paesi esportatori, tra cui il Bangladesh dove in particolare le industrie procedettero a licenziare in tronco i piccoli lavoratori costretti poi a subire condizioni sociali e lavorative ancora peggiori (D. CAOCCI e M. FINELLI, *Il dibattito internazionale*, op. cit.).

³⁴ Tra le varie attività di ricerca dell'IPEC si ricorda quella in Africa sull'incidenza del lavoro minorile in Paesi ove vi è la presenza di un alto numero di soggetti contagiati dal virus dell'AIDS, essendo rilevabile un sensibile aumento del lavoro minorile in Paesi in cui il virus miete un notevole numero di vittime per un intuibile riflesso di tale situazione sul mercato del lavoro.

azioni e programmi organizzati con il programma IPEC costituiscono una emblematica piattaforma per dare un nuovo slancio all'azione a livello internazionale nella lotta allo sfruttamento del lavoro minorile.

1.1.5. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 1989

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'unanimità approvava solennemente il testo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia dando vita al più avanzato e completo atto giuridico internazionale in materia che muovendosi sulla linea tracciata dalle solenni dichiarazioni dei diritti³⁵ ha ricevuto più adesioni³⁶.

Si tratta di un documento normativo che, partendo dal riconoscimento del bambino quale soggetto attivo titolare di una pluralità di diritti economici, sociali e culturali, offre un quadro dettagliato del mondo dell'infanzia analizzandolo nei suoi molteplici aspetti senza prescindere comunque da una prospettiva unitaria che considera strettamente interconnesse tutte le disposizioni che riconoscono e riaffermano diritti fondamentali.

³⁵ Prima tra tutte la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 nonché la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959.

³⁶ L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1991, con la legge n. 17/1991.

Il documento offre un'ampia ed esauriente panoramica delle condizioni giuridiche soggettive che caratterizzano la vita di tutti gli individui da zero a 18 anni; si tratta dei diritti elementari e quelli definiti di seconda e terza generazione³⁷.

Secondo l'art. 32 della Convenzione gli stati riconoscono il diritto del minore ad essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere adibito ad alcun lavoro che comporti rischi e metta a repentaglio l'educazione o possa nuocere alla salute, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Per attuare gli scopi e gli interventi previsti ex art. 32 n. 2, la Convenzione sembra voler adottare una soluzione che abbia una duplice prospettiva: da un lato suggerisce agli Stati aderenti di determinare in modo puntuale delle tipologie di misure adottabili che riguardino l'ambito legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, fissando comunque un'età minima di ammissione al lavoro, regolamentando gli orari e le condizioni di impiego e stabilendo pene e sanzioni appropriate. Da un altro lato si sostiene che solo attraverso una sinergia in settori differenziati ma interdipendenti sia possibile dare attuazione alle direttive del testo internazionale.

E' previsto un importante meccanismo di controllo periodico dell'operato degli Stati a favore dell'infanzia e con l'obiettivo di esaminarne i progressi compiuti nella lotta allo sfruttamento dei minori è stato istituito il Comitato dei diritti dei Bambini denominato anche "Comitato dei Dieci" (perché composto da dieci esperti in possesso di particolari competenze nel settore della tutela dei bambini) incaricato di esaminare i rapporti sulle modifiche normative attuate e i programmi politici adottati dai Governi degli Stati firmatari (che devono essere sottoposti al suo esame ogni quinquennio).

³⁷ G.ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, E. Laterza, Bari, 2000.

1.1.6. CONVENZIONE 182/1999

Il 18 giugno del 1996 durante la ottantatreesima Sessione della Conferenza Internazionale del lavoro il problema del lavoro minorile è stato analizzato sotto una duplice ottica: da un lato si è dimostrato come il fenomeno coinvolga anche i Paesi che si definiscono civili per avere leggi che vietano lo sfruttamento dei bambini, dall'altro l'attenzione si è focalizzata sulle così dette forme più intollerabili di lavoro minorile.

La Risoluzione adottata in quella occasione basandosi sulla considerazione che la povertà costituisce la principale concausa del fenomeno, ha denunciato il lavoro sommerso quale ostacolo primario per le autorità nell'accertamento della reale consistenza del lavoro minorile. Inoltre in base alla constatazione dell'influenza di altri fattori (per esempio il rapporto genitori- figli) sul fenomeno è stato rivolto ai governi l'invito ad adottare politiche educative e di sviluppo finalizzate a: dare un'occupazione ai genitori dei bambini che lavorano facilitando a questi ultimi il passaggio dal lavoro alla scuola, a sviluppare servizi rivolti ai minori come la creazione di asili diurni, di scuole e di centri di formazione e a promuovere l'accesso all'insegnamento di base dei minori.

Il 17 giugno 1999 l'I.L.O. ha adottato a Ginevra all'unanimità dei rappresentanti dei 174 Paesi aderenti la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (*worst forms* nel testo inglese) e all'azione immediata per la loro eliminazione³⁸. Nonostante il suo carattere volutamente non vincolante in modo automatico, il

³⁸R. NUNIN, *Il lavoro minorile nell'era della globalizzazione: riflessione a margine di una recente convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, in ILLeJ, vol. , n. 5 ,1999.

documento rappresenta un importante punto di riferimento per quegli Stati che in futuro vorranno ratificarlo³⁹.

Si tratta di un nuovo strumento normativo (risultato anche dell'attività di pressione esercitata dal Movimento *Global March*) che oltre a definire chiaramente quali sono le forme peggiori e quindi inaccettabili di lavoro minorile, impegna i Governi che la ratificano ad una maggiore cooperazione e assistenza internazionale allo scopo di dare attuazione concreta alla Convenzione sull'età minima per l' ammissione al lavoro del 1973 e alla Raccomandazione n. 190.

Il *corpus* normativo della Convenzione è composto da sedici articoli di cui i primi otto disciplinano gli aspetti sostanziali della materia e i secondi le regole procedurali relative alle modalità di ratifica, alla denuncia e alla revisione della Convenzione.

Nella indicazione del suo ambito di applicazione, la Convenzione specifica che il termine “bambino” si riferisce ad ogni soggetto minore di diciotto anni (art. 2), facendo propria in questo modo la nozione a suo tempo adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia del 1989 e sgombrando così il campo da possibili equivoci interpretativi⁴⁰.

Il nucleo centrale della Convenzione è l'individuazione delle forme intollerabili di lavoro minorile che l'art. 3 individua in:

- tutte le forme di schiavitù e le pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti⁴¹ e l'asservimento,

³⁹ I primi Paesi ad aver ratificato la Convenzione sono stati Seychelles e Malawi per i quali è entrata in vigore il 19 novembre 2000. In Italia, con la legge 25 maggio del 2000, n. 148, è stata autorizzata la ratifica della Convenzione e della Raccomandazione n. 190, intervenuta il 7 giugno del 2000.

⁴⁰ La difficoltà di rinvenire una definizione universalmente accolta, univoca di “bambino” e di “minore” v. D. CAOCCI e M. FINELLI, *Il dibattito internazionale*, cit. Tale difficoltà è stata rilevata anche nella Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia realizzato dal Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per conto dell'Osservatorio nazionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli affari sociali-.

⁴¹ La servitù per debiti particolarmente diffusa in Asia, costituisce una categoria di sfruttamento che può essere assimilata alla schiavitù. Secondo questa prassi chi chiede in prestito è costretto a cedere al creditore uno o più membri della propria famiglia che lavorerà per questo fino all'estinzione del debito (caso che spesso non si verifica a causa degli alti interessi).

il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati (lett. a);

- nell'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico di spettacoli pornografici (lett. b);
- nell'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti (lett. c);
- qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per la circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (lett. d).

Se le prime disposizioni non pongono particolari problemi interpretativi anche se si tratta spesso di fenomeni non sempre facilmente misurabili nella loro precisa entità, l'ultimo punto (lett. d) che comprende quello che genericamente si potrebbe indicare come lavoro pericoloso, appare alquanto controverso. Tale nozione appare molto più sfumata rispetto a quelle che la precedono e proprio per questo motivo l'individuazione delle tipologie lavorative da inquadrare in questa categoria è rimessa alle leggi nazionali (art. 4). Ogni Paese potrà pronunciarsi solo dopo aver consultato le organizzazioni dei datori e dei lavoratori interessati, tenendo inoltre in debita considerazione gli standard internazionali e le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione dell'I.L.O. n. 190 approvate unitamente alla Convenzione.

La Raccomandazione riguardo ai lavori pericolosi, suggerisce di prendere in considerazione le seguenti tipologie di lavoro: i lavori che espongono il minore ad abusi fisici, psicologici e sessuali; i lavori svolti sottoterra, sott'acqua, ad altezza pericolosa e in spazi ristretti; i lavori svolti

mediante l'utilizzo di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi; il lavoro svolto in ambiente insalubre che comporta l'esposizione dei bambini a sostanze tossiche o processi pericolosi; i lavori svolti in condizioni di particolare penosità (ad esempio con orari prolungati o notturni che costringono ingiustificatamente una reclusione nei locali del datore di lavoro).

Si tratta di un catalogo molto ampio anche se solo esemplificativo in cui sono riconducibili anche attività di per sé non pericolose ma che potrebbero diventare tali in quanto suscettibili di esporre il minore ad abusi⁴².

Per queste tipologie di lavoro la Raccomandazione dispone che la legislazione nazionale o l'autorità competente possa autorizzare l'assunzione o l'impiego dei minori a partire dall'età di sedici anni a condizione però che la salute, la sicurezza e la moralità siano particolarmente protette e che non si escluda una educazione specifica ed adeguata.

Sul punto non sono mancati profondi contrasti a livello interpretativo. In particolare parte della dottrina⁴³ guarda con sfavore alla disposizione in questione (e cioè al tentativo di ricondurre sotto un'unica categoria varie tipologie di lavoro) ritenendo che possa costituire una pericolosa scappatoia per quegli Stati nei quali i controlli sugli abusi si presentano particolarmente deboli. Immediatamente sorge il timore che in assenza di una rete protettiva adeguata tale previsione possa determinare degli abusi.

All'art. 6 la Convenzione individua nel metodo della concertazione trilaterale tra istituzioni governative, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali lo strumento più adeguato per implementare programmi di azione

⁴² R. NUNIN., *Il lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, Anno LI, 2000, n. 3.

⁴³ D.CAOCCI e M. FINELLI, *Il dibattito internazionale*, cit.

volte ad individuare in via prioritaria le forme di sfruttamento individuate. Gli Stati aderenti dovranno adottare misure effettive in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro, con i sindacati, nonché con il coinvolgimento di altri gruppi interessati⁴⁴.

La strategia operativa imposta agli Stati membri è riassunta nella disposizione dell'art. 7 in cui si stabilisce che gli Stati sono impegnati non solo a stabilire sanzioni e pene ma anche ad adottare misure effettive per prevenire l'impiego dei minori nelle attività individuate come intollerabili e rimuovere gli stessi da queste ultime promuovendo la riabilitazione e l'integrazione sociale. La norma inoltre ribadisce il principio secondo cui un'azione onnicomprensiva ed immediata per combattere il fenomeno dovrebbe garantire l'accesso ad un'istruzione di base gratuita o ad un addestramento professionale e dovrebbe identificare e raggiungere i bambini a rischio prendendo in considerazione, in particolar modo, la situazione delle bambine⁴⁵.

La Convenzione ritiene indispensabile per una concreta attuazione delle disposizioni, che i paesi membri prendano le opportune iniziative per la reciproca assistenza attraverso il rafforzamento della cooperazione e assistenza internazionale e, attraverso misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale volte ad eliminare la povertà e a promuovere un'istruzione universale (art. 8).

Si tratta di impegni importanti quindi, che aspettano da parte degli Stati risposte significative che dimostrino nei fatti una presa di coscienza dell'intollerabilità di una situazione che coinvolge milioni di bambini nel mondo.

⁴⁴ La disposizione si riferisce sulla possibilità di intervento delle organizzazioni non governative.

⁴⁵ UNICEF, *Schiavi dei giochi degli altri*, in *Il Mondodomani*, n. 3, 1998. Si sottolinea il rilievo che assume la discriminazione di genere; si tratta spesso della vera anticamera dello sfruttamento che impone a milioni di bambine lavori non riconosciuti (per esempio cura delle faccende domestiche), non visibili (come i servizi domestici resi fuori dall'ambito familiare) e aberranti (si pensi alle bambine costrette a prostituirsi).

1.2. NORMATIVA EUROPEA E DIRITTO COMUNITARIO

Il problema del lavoro minorile ha avuto le sue ripercussioni anche in ambito comunitario dove la tutela dei minori si colloca con carattere di specialità nel contesto delle norme generali⁴⁶. Per farci un'idea di come il fenomeno dello sfruttamento dei minori sia stato affrontato dal punto di vista normativo è necessario fare delle premesse e in particolare bisogna prendere in considerazione la duplice natura della realtà nella quale le norme trovano attuazione.

Si potrebbe parlare di una doppia chiave interpretativa infatti una parte della dottrina⁴⁷ considerando gli sforzi compiuti finora dalle Organizzazioni internazionali e dagli altri soggetti impegnati nella lotta al lavoro dei più giovani, denuncia una sorta di assuefazione culturale. Si ritiene che la società non si sia mobilitata a sufficienza di fronte al problema e si è mostrata più propensa ad optare per una limitazione dei

⁴⁶ M. MISCIONE, *Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, , IPSOA Milano 2002.

⁴⁷ Dalle conclusioni del documento del ECOSOC (Comitato Economico e Sociale dell' Unione Europea) sul fenomeno dello sfruttamento infantile e lotta al turismo sessuale.

danni che non per una eliminazione delle cause primarie dello sfruttamento e degli abusi sui minori. Prova ne sarebbero alcune realtà dei paesi europei che danno la testimonianza di come anche in Europa si stia allargando la piaga del fenomeno dello sfruttamento infantile.

Il lavoro minorile in questa prospettiva è contemporaneamente causa ed effetto della povertà e delle inadeguate politiche dell'occupazione, è uno dei peggiori esempi di *dumping* sociale in base al quale le attività lavorative vengono spostate su scala internazionale nei mercati che impiegano i bambini a nero ed offrono loro condizioni di protezione minima, se non addirittura nulla violando così le disposizioni della Convenzione n. 138/1973 dell'ILO⁴⁸.

Di avviso diverso è quanto viene dichiarato dall'UNICEF secondo cui le proporzioni del lavoro minorile sono diminuite nel mondo occidentale grazie alla combinazione di differenti fattori: le disposizioni legislative, l'introduzione dell'istruzione obbligatoria, l'incremento del reddito familiare e i progressi tecnologici che hanno reso l'impiego dei minori meno interessante agli occhi dei datori di lavoro⁴⁹.

In realtà il fenomeno del lavoro minorile esiste e preoccupa seriamente. Le dichiarazioni, le conferenze, le campagne e i movimenti che si sono succeduti a livello europeo e internazionale hanno dimostrato che la gravità e le drammatiche dimensioni del problema non sono state sorrette da azioni concrete da parte del mondo politico e da una prevenzione e un controllo efficienti tanto da provocare un impatto negativo sull'opinione pubblica. Si avverte il pericolo che ci si possa abituare ad una convivenza con questo problema.

Viene messa in dubbio la credibilità delle autorità e delle Istituzioni, il ritorno al privato rispetto alla partecipazione attiva alle questioni di

⁴⁸ V. A. PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale*, Padova, 1999.

⁴⁹ http://www.unicef.it/lavoro_minorile.htm.

pubblico interesse sta diventando predominante in tutta Europa e gli effetti di tale atteggiamento sottopongono a forti tensioni e a rischio i sistemi di valori e i principi fondamentali su cui si è fondata la cultura europea e più in generale umana con le relative conseguenze.

Si ritiene che le politiche comunitarie concernenti lo sviluppo sostenibile, la strategia urbana, l'apprendimento per tutto l'arco della vita e le strategie tese a promuovere il miglioramento delle scuole in Europa, oltre ad essere pertinenti dovrebbero tener conto l'una dell'altra ed essere coerenti tra loro fornendo lo sviluppo sostenibile del capitale umano e sociale⁵⁰. A questo proposito si avverte la necessità di dotarsi di un'analisi obiettiva della situazione nazionale ed europea per comprendere la natura e la reale vastità del problema per poter pubblicizzare la presenza del lavoro minorile nella comunità e nei luoghi di lavoro e insieme migliorare le legislazioni protettive.

Affinché ciò sia realizzabile l'Europa deve affrontare il problema dello sfruttamento dei minori in maniera decisa ed efficace all'interno dei propri confini da un duplice punto di vista. In primo luogo attuando una politica che rinnovi le Nazioni Unite con i rispettivi programmi e le istituzioni finanziarie. In secondo luogo intervenendo quale forza trainante politica ed organizzativa, sul piano internazionale, munendo a tal fine le Nazioni Unite e i suoi organismi specializzati (PNUS, ILO, UNESCO, UNICEF, OMS, FAO) di risorse adeguate.

Tutto questo si basa sull'adozione di una specifica politica che si muova non solo verso un'unica direzione ma che sia a largo spettro nel senso che spazia dal riconoscimento (e quindi dall'adozione di misure munite di sanzioni) dell'importanza di applicare un apparato sanzionatorio riconosciuto a livello internazionale, al sostegno delle decisioni del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale contribuendo attivamente alla loro

⁵⁰ <http://www.clarence.com/contents/societa/speciali/010406bambini/index.html> .

attuazione universale, fino a promuovere le dimensioni sociali negli accordi commerciali internazionali consolidando nuovi processi di sviluppo nelle relazioni Nord-Sud⁵¹.

1.2.1. LA CARTA SOCIALE EUROPEA

Il documento europeo fondamentale che si occupa del problema del lavoro minorile è la Carta Sociale Europea sottoscritta a Torino il 18 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 25 febbraio 1965⁵². Si tratta di uno strumento normativo adottato dal Consiglio d'Europa sul riconoscimento dei diritti del lavoratore che ha profondamente influenzato la normativa comunitaria e ha anticipato i principi contenuti nelle Convenzioni internazionali.

Alcuni diritti considerati dalla Carta sono inerenti all'assenza di discriminazione, al divieto di lavoro forzato e alla protezione della maternità⁵³, altri invece riguardano il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza, il diritto della famiglia alla protezione sociale .

L'art. 7 della Carta rappresenta il fulcro centrale in cui sono sancite le disposizioni dedicate ai minori di 18 anni.

⁵¹ <http://eurochild.gla.ac.uk/>.

⁵² La Carta Sociale Europea è attualmente in vigore in ventidue Paesi europei, tra cui l'Italia dove il documento è stato ratificato con la legge n. 929/1965.

⁵³ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, ESI, Napoli, 1994.

La norma fissa l'età professionale al compimento del quindicesimo anno e a diciotto anni per l'impiego dei giovani in mansioni pericolose e insalubri. Inoltre anticipando le disposizioni internazionali stabilisce tassativamente che i minori ancora sottoposti all'obbligo scolastico non devono essere impiegati in attività che ne pregiudichino l'assolvimento. A questo proposito sancisce il principio di compatibilità della durata della prestazione dei giovani al di sotto dei sedici anni con le esigenze dello sviluppo e della formazione professionale.

Nell'articolo 7 inoltre si fa puntuale riferimento all'orario di lavoro e ai riposi dei minori: fissata la regola di protezione speciale contro i pericoli fisici e morali derivanti dal lavoro e quella dell'età minima, stabilisce il principio della necessaria computabilità come lavoro effettivo delle ore dedicate agli adolescenti, con il consenso del datore di lavoro, alla formazione professionale durante la giornata lavorativa.

La Carta pone un divieto assoluto di lavoro notturno imponendo la limitazione dell'orario di lavoro sotto i sedici anni in conformità con le esigenze dello sviluppo e della formazione professionale del minore, ferme restando le eccezioni stabilite dalla legislazione nazionale per determinati lavori.

Nel documento è stabilito il diritto degli adolescenti e degli apprendisti ad una giusta remunerazione affinché sia evitato lo sfruttamento economico e sia disincentivato il ricorso al lavoro minorile come manodopera a basso costo.

Infine è prevista la visita medica di controllo e il diritto di fruire di almeno quattro settimane di ferie retribuite.

Alla luce di queste disposizioni gli Stati contraenti si impegnano a garantire una speciale protezione agli adolescenti contro i pericoli fisici e morali ai quali sono sottoposti.

Nel 1991 è stato emanato un Protocollo con cui è stato modificato il sistema di controllo dell'applicazione della Carta attribuendo ad una Commissione di esperti (una commissione governativa e il Comitato dei Ministri) tale compito. Il Protocollo prevede la possibilità di presentare reclami collettivi (i cosiddetti *collective complaints*) da parte delle ONG (organizzazioni non governative), delle organizzazioni internazionali dei datori di lavoro e sindacati e dei rappresentanti nazionali dei sindacati. E' facilmente deducibile dalle disposizioni che il nuovo sistema persegue l'obiettivo di dotare la Carta di maggiore effettività attraverso un sistema di controlli promosso dalle associazioni che hanno più interesse.

Nel 1996 la Carta è stata sottoposta ad una importante revisione che ha portato ad una nuova considerazione dei minori che lavorano e all'introduzione di una norma tesa ad assicurare un'adeguata e più ampia protezione sociale, giuridica ed economica contro i pericoli fisici e morali che renda effettivo l'esercizio dei loro diritti e garantisca loro un sano sviluppo (art. 17).

In questo quadro l'educazione è messa in primo piano soprattutto nella speranza di poter offrire ovunque un'istruzione primaria e secondaria gratuita e proprio a tal fine gli Stati si impegnano ad adottare le misure più appropriate per assicurare l'assistenza, l'educazione e le forme necessarie per superare la negligenza, la violenza e lo sfruttamento dei minori.

1.2.2. EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

Il 16 giugno 1987 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione in cui ha sostenuto che il lavoro minorile rappresenta un fenomeno lesivo della salute del minore, per il suo sviluppo fisico ed intellettuale, che influisce negativamente sulla sua educazione e sulla sua formazione come persona⁵⁴. L'impiego dei bambini nel processo lavorativo è stato inteso come una sfida alla coscienza della comunità mondiale per cui dovrebbe essere abolito. A tal fine si rivela indispensabile l'adozione di misure politiche, economiche, sociali ed educative atte a garantire la realizzazione pratica del diritto all'insegnamento e alla formazione professionale che sono i presupposti per il libero sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani.

La Risoluzione respinge ogni politica di concorrenza fra gli Stati membri della comunità europea che si basi sulla riduzione del costo della manodopera mediante il ricorso al lavoro minorile e nell'intento di armonizzare le legislazioni nazionali in materia sollecita la Commissione a presentare una proposta di direttiva che determini l'innalzamento dell'età professionale a 16 anni (età coincidente con l'assolvimento dell'obbligo scolastico).

Sulla scia delle disposizioni della Carta Sociale Europea del 1961 è stata emanata la Carta Comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei lavoratori firmata a Strasburgo il 9 dicembre del 1989 che, relativamente alla Protezione dell'infanzia e degli adolescenti, conferma, negli articoli da 20 a 25 l'impegno alla lotta dello sfruttamento del lavoro minorile.

All'art 20 ribadisce che: “fatte salve le norme più favorevoli ai giovani, in particolare quelle che assicurino il loro inserimento professionale tramite la formazione, ed eccettuate deroghe limitate ad alcuni lavori leggeri, l'età minima di ammissione al lavoro non deve essere

⁵⁴ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, ESI, Napoli, 1994.

inferiore a quella in cui termina la scuola dell'obbligo né comunque ai 15 anni”.

La Carta stabilisce che la durata dell'orario dei minori di diciotto anni deve essere limitata (restando preclusa ogni elusione mediante il ricorso al lavoro straordinario) e che il lavoro notturno è vietato con l'eccezione per alcune categorie individuate nelle legislazioni nazionali (art. 22).

Infine nell'art. 23 prescrive che una volta terminata la scuola dell'obbligo il giovane benefici di una formazione professionale iniziale di congrua durata da realizzarsi durante l'orario di lavoro.

Più tardi nel 1992, il Parlamento europeo spinto dall'esigenza di formalizzare i diritti dei fanciulli a livello europeo ha emanato una Risoluzione con cui ha chiesto alla Commissione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa di intensificare i suoi lavori in materia di diritto di famiglia e in particolare di adottare delle strategie che potessero favorire l'applicabilità della Convenzione dei diritti dell'uomo anche ai bambini (paragrafo 5).

Nella Risoluzione si sottolinea come l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale determinino in buona parte la successiva vita da adulto nonché una stabilità nello sviluppo armonico ed equilibrato del minore. Da qui la necessità di porre in essere strumenti comunitari specifici che basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l'integrazione europea comporta per i minori in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli stati membri (paragrafo 4).

A questo proposito è stato rivolto un invito agli Stati a nominare un difensore dei diritti dell'infanzia allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, che si faccia carico di richieste e lamentele e che vigili

sull'applicazione delle leggi informando e orientando l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo (paragrafo 6).

I principi su esposti, accolti esplicitamente nella versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea del 1997, trovano puntuale realizzazione sul piano del diritto derivato e della sua attuazione nell'ordinamento interno. Così nell'area disciplinata dalla direttiva n. 93/104/CE concernente principi generali in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, pause, riposi settimanali, ferie e lavoro notturno si iscrive la normativa speciale dei tempi di lavoro e dei riposi dei minori. Si tratta della direttiva 22 giugno 1994, n. 94/33/CE⁵⁵ relativa alla protezione dei giovani sul lavoro⁵⁶ cui il decreto 4 agosto 1999 n. 345, successivamente corretto ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, ha dato esecuzione "riscrivendo" la legge n. 977/1967.

La Direttiva n. 94/33 CE rappresenta la prima disciplina organica vincolante gli Stati membri⁵⁷ in materia di lavoro minorile, è un documento che riguarda le casistiche relative al lavoro minorile sia che si tratti di bambini, sia di adolescenti minori di diciotto anni e che impegna gli Stati a provvedere affinché l'età minima di ammissione al lavoro o all'impiego non sia inferiore all'età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalle legislazioni nazionali né in ogni caso ai quindici anni (art. 1, seconda parte del comma 1).

La Direttiva offre una chiara panoramica dell'ambito applicativo sia a livello soggettivo che oggettivo per garantire un'uniformità di applicazione e d'interpretazione della disciplina nel rispetto della volontà del legislatore comunitario.

⁵⁵ La direttiva è fonte secondaria di diritto comunitario vincolante gli Stati solo nel risultato *ex art.* 249 del Trattato CE come modificato dall'art. G60 del Trattato di Amsterdam.

⁵⁶ M. MISCIONE, *Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, IPSOA, Milano, 2002. La direttiva dà esecuzione all'art. 15 della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, la quale dispone l'adozione di specifiche forme di protezione per i gruppi a rischio particolarmente esposti.

⁵⁷ Norme sul divieto del lavoro dei bambini, attività culturali, obblighi generali del datore, divieto del lavoro dei giovani, orario di lavoro, lavoro notturno, sui periodi di riposo, sulle pause, su lavori di adolescenti in caso di forza maggiore.

Il campo di applicazione del documento è circoscritto dall'art. 2⁵⁸ a tutte le persone di età inferiore ai diciotto anni che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro definito tale dalla legislazione di ciascun Stato membro. Al secondo comma sono stabilite le situazioni in cui il lavoro può essere subordinato ad una autorizzazione preliminare e cioè quando l'assunzione dei bambini è finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario. In ognuno di questi casi sarà lo Stato stesso a determinare le condizioni di lavoro e le modalità della procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare (art. 5).

La disposizione dell'articolo 6 della Direttiva disciplina gli obblighi del datore di lavoro; questo dovrà prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute del minore tenendo conto dei rischi specifici di cui all'art. 7 riguardanti sicurezza, salute e sviluppo. La valutazione dovrà essere fatta prima dell'inizio dell'attività lavorativa e comunque ad ogni modifica delle condizioni lavorative stessa.

E' sancito il divieto assoluto di impiego al lavoro per i minori che non hanno raggiunto l'età professionale nel caso di attività che vadano al di là della capacità fisica e psicologica, che implicino esposizioni ad agenti tossici o di altro genere, che provochino danni o effetti nocivi o che mettano in pericolo la salute.

La logica rigidamente protettiva riguardante l'orario di lavoro è progressivamente attenuata fino a raggiungere soprattutto per effetto della direttiva n. 93/104/CE⁵⁹ un assetto sostanzialmente elastico⁶⁰.

Nelle disposizioni della direttiva n. 94/33 si stabilisce che i bambini e gli adolescenti che frequentano la scuola dell'obbligo non possono lavorare

⁵⁸ La direttiva n. 94/33/CE utilizza il termine "giovani" per indicare i minori degli anni diciotto. Nella nostra legislazione più recente invece, il termine indica di regola i soggetti tra i diciotto e i venticinque anni d'età i cui parla il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio del 2000.

⁵⁹ La direttiva n. 93/104/CE dopo aver stabilito il concetto di "orario di lavoro", sia pure con una disciplina dal carattere minimale ampiamente derogabile dalla contrattazione collettiva, ha superato il parametro rappresentato dall'orario normale giornaliero di lavoro a favore dell'orario globale massimo settimanale, pari a 48 ore comprensive dello straordinario.

⁶⁰F. CARINCI, *Il tempo di lavoro*, in *Diritto del lavoro. Commentario. Il rapporto do lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di C. CESTER, Torino, 1998.

in media più di 15 ore settimanali e che al di fuori delle ore di lezione o durante le vacanze, l'orario di lavoro non può superare le 8 ore al giorno e le 40 settimanali. Il lavoro notturno invece, è tassativamente vietato dalle 23.00 alle 7.00 o dalle 22.00 alle 6.00⁶¹.

Negli anni successivi gli interventi comunitari hanno centrato l'attenzione sulle questione riguardante l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile anche fuori dall'UE e infatti nel 1997, dieci anni dopo l'adozione della Risoluzione del 1987, l'Assemblea ha emanato due importanti documenti⁶² sulla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile⁶³: la Risoluzione sull'etichettatura sociale del 15 maggio e la Risoluzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile⁶⁴.

Con il primo documento il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa delle OGN (organizzazioni non governative) promotrici della campagna "Abiti puliti" e delle altre azioni volte a favorire marche commerciali eque. Si invita la Commissione a sostenerne le attività concedendo loro una sovvenzione affinché possano moltiplicare le loro azioni. E' inoltre richiesta l'elaborazione di una direttiva sull'etichettatura sociale dei prodotti tessili, degli abiti e delle calzature, indicando che sono stati rispettati i diritti dei lavoratori.

Con la Risoluzione del 20 novembre del 1997 il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di applicare nella sua integrità la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e di eliminare le forme di lavoro più

⁶¹ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, cit.

⁶² Parte della dottrina dubita però della efficacia di tali provvedimenti; in G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Editori Laterza, Bari, 2000: "Contro il fenomeno del lavoro minorile a poco sono servite le clausole sociali introdotte nei trattati di cooperazione economica tra gli Stati con le quali si vieta alle imprese cui vengono decentrate le attività lavorative di servirsi di manodopera minorile con forme di sfruttamento. Così come scarsa effettività presentano i codici di condotta delle imprese multinazionali elaborati con l'iniziativa delle organizzazioni sindacali, ma con vincolatività solo all'interno del corpo sociale da cui promanano".

⁶³ Discussione dell'Assemblea del 26 giugno 1997 (ventiduesima seduta). V.Doc. 7840, rapporto del Comitato degli affari sociali, familiari e sanitari. Testo adottato il 26 giugno 1997.

⁶⁴ La Risoluzione del 1997 è stata tradotta per il nostro Paese nella "Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" che costituisce la traduzione del *Programma* sottoscritto dal Governo italiano e le parti sociali nella conferenza internazionale svoltasi ad Oslo nel novembre 1997.

intollerabili per i bambini⁶⁵. Si tratta di un documento con cui da un lato si vogliono mettere in atto azioni integrate che puntino alla prevenzione, investano sulla educazione e formazione, attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne. Dall'altro si invitano le parti sociali ad impegnarsi per definire codici di condotta per settori o per imprese affinché siano rispettati i diritti umani fondamentali e sia eliminato lo sfruttamento del lavoro minorile⁶⁶.

Infine durante la cinquantaseiesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani dell'11 aprile del 2000, l'Unione europea ha presentato la sua Dichiarazione sui diritti del fanciullo incoraggiando gli Stati inadempienti a ratificare le Convenzioni n. 138 e n. 182 dell'ILO⁶⁷. Nel documento si fa richiesta agli Stati di fare uno sforzo ulteriore per rendere possibile studi approfonditi sugli abusi commessi sui minori e di adottare disposizioni in materia di procedimenti penali a carico degli organizzatori delle attività lavorative che vedono il coinvolgimento illegale di minori.

Nella Dichiarazione del 2000 si è parlato del ruolo fondamentale dell'impegno civile che deve concretizzarsi in azioni positive per mezzo delle parti sociali, dei mezzi di comunicazione e delle organizzazioni non governative (ONG) attraverso strategie che tengano conto di:

- una chiara politica nazionale,
- dello stanziamento di risorse per la sua realizzazione,
- di ricerche sistematiche condotte da esperti,
- del riesame della legislazione per renderla conforme agli standard sociali posti dal Consiglio,

⁶⁵ Il Consiglio d'Europa, sempre nel 1997 ha emanato una Raccomandazione sulla lotta allo sfruttamento minorile come priorità, con particolare attenzione alle forme più intollerabili.

⁶⁶ In rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali, *Minori Giustizia*, Franco Angeli, 3/1998.

⁶⁷ Sul punto la Commissione ha emanato una Raccomandazione 2000/581/CE del 15 settembre, relativa appunto alla ratifica della Convenzione n. 182 OIL riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione.

- del rafforzamento dei servizi ispettivi scolastici e del lavoro.

1.3. EVOLUZIONE E SIGNIFICATO POLITICO SOCIALE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

L'attuale disciplina legislativa riguardante il lavoro minorile è il risultato di una serie di vicende storiche, legislative e giuridiche che hanno portato ad una produzione normativa che oggi vanta parecchi decenni di evoluzione.

Il legislatore pur preoccupandosi di regolamentare la problematica giovanile fin dalle origini della industrializzazione della società italiana, ha spesso fondato le sue scelte di politica normativa più nell'interesse pubblico genericamente inteso che sulle esigenze più specifiche di tale categoria di lavoratori.

In Italia si incominciò ad affrontare il problema del lavoro minorile alla fine del XIX secolo adottando al riguardo una disciplina legislativa di tutela "speciale"⁶⁸ (e riconosciuta necessaria anche nei confronti delle donne), in ritardo rispetto ai provvedimenti adottati da altri ordinamenti europei come Francia e Inghilterra che avevano già provveduto ad una

⁶⁸ Così viene chiarito il differente significato che viene attribuito al termine "speciale" che contraddistingue la legislazione protettiva sia dei fanciulli che delle donne: F. CARINCI, R. DE LUCA TOMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro 2- Il rapporto di lavoro subordinato*, UTET, 1989, p. 111-112: "tale disciplina fu tradizionalmente ispirata ad una logica protettiva di tutela particolare, determinata principalmente dalla valutazione discriminante delle caratteristiche psicofisiche di immaturità e debolezza di tali categorie di lavoratori".

regolamentazione legislativa⁶⁹. Si trattava comunque di poche e frammentarie disposizioni legislative di cui l'unica⁷⁰ sensibile ai problemi dei fanciulli lavoratori riguardava la previsione di "una fattispecie di reato" consistente nell'impiego dei minori di diciotto anni nelle professioni girovaghe alla quale era collegata la pena del carcere e di una multa a carico di genitori, tutori, intermediari o altri che profittassero dell'impiego del minore.

Paradossalmente il problema dei minori venne affrontato solo da un punto di vista di pubblica sicurezza dando la possibilità ai funzionari dei comuni di effettuare una sorta di schedatura di tutte le persone, adulte e non, dedite alle professioni ambulanti. Si badò a non intralciare l'espansione della appena nata industria italiana lasciandola libera da ogni vincolo organizzativo e mantenendo una forza lavoro più economica⁷¹.

Le prime disposizioni legislative di un certo rilievo si rinvennero nelle leggi 18 giugno 1902 n. 242 e 7 luglio 1907 n. 416, unificate dal T.U. delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con r.d. 10 novembre 1907 n. 818. Nel documento si stabiliva un massimo di durata del lavoro giornaliero corrispondente a 11 ore per i fanciulli dai dodici ai quindici anni; inoltre si sanciva il divieto di lavoro notturno per le donne e i fanciulli.

Durante la prima metà del 1900, gruppi di intellettuali di vari paesi europei iniziarono ad opporsi all'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e nelle miniere. Tra le motivazioni addotte al fine di provocare un intervento statale sui problemi dello sfruttamento del lavoro infantile c'era la convinzione che il degrado derivante dall'impiego prematuro dei giovani nelle attività lavorative avrebbe implicato in futuro, oltre al decadimento

⁶⁹ L. RIVA SANSEVERINO, *Diritto sindacale*, UTET, Torino, 1968, p. 3-69.

⁷⁰ Si tratta della legge 31 dicembre del 1873, n. 1733 che vietava di "impiegare fanciulli di età inferiore ai diciotto anni in professioni girovaghe".

⁷¹ G. FALCUCCI, *Lavoro femminile e minorile. Legislazione vigente, giurisprudenza, circolari ministeriali*, Milano, 1973.

fisico ed intellettuale della società, ulteriori conseguenze anche sul piano dello sviluppo economico e industriale del paese nonché su quello dell'organizzazione sociale e familiare.

Fine della legislazione sociale di inizio XX secolo fu innanzitutto evitare un logoramento eccessivo della forza lavoro restringendo il potere contrattuale degli imprenditori, limitando il lavoro notturno, regolamentando le pause lavorative comprensive di riposi settimanali, festive e feriali, comminando in caso di violazione da parte del datore di lavoro sanzioni amministrative e penali a suo carico⁷².

Le difficoltà incontrate nel tentativo di superare la persistente situazione di sfruttamento e sottotutela portò tuttavia ad affrontare il problema attraverso l'adozione di provvedimenti che avevano un largo raggio di applicazione e che prendevano in considerazione non solo la situazione dei minori ma anche delle donne. Tuttavia si dovette attendere qualche decennio per l'emanazione di una legge unitaria capace di stabilire criteri e regole sufficientemente evoluti di tutela del lavoro di donne e fanciulli.

Le due situazioni furono accomunate dalla legge 26 aprile 1934 n. 653 che si preoccupava della protezione delle "mezze forze"⁷³ di lavoro (lavoratori in età giovanile e donne) con particolare riguardo alla tutela della integrità fisica, morale e della salute, messe in pericolo dall'impiego al lavoro di persone in età ancora immatura e di sesso femminile eventualmente in prestazioni troppo pesanti e in condizioni di eccessiva insalubrità e pericolosità (per i giovani con pregiudizio della educazione e istruzione).

Questa legge mostrò carenze notevoli rispetto alla normativa internazionale ed evidenti furono i limiti di tale disposizione di legge. Essa

⁷² R. RIVA SANSEVERINO, *Il lavoro dei minori e la sua protezione giuridica*, in *Rassegna del Lavoro* 1968, I.

⁷³ M.R. SAULLE, *La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, cit.

infatti escludeva interi settori dell'economia come l'agricoltura e situazioni di lavoro come quello a domicilio o nelle imprese familiari dove maggiore era il problema dello sfruttamento della manodopera giovanile. Inoltre la norma fu scarsamente osservata a causa della debolezza dei mezzi sanzionatori e degli apparati ispettivi.

Con la seconda guerra mondiale la situazione andò peggiorando soprattutto in quelle aree dove più gravi erano le esigenze di tutela: il sud sottosviluppato, l'agricoltura e le aziende familiari che occupavano la gran parte dei minori. Alle scarse condizioni igieniche e di lavoro si aggiunse una diffusa prassi di sottoretribuzione e dequalificazione del lavoro minorile⁷⁴.

In una fase più evoluta del diritto del lavoro si prospetta una ulteriore linea di tutela del lavoro delle categorie deboli: quella indicata e garantita dal nostro ordinamento per la prima volta nell'articolo 37, primo comma della Costituzione, della parità di trattamento nel lavoro.

Con la Carta Costituzionale del 1948 (che all'articolo 1 parla dell'Italia come “una Repubblica democratica fondata sul lavoro”) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina specifica in tema di diritto del lavoro dal carattere programmatico che però appare incapace di soddisfare le impellenti esigenze dei lavoratori. In particolare l'art. 37 separa il lavoro delle donne da quello dei minori e nei commi 2 e 3 sancisce tre principi fondamentali a tutela dei ragazzi.

L'accostamento del lavoro dei minori e delle donne tuttavia è durato fino ad anni 60 inoltrati. Tale collegamento è stato superato in parte dalla L. 977/67 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti che costituisce una disciplina generale ed organica, autonoma rispetto alla disciplina del lavoro femminile. In parte dalle leggi : 903/1977 e 125/1991 che stabiliscono rispettivamente la parità uomo donna abrogando, peraltro,

⁷⁴ T. TREU, *Commento all'art. 37 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, op. cit.

buona parte della normativa specifica per le donne e statuendo la promozione delle pari opportunità.

1.3.1. TUTELA COSTITUZIONALE: ART 37 COST.

Nella nostra Carta Costituzionale la tutela del minore trova un'adeguata affermazione i cui principi cardine ricorrono non solo nella Convenzione dell'ONU attuata con legge 27 maggio 1991 n. 176⁷⁵ ma anche nella Convenzione di Strasburgo aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996⁷⁶.

In occasione dei lavori preparatori del testo costituzionale, il Costituente ha mostrato consapevolezza dell'esistenza di problemi fino a quel momento trascurati come appunto il lavoro minorile e la tutela del minore.

Nel progetto di Costituzione presentato all'Assemblea Costituente nel gennaio del 1947, nel Titolo terzo "Rapporti Economici" mancavano dell'attuale art. 37 sia la parte riguardante la previsione del minimo di età per il lavoro salariato (art. 37, comma 2), sia la parte riguardante la tutela del lavoro dei minori e della parità di retribuzione (art. 37, comma 3). Nel testo definitivo la norma venne completata nella formulazione attuale per

⁷⁵ ILO, *Sintesi del rapporto sulle forme più intollerabili di sfruttamento del lavoro dei bambini*, in *Atti parlamentari XIII legislatura, Commissione XI, allegati*; ILO Ginevra, Conferenza internazionale del lavoro, 86° sessione 1998, Rapporto VI, *Il lavoro minorile nel mondo. L'intollerabile nel mirino*, edizione italiana a cura del Centro internazionale di formazione dell'ILO.

⁷⁶ G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari, 2000, p.196.

ciò che riguarda i minori ed è così concepita: "La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione".

La disciplina riguardante il lavoro minorile è inserita dal costituente in un vasto programma di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza che impegna la Repubblica a favorire gli istituti necessari a realizzarlo (art. 31) attraverso interventi specifici sul piano della garanzia della salute, dell'istruzione scolastica e professionale e del diritto allo studio⁷⁷.

Si parla di ampio ambito di tutela offerto dalla Costituzione perché è possibile rinvenire le radici del sistema normativo inerente al lavoro dei minori nell'art. 1 della Costituzione che pone il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) a base della Repubblica. Tale norma conduce al riconoscimento delle posizioni giuridiche soggettive di cui alle disposizioni degli artt. 4, 35 e 37 C. e in questo contesto il lavoro rappresenta l'espedito attraverso cui si realizza l'eguaglianza concepita come parità sociale di tutti i cittadini; è affermazione del principio di giustizia sociale.

L'art. 37 ai commi 2 e 3 sancisce tre principi fondamentali:

- riserva di legge in tema di età minima per l'ammissione al lavoro,
- riconoscimento di una tutela speciale per il lavoro minorile,
- diritto del minore a percepire a parità di lavoro la stessa retribuzione⁷⁸ del lavoratore adulto.

1.3.1.1. Età minima e tutela del lavoro minorile con speciali norme

⁷⁷ T.TREU, *Commento all'art. 37 Cost.*, in *Commentario della Costituzione Branca*, Bologna, 1979.

⁷⁸ Nel caso dei minori la parità è prevista per la sola retribuzione perché le differenze fisiche e psichiche rispetto al lavoratore adulto impongono l'adozione di una disciplina speciale che tuteli la posizione del minore.

Il requisito della minore età previsto nel secondo comma dell'art. 37 rappresenta l'unico motivo per una disciplina speciale in deroga al principio assoluto di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui al primo comma dell' art. 3 della Costituzione.

Il lavoro dei minori⁷⁹ riceve una specifica tutela nella carta costituzionale sotto due profili e attraverso due distinte disposizioni: il secondo comma dell'art. 37 rinvia alla legge per la determinazione del limite minimo di età del "lavoro salariato" mentre il terzo comma affida alla Repubblica⁸⁰ il compito di fissare norme speciali per la tutela dei minori.

Per "lavoro salariato" si intende non solo il lavoro subordinato ma anche quello parasubordinato che per i caratteri della continuità e del coordinamento potrebbe risultare egualmente incompatibile con lo sviluppo della personalità del minore⁸¹. Il carattere apparentemente riduttivo dell'espressione si giustifica in base alla considerazione secondo cui il legislatore ha evidentemente considerato che il fenomeno del lavoro dei fanciulli si verifichi soprattutto nelle occupazioni di livello inferiore prevalentemente manuali.

⁷⁹ R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1996, a proposito dell'espressione "lavoro dei minori" solleva un problema di definizione: alla luce della considerazione secondo cui l'età giovanile si lega all'espressione di minorità, sottolinea come anche la Costituzione nel prendere in considerazione il lavoro giovanile (art. 37) adotta l'espressione "lavoro dei minori". L'autore evidenzia come in questo ambito il termine "minore" evochi l'immagine ormai consolidata nella tradizione giuridica di un soggetto ancora incapace e quindi bisognoso di particolare protezione. In questo senso si attribuisce al termine un duplice contenuto: negativo perché si riferisce a soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età e quindi la piena capacità; positivo, connesso alla determinazione dei soggetti che per l'età raggiunta possono legittimamente prestare il lavoro e hanno diritto ad usufruire di un particolare regime protettivo.

⁸⁰ Quanto al riferimento alla Repubblica, G.ASSANTE, P.GIANNINO, F.MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari, 2000, p. 197 : "L'art. 37 fa riferimento alla Repubblica e quindi non solo lo Stato apparato e le altre istituzioni pubblicistiche, ma anche le forze sociali che si muovono all'interno dell'ordinamento generale dello Stato".

⁸¹ In questo senso la soluzione è stata accolta dal legislatore ordinario nella legge n. 977/1967.

La tutela dovrebbe tener conto dell'interesse dei minori con la predisposizione di norme che proteggano non solo l'integrità fisica e la moralità ma anche il godimento dei diritti inviolabili riconosciuti al minore a garanzia del processo di formazione e autonomia.

Attualmente il requisito generale di ammissione al lavoro è il compimento del quindicesimo anno di età per i lavori industriali ma è prevista anche la possibilità al compimento del quattordicesimo anno di età di poter essere avviati ai lavori leggeri non industriali oppure nell'industria attraverso i contratti di apprendistato (tuttavia spesso la contrattazione collettiva ha impedito tale possibilità innalzando il limite di età a quindici anni).

Il requisito soggettivo dell'età o della capacità giuridica rispetto al rapporto di lavoro presupponendo una prestazione personale del lavoratore, esige il raggiungimento da parte del minore di un'adeguata maturità psico-fisica. Questa disposizione indica che la Costituzione considera meritevole di garanzia l'interesse generale a che i cittadini non siano ammessi a lavorare prima di aver raggiunto l'età giusta. Allo stesso modo riserva alla legge la competenza a disporre in materia allestendo all'uopo un apparato pubblicistico di interventi e sanzioni idoneo ad imporre l'effettiva osservanza dei limiti fissati.

La riserva di legge di cui al secondo comma dell'art. 37 è stata spiegata da parte della dottrina⁸² sostenendo che il costituente, alla luce delle continue evoluzioni della realtà socio-economica e tecnologica e per le molteplici estrinsecazioni dell'attività produttiva, probabilmente non ha ritenuto opportuno estendere il contenuto della garanzia sull'età minima a qualsiasi attività di lavoro.

⁸² R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti Giuridici*, Cedam, Padova, 1996.

Si tratta di una disposizione (quella del secondo comma dell'art. 37⁸³) che ricalca il criterio adottato nella disposizione dell'art. 36, secondo comma, che rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione del più generico requisito della durata massima della giornata lavorativa.

Si può dire che in questo rinvio alla legge sia implicita la statuizione del principio secondo cui il requisito minimo di età debba essere sancito in misura congrua tenendo presente le esigenze di ordine pubblico che si vogliono perseguire.

L'attuazione concreta della tutela e la definizione del suo ambito di efficacia sono rimesse alla valutazione di opportunità del legislatore le cui scelte rimangono valutabili sotto il profilo generale della ragionevolezza del trattamento di favore rispetto agli obiettivi costituzionali.

1.3.1.2. Parità di lavoro a parità di retribuzione

L'affermazione della parità di trattamento è fondamentale per eliminare alla radice le vecchie discriminazioni per cui i bambini renderebbero di meno o avrebbero meno bisogno di guadagnare.

Il terzo comma dell'art. 37 disponendo che la Repubblica garantisce il diritto alla parità di retribuzione ai minori lavoratori, riconosce i lavoratori minorenni titolari di un diritto immediatamente azionabile il cui

⁸³ T. TREU, *Commento all'art. 37 Cost.*, in G. Branca, *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1979. E' stato proposto in sede costituente di fissare costituzionalmente l'età minima di accesso al lavoro a sedici anni ma la proposta venne contestata e poi accantonata sulla base della motivazione che una simile definizione avrebbe pregiudicato l'elasticità del precetto necessaria per adeguarlo alle diverse situazioni produttive o organizzative in cui si svolge il lavoro.

contenuto si determina in modo diretto e concreto con riferimento al trattamento retributivo spettante per lo stesso lavoro⁸⁴ ai maggiori di età.

Parte della dottrina⁸⁵ ha ritenuto questo criterio di disciplina non strettamente attinente alle speciali esigenze di tutela del lavoro giovanile ma giustificato piuttosto dalla preoccupazione di evitare che una condizione soggettiva del lavoratore, quella inerente alla sua età, possa offrire una occasione o un pretesto per operare a suo danno un'ingiusta discriminazione nel trattamento retributivo. L'obbligo di parità del trattamento retributivo nel rapporto di lavoro è, nel nostro ordinamento, frutto della sovrapposizione di diversi principi: quello di proporzionalità e quello di non discriminazione. Il primo inibisce difformità di trattamento in presenza di uguali prestazioni quantitative e qualitative; il secondo più specificatamente di discriminare sulla base dello stesso presupposto fra uomo e donna e fra adulti e minori.

Con il termine "minori" si intende fare riferimento a tutti coloro che ricevono un trattamento diverso (inferiore) a causa della minore età e quindi non solo ai minori in senso proprio (adolescenti dai 15 ai 18 anni), ma anche ai lavoratori in età tra i 18 e i 20 anni.

L'enucleazione in concreto del principio posto dall'art. 37, comma 3, è stata fatta in un'occasione precisa e cioè nell'esame delle clausole dei contratti collettivi che predevano la maturazione degli scatti di anzianità solo a partire dal ventunesimo anno di età (in cui al tempo si diventava

⁸⁴ G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari 2000, p. 210: "Per parità di lavoro deve intendersi la parità di qualifica dovendosi ritenere che siano in contrasto con l'art. 37 Cost. le interpretazioni che facciano riferimento al rendimento del lavoratore rilevante anche per gli adulti, soltanto in relazione alle modalità di lavoro, come nel cottimo, o nelle singole situazioni come inadempimento del lavoratore". Cass., Sez. Lav., 14 giugno 1976, n. 2188, in *Archivio civile Corte di Cassazione*: "fissate le mansioni e la qualifica si ha parità retributiva indipendentemente dalla parità di rendimento del lavoratore minorenni rispetto al maggiorenne".

⁸⁵ R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1996. Si tratta di una preoccupazione analoga a quella a cui si ispira l'art. 37, primo comma, quando stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. In questo senso sembra permanere un punto significativo di convergenza nella disciplina giuridica del lavoro femminile e di quello giovanile.

maggioresni⁸⁶) determinando così una discriminazione fra maggiori e minorenni. I magistrati che erano stati chiamati a giudicare sulla legittimità di quelle clausole contrattuali che attribuiscono ai lavoratori minorenni una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori adulti, hanno decisamente scelto la via della totale parificazione delle due posizioni lavorative, negando rilevanza all'elemento "età" quale fattore di discriminazione sul piano complessivo del trattamento retributivo. La Cassazione⁸⁷ in particolare ha dichiarato la nullità di quelle vecchie clausole e ha precisato il contenuto del principio di parità di cui all'art. 37 Cost.

All'epoca del dibattito i sindacati hanno concordemente ritenuto importante considerare come elemento rilevante per una predeterminazione equa della retribuzione, il "rendimento" dell'attività lavorativa del minore rispetto all'attività del lavoratore adulto di pari qualifica per la stessa unità di tempo. E' infatti questo l'argomento fondamentale di chi intende attribuire rilevanza alla discriminazione in base all'età all'interno del rapporto di lavoro. Tuttavia i consensi intorno a tale teoria cessano di essere unanimi e si diversificano notevolmente. Secondo una prima prospettazione⁸⁸ pur ammettendosi l'illegittimità delle clausole contrattuali collettive che distinguono l'ammontare della retribuzione sulla base dell'età del lavoratore, l'art. 37 rinvierebbe alla puntuale valutazione del giudice l'individuazione del rendimento in concreto manifestato dal minore in occasione del singolo rapporto di lavoro.

Diversa e più aprioristica è la posizione, peraltro maggioritaria, di chi assume quale presupposto indefettibile dell'art. 37 Cost. una situazione di

⁸⁶ L'abbassamento della soglia della minore età al diciottesimo anno è stata disposta dalla legge 8 marzo 1975 n. 39.

⁸⁷ Cass., Sez. I, 11 agosto 1981, n. 4901, in *Archivio Civile Corte di Cassazione*; Cass., Sez. Lav., 20 giugno 1990, n. 6180, in *Archivio Civile Corte di Cassazione*: "Le clausole contrattuali collettive che prevedono discriminazioni salariali o che negano scatti di anzianità per i lavoratori maggiori degli anni 21 e di età inferiore sono ritenute nulle a meno che le differenziazioni non derivino da obiettive e dimostrate incidenze sulla qualità e quantità dell'apporto di collaborazione e dell'attività dell'impresa. Se le clausole contrattuali che prevedono differenze di trattamento non si fondano su obiettive differenze di quantità e qualità del lavoro, sono nulle perché in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost".

⁸⁸ ESPOSITO, *La giusta retribuzione femminile*, in MGL, 1958, p. 287.

fatto in cui il minore prescindendo da qualsiasi indagine concreta, ha un rendimento inferiore. A questo proposito si è parlato di rendimento medio del lavoro dei minori, inferiore a quello del lavoro degli adulti a causa di una serie di ragioni universalmente riconosciute ed accettate: la minore esperienza, la scarsa preparazione tecnica, il minor senso di responsabilità.

La prima pronuncia significativa risale al 1978⁸⁹ ma già nel 1980 le Sezioni Unite avevano chiarito la questione⁹⁰: non si può discriminare fra maggiorenne e minorenni né per scatti di anzianità, né per l'indennità di contingenza⁹¹, né in generale per qualunque elemento retributivo. Escluso quindi, che l'espressione "a parità di lavoro" contenga un richiamo al "rendimento" del minore (soggettivo o medio) bisogna indirizzarsi verso una direzione che prescinda dagli elementi di giudizio ricavabili da presupposti di fatto. Le Sezioni unite⁹² non a caso infatti, hanno precisato che la parità di trattamento è una parità non solo nei minimi (la retribuzione cosiddetta oggettiva) ma anche per ogni altro trattamento corrisposto in concreto (retribuzione cosiddetta soggettiva).

1.3.2. LEGGE 17 OTTOBRE 1967, n. 977

I principi sanzionati nella Costituzione dall'art. 37, secondo e terzo comma, influenzarono la struttura complessiva della legge n. 977 del 1967

⁸⁹ Cass., 21 giugno 1978, n. 3060, in *Orient.giur.lav.*, 1978,687.

⁹⁰ Cass. Sez. un., 22 ottobre 1980, n. 5678, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 756; Cass. Sez. un., 16 ottobre, n. 5541, in *Foro It.*, 1982, I, 243).

⁹¹ Cass., 5 aprile 1982, n. 2594, in *Rep. Foro It.*, 1982, voce <Lavoro (rapporto)>, n. 1256; Cass., 19 dicembre 1983, n. 7495, in *Foro It.*, 1984, I, 2567.

⁹² Cass., Sez. Lav., 10 agosto 1993, n. 9451, in *Rep. Foro It.*, 1993, voce lavoro (rapporto) n. 977.

sul lavoro dei minori, tuttavia prima dell'emanazione della legge stessa il legislatore uniformò la disciplina preesistente alle Convenzioni n. 59 e n. 60 dell'I.L.O.⁹³ ratificate dall'Italia nel 1958 con la l. 29 novembre 1961.

La separazione definitiva del lavoro delle donne e il lavoro dei minori sancita dalla norma corrispose all'evolversi del contesto sociale e all'emersione di nuove esigenze di tutela. Mentre per le donne il problema era garantire il loro pieno inserimento a parità di condizioni con gli uomini nell'attività produttiva, per i fanciulli e gli adolescenti era necessario provvedere ad una disciplina normativa che fosse in grado di fornire strumenti adatti per garantire un'efficace protezione fisica e morale. Bisognava predisporre un sistema di norme per evitare i riflessi dannosi che una continua attività del lavoro può determinare sui giovani organismi in fase di sviluppo.

Con la legge 977/1967 è stata definita per la prima volta una disciplina organica di tutela che fissa l'età minima legale per l'ammissione al lavoro delineandone regole e vincoli diversificati in base all'età e ai settori di produzione. Essa è infatti condizionata da tre componenti quali la individuazione dei lavori in leggeri, pesanti o insalubri; la presenza di particolari circostanze che richiedono una più puntuale tutela della salute e della moralità dei minori; il rispetto dell'obbligo scolastico⁹⁴.

Secondo questa prospettiva si muove l'art. 1 che distingue a livello terminologico tra "fanciulli" e "adolescenti" intendendo con il primo termine i minori che non hanno compiuto i 15 anni e con il secondo i minori tra i 15 e i 18 anni.

Si tratta di due nozioni di ordine generale, basti pensare che rispetto ad altre attività lavorative specificate dalla legge sono previsti altri termini di età: di 16 o 18 anni per certi lavori, pesanti o pericolosi individuati con il

⁹³ Ogni stato membro dell'O.I.L. è tenuto a sottoporre, nel termine di un anno dalla chiusura della conferenza, la raccomandazione o la convenzione alle autorità nella cui competenza rientra la materia al fine di trasformarla in legge o do adottare adeguati provvedimenti di altro ordine.

⁹⁴ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, op. cit.

D.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432 (ai sensi dell'art 6 l. 977/1967), di 14 anni per il lavoro domestico e per il lavoro leggero non industriale compatibilmente con gli obblighi scolastici.

Era prevista la piena tutela legislativa nei confronti dei minori addetti ai lavori agricoli⁹⁵, prima protetti esclusivamente riguardo ai limiti massimi di peso di cui potevano essere gravati fino ai 17 anni di età. La situazione lavorativa dei minori impiegati nei servizi familiari⁹⁶ e nei lavori a domicilio non era presa in considerazione dalla legge se non per la previsione della riduzione dell'età minima ai 14 anni (art. 3) per la generica ammissione al lavoro. Analogo limite e analoghe condizioni si trovano al successivo art. 4 per i lavori nelle attività non industriali, subordinatamente alla circostanza che il lavoro non venga prestato “durante la notte e nei giorni festivi” e trattasi di “lavori leggeri” (che sono definiti nel D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).

La disciplina prevista dalla norma appariva a prima vista allineata agli standards internazionali ma in realtà le disposizioni non vennero scrupolosamente applicate, infatti fino al 1999 la legislazione italiana si è mostrata inadempiente rispetto sia alla Direttiva Comunitaria 94/33 sia alla Carta Sociale Europea del 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 929/1965), che fissano l'età professionale a 15 anni senza possibilità di deroga con un'unica eccezione riguardante i lavori leggeri (di cui parla l'art. 7 della Carta Sociale Europea). Questa non conformità è stata superata con il decreto legislativo n. 345 del 1999 che ha definitivamente fissato l'età professionale a quindici anni, diciotto per i lavori pericolosi,

⁹⁵ Il limite trae origine dalla Convenzione O.I.L. 10 del 1921. La legge n. 653 del 1934 non contemplava il lavoro agricolo. L'innovazione appare importante perché ha coperto settori fino ad allora privi di protezione come il lavoro agricolo che veniva considerato svolto in un ambiente lavorativo sano e familiare (M.E. Cavalli, *Tutela del lavoro minorile e occupazione abusiva dei minori dei minori nel lavoro agricolo: la "tratta dei calzoni corti"*, in *Diritto di famiglia*, 1982, 77).

⁹⁶ A. PELAGGI, *Le norme sul lavoro dei minori*, in *Securitas*, n. 177, I, 1977: La natura, le caratteristiche e l'ambiente favorevole allo sviluppo del minore giustificano l'abbassamento dell'età professionale a 14 anni.

faticosi e insalubri ed ha abolito qualsiasi deroga all'età professionale compresa la possibilità per i fanciulli di svolgere lavori leggeri.

Negli artt. 3 e seguenti la legge prevede due generali requisiti di ammissibilità al lavoro secondo cui:

- le condizioni di lavoro devono essere idonee a garantire lo sviluppo fisico⁹⁷ e la moralità (art. 7)⁹⁸;
- il minore deve essere riconosciuto idoneo a svolgere la specifica prestazione oggetto del contratto sia prima l'assunzione sia dopo, con visita medica pagata dall'imprenditore ed eseguita da un ufficiale sanitario o da altro medico da lui designato (art. 8).

All'art. 4, comma 3⁹⁹, era stabilito che l'ispettorato del lavoro con parere conforme del prefetto e consenso di chi esercitava la patria potestà, poteva autorizzare l'utilizzo dei minori da 14 o 18 anni nella preparazione e nella rappresentazione di spettacoli o in riprese cinematografiche a patto che si trattasse di lavori non pericolosi o che non si protraessero oltre le ore 24. Attualmente la facoltà di rilasciare l'autorizzazione è conferita alla Direzione provinciale del lavoro secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. b), e dall'art. 6. D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

La disposizione del terzo comma dell'art. 4 è stata modellata su alcune raccomandazioni fatte dall'Organizzazione internazionale del Lavoro. La norma non indica l'età minima a partire dalla quale possa essere rilasciata tale autorizzazione probabilmente perché lo stesso "Bureau international du travail" (Convenzione n. 19, all'art. 5) lascia libera

⁹⁷ P. OLIVELLI, *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, Milano 1981. Al minore lavoratore si applica innanzitutto la normativa che ha ad oggetto la protezione della salute e della dignità del lavoratore in quanto tale, ma data la specialità del problema ad essa si aggiunge una tutela specifica ex art. 7. La protezione del lavoratore (anche adulto) sotto questo aspetto è tipica del sistema costituzionale (Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 1995) che consente l'espressione di ogni personalità, diversa dalle altre.

⁹⁸ M.T. VOLPE AMARANTE, *La disciplina del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti 1968* in *Quaderno Rassegna del lavoro*. Il ragazzo non può essere evidentemente ritenuto un "uomo in miniatura" ignorandone i particolari bisogni fisiopsichici e le molteplici esigenze dell'organismo in accrescimento e soprattutto la limitata possibilità lavorativa".

⁹⁹ Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 2° aprile 1994, n. 365, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

decisione a ciascuna legislazione nazionale senza limite alcuno di età inferiori a 15 anni. Età che comunque in considerazione di esigenze particolari, quali quelle teatrali e cinematografiche è suscettibile di essere abbassata a 10 anni.

La l. 977 detta una specifica regolamentazione riguardante l'orario di lavoro, le ferie pagate, l'assistenza medica gratuita, i riposi cui i minori hanno diritto.

Negli articoli 5¹⁰⁰, 6, 7 è fatto divieto di impiegare i fanciulli e gli adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Si tratta di disposizioni che si allineano perfettamente alla lettera d) dell'art. 5 della convenzione n. 79 dell'I.L.O. ed è proprio attraverso il richiamo della moralità che si esprime l'esigenza dello sviluppo armonico della personalità del minore che altrimenti può essere compromessa dalle incombenze faticose e pericolose¹⁰¹ legate al lavoro.

In particolare la disposizione dell'art. 7 data la sua generica formulazione dovrebbe essere idonea a garantire efficaci criteri di giudizio nel controllo sull'applicazione della legge¹⁰² ma una parte della dottrina¹⁰³ denuncia l'inadeguatezza della chiave interpretativa da essa fornita perché insufficiente a svolgere una funzione protettiva e preventiva. La giurisprudenza ha tratto dalla genericità dell'articolo un obbligo di

¹⁰⁰ L'art. 5 della legge (che vieta di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi su cariole, quando tale lavoro si svolge in particolare disagio e pericolo) prevede non una presunzione assoluta di responsabilità a carico dell'imprenditore nell'ipotesi in cui il fanciullo o l'adolescente adibito all'attività suddetta si infortuni, bensì una presunzione relativa superabile mediante la prova contraria diretta a dimostrare l'insussistenza della condizione dello speciale disagio e pericolo, mentre non hanno rilevanza le qualità soggettive del minore in relazione al suo sviluppo fisico e alla sua maturazione per precedenti esperienze lavorative o per studi compiuti. Cass.civ., Sez.lav., 3 settembre 1986, n. 5385, Tomà c. Inail.

¹⁰¹ Considerando il fatto che nell'ambiente lavorativo si trascorre gran parte della giornata è chiaro che questo debba essere per i minori anche luogo di educazione e formazione culturale e morale; a proposito Olivelli: "Si potrebbe obiettare che la legge omette di prevedere uno specifico obbligo del datore di prendersi cura del minore in quanto parte di un contratto"

¹⁰² L'art. 7 riesce nell'intento di focalizzare l'attenzione su problematiche già affrontate in altra sede (si pensi alla disposizione dell'art. 2087 che obbliga il datore ad adottare tutte le misure necessarie alla protezione dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, compatibilmente con la tipologia del lavoro prestato, la conoscenza e la tecnica, nonché all'art. 9 Statuto dei Lavoratori, che riconosce ai lavoratori il diritto al controllo di un ambiente lavorativo sano.

¹⁰³ A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2000. Il problema per il minore non è solo quello di vedere tutelata la sua integrità fisica o non intaccata la sua moralità. Il problema più rilevante è quello di vedere aiutato e non ostacolato o bloccato, il suo itinerario formativo.

vigilanza a carico del datore di lavoro che ha anche l'obbligo di prendersi cura del minore¹⁰⁴. Per la dottrina¹⁰⁵ concorde con questo indirizzo giurisprudenziale il datore di lavoro è considerato responsabile dell'infortunio occorso al minore adibito ad una attività rischiosa per la sua integrità fisica o comunque resa in condizioni di particolare disagio¹⁰⁶ e l'assenza di condizioni che assicurino la protezione della salute e dell'integrità fisica costituisce inadempimento contrattuale nonché illecito penale.

Gli articoli da 8 a 13 dettano la disciplina riguardante la visita medica preventiva e periodica. L'art. 8 stabilisce che i minori possono essere occupati solo a seguito di una visita eseguita a spese del datore di lavoro, dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui designato volta ad accertare la possibilità di utilizzarli in quel determinato lavoro (art. 11).

Le visite mediche devono ripetersi con la medesima funzione a intervalli non inferiori ad un anno con la preclusione in caso di esito negativo della continuazione dell'attività lavorativa (art. 12). L'assunzione o la continuazione del rapporto di lavoro senza le visite mediche preventive dà luogo ad un reato permanente fino al giorno in cui la visita venga eseguita, con conseguente rilevanza riguardo al calcolo della pena¹⁰⁷.

Con la previsione di tali norme il legislatore ha cercato di intervenire in un ambito legislativo di estrema importanza soccorrendo alle nuove esigenze della medicina del lavoro nei suoi aspetti della prevenzione delle malattie da lavoro e del controllo della idoneità dei minori ai compiti lavorativi ai quali sono avviati o ai quali già attendono.

¹⁰⁴ Cass.pen., 22 aprile 1977, n. 1501 –che parla di colpa del datore- in “Massimario Giuridico del Lavoro”, 1978, 241.

¹⁰⁵ P.OLIVELLI, *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, Milano 1981.

¹⁰⁶ Cass.pen., 18 novembre 1969, in *Massimario della Cassazione Penale*, 1971, 956.

¹⁰⁷ Cass., 28 maggio 1971, n. 1971, in *Mass.Cass.pen.*, 1971; Cass., 3 maggio 1972, n. 672, in *Mass.giur.lav.*, 1974 Cass.,sez. III penale, 6 marzo 1990, n. 3241, in *Dir.Prat.Lav.*, 1990. E' da rilevare che anche l'inosservanza dell'obbligo delle visite mediche periodiche costituisce per la giurisprudenza reato permanente.

In armonia con le convenzioni internazionali n. 77 e n. 78 dell'I.L.O. è stabilito che il giudizio di idoneità deve essere rilasciato da medici qualificati che la legge 977/1967 definisce di particolare competenza (art. 11) per indicare i sanitari particolarmente versati in medicina del lavoro (cui si riferiscono sia l'art. 6 del Regolamento generale per l'igiene e il lavoro, sia l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 relativo a norme generali sull'igiene del lavoro).

Ulteriori norme riguardanti aspetti specifici che completano l'ambito qui considerato sono: il DPR n. 432 del 20 gennaio 1976 per la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri, la legge n. 25 del 19 gennaio 1955 che disciplina l'istituto dell'apprendistato e la legge sui contratti di formazione e lavoro n. 79 del 1983.

Di particolare interesse appare il contenuto dell'art. 13 in cui si attribuisce al ministro per il lavoro e la previdenza sociale la facoltà di promuovere e autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale e (di concerto con il ministro della sanità) di centri per il riadattamento fisico per i minori non idonei a svolgere certi lavori. Questa disposizione è giustificata dalla convinzione che la protezione del minore si realizza principalmente attraverso l'istruzione scolastica e la formazione professionale. A proposito parte della dottrina¹⁰⁸ ha denunciato un collegamento significativo tra minori e mondo del lavoro soprattutto nei casi di limitata scolarizzazione.

La legge prevede alcuni limiti relativi alla possibilità di utilizzare i minori nel trasporto e nel sollevamento pesi in particolare all'art. 14 prospetta un alleggerimento rispetto alle norme precedenti dei massimi di

¹⁰⁸M.L. DE CRISTOFARO, *Lavoro minorile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma 1999. In passato era evidente la stretta connessione tra inefficienza del sistema formativo e lavoro minorile, infatti l'obbligo scolastico istituito con la legge n. 3725 del 1859 (legge Casati) rimase a lungo puramente formale. Solo la legge che ammetteva al lavoro i minori di 12 anni solo se promossi alla quinta classe elementare, dava vita a quel collegamento età minima lavorativa e obbligo scolastico.

peso di cui possono essere gravati i fanciulli e gli adolescenti salvo il divieto di cui la lettera e) dell'art. 5 della stessa legge.

L'art. 17 della legge 977 vieta il lavoro notturno prevedendo però la possibilità di autorizzare l'impiego dei minori nelle attività dello spettacolo e in caso di situazioni determinate da forza maggiore. La disposizione riguarda esclusivamente i minori che abbiano compiuto i sedici anni. Inoltre i giovani non possono essere utilizzati in lavorazioni effettuate con i turni a scacchi se non con l'autorizzazione concessa dall'Ispettorato provinciale per il Lavoro ove sia previsto nei contratti collettivi.

Quanto all'orario di lavoro¹⁰⁹, gli artt. 18 e 19 regolamentano la materia prendendo in considerazione anche le limitazioni dell'orario in rapporto ai lavori pesanti. L'art. 18 parla di minori liberi dagli obblighi scolastici stabilendo un limite di sette ore giornaliere e trentacinque settimanali. L'art. 19 invece limita, in questo contesto, a quattro ore per ogni giornata il periodo durante il quale i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti "al trasporto di pesi...compresi i ritorni a vuoto"¹¹⁰ e sancisce il divieto di utilizzazione dei predetti fanciulli e adolescenti nelle lavorazioni effettuate "con il sistema dei turni a scacchi".

Gli articoli 20 e 21 intervengono con disposizioni sui riposi intermedi in funzione dei quali le convenzioni non prescrivono nulla. La disposizione dell'art. 20 stabilisce che dopo quattro ore e mezza di lavoro deve essere concesso un riposo di almeno un'ora che può essere ridotto a mezz'ora in sede di contrattazione collettiva o su autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro¹¹¹ sentiti i sindacati.

¹⁰⁹ A.C.MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2000. L'autore evidenzia che nel rapporto di apprendistato l'orario di lavoro è disciplinato diversamente per il minore (8 e 44 ore) ai sensi dell'art. 10 legge 19 gennaio 1955, n. 25. Ciò ha condotto ad una controversia giurisprudenziale sull'applicabilità o meno ai minori apprendisti della disciplina contenuta nella legge del 1967 che è successiva a quella sull'apprendistato: prevalente è la tesi dell'applicabilità. (Cass., 11 giugno 1969, n. 907, in *Riv.dir.lav.*, 1970,II, 122 e Cass., 14 novembre 1969 n. 339, in *Foro It.*, 1970, II).

¹¹⁰ M.R. SAULLE, *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, op. cit.

¹¹¹ Ora Direzione provinciale del Lavoro, Servizio ispezione del lavoro.

Il riposo settimanale di cui all'art. 22 di regola deve consistere in almeno 24 ore di riposo continuativo decorrenti dalla mezzanotte del sabato ma nei casi eccezionali di attività lavorative nella rappresentazione di spettacoli e riprese dirette dalla Radio-televisione il riposo settimanale può coincidere con un diverso giorno della settimana.

La legge dispone una precisa regolamentazione in materia di ferie annuali stabilendo che i ragazzi che hanno raggiunto i sedici anni hanno diritto ad un periodo di ferie che deve essere di almeno trenta giorni l'anno; per i minori di sedici anni venti giorni¹¹².

Uno degli aspetti più innovativi della legge n. 977 riguarda le disposizioni sulla tutela previdenziale che è riconosciuta non solo ai minori impiegati in un regolare rapporto di lavoro ma anche a quelli impiegati in attività lavorative in violazione alle disposizioni sulla minima età (ferma l'azione di rivalsa degli enti previdenziali nei confronti del datore di lavoro per l'importo delle prestazioni erogate).

L'art. 24 espressamente prevede per i minori interessati il diritto alle "prestazioni assicurative" poste dalle "assicurazioni sociali obbligatorie" e al secondo comma stabilisce il diritto degli enti previdenziali ad esercitare azioni di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni erogate al minore "detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".

La disposizione costituisce l'attuazione del principio generale formulato nell'art. 2126 c.c. nel senso che se il lavoro è prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro questo conserva tuttavia il diritto alle prestazioni corrispettive e quanto ne consegue¹¹³. Si tratta del principio secondo cui la tutela inderogabile di ordine pubblico non deve ritorcersi contro il lavoratore.

¹¹² Attraverso i contratti collettivi è possibile derogare alle disposizioni di legge e regolamentare diversamente il godimento delle ferie.

¹¹³ Art. 2126 c.c. ,comma 2 : "Se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

L'art. 26 si occupa della disciplina riguardante le sanzioni da comminare in caso di violazione della legge disponendo che in caso di inosservanza della normativa siano prescritte pene sotto forma di ammende di varia entità a carico di chi rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli¹¹⁴.

Una normativa esauriente e completa non può prescindere dalla previsione di adeguati strumenti di controllo sull'applicazione della legge e di sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni. Ai giudici e ai servizi ispettivi è affidato questo delicato compito: i primi accertando la violazione e comminando le relative sanzioni e i secondi facendo emergere il fenomeno dalla realtà sommersa. Bisogna considerare tuttavia che la possibilità materiale di un intervento in questo senso è alquanto difficoltosa e comunque stazionaria nel tempo.

Le dimensioni esatte del lavoro illegale sono di difficile accertamento per la carenza e l'inattendibilità dei dati ufficiali. Il pericolo di una burocratizzazione della vicenda è forte e il rigore della normativa è eluso per larghe quote di manodopera di cui si sfrutta la debolezza.

1.3.3. IL PROBLEMA DELLA CAPACITA' DI AGIRE

Prima di proseguire è importante focalizzare l'attenzione sul problema della capacità perché oltre a costituire motivo di dibattito

¹¹⁴ Dopo l'intervento del D.lg. 566/1994 le sanzioni per l'inosservanza della legge hanno subito nuove modifiche.

dottrinale e giurisprudenziale appare come inscindibile dalla trattazione degli aspetti più particolareggiati del fenomeno.

Nell'ambito della formazione del contratto di lavoro convenzionalmente si parla di capacità giuridica speciale per intendere la capacità giuridicamente intesa di essere parte di un rapporto di lavoro. Diversa è la nozione di capacità giuridica che secondo l'art. 1 del codice civile coincide con la più generale attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri.

Nell'ambito del lavoro il legislatore ha creato la cosiddetta capacità al lavoro con la quale ha inteso riferirsi all'età minima di ammissione al lavoro quale requisito essenziale per essere parte del rapporto contrattuale.

Tuttavia poiché non esiste un'impossibilità materiale di lavorare anche ad un'età inferiore a quella prevista dalla legge, il minore può essere parte di un rapporto di lavoro di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche nel caso in cui svolga un'attività di lavoro subordinato in violazione da parte del datore e dei genitori del relativo divieto¹¹⁵.

E' necessario quindi, stabilire se al compimento dell'età lavorativa il minore acquisti anche la capacità di agire che è distinta da quella giuridica. In particolare bisogna superare prima di tutto la contrapposizione secondo cui il minore avrebbe la completa capacità di agire nel diritto pubblico (quanto ad alcune libertà fondamentali *ex art. 2 Cost.*) mentre non avrebbe nessuna capacità di agire nel diritto privato *ex art. 2 c.c.*

Nel vigore delle norme del codice civile negli artt. 2 e 3 (nel testo precedente prima della modifica introdotta con la legge n. 39/75¹¹⁶) era stabilito che la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni mentre il

¹¹⁵ G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari 2000. E' previsto il diritto dei minori anche alle prestazioni assicurative anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sulla età minima di ammissione.

¹¹⁶ L'art. 1 della legge fissa a diciotto anni il raggiungimento della maggiore età e ha sostituito l'art. 2 disponendo che "sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro e in tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto del lavoro". F. CARINCI, R. DE LUCA TOMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro 2 : Il rapporto di lavoro subordinato*, UTET, Torino, 1999.

raggiungimento dei diciotto previsto per l'acquisto della capacità di agire in materia di lavoro previsto dall'originario art. 3 c.c. , era ritenuto solo derogatorio alla regola generale stabilita dall'art. 2 senza attribuire una capacità di agire generale¹¹⁷. La disposizione dell'abrogato art. 3 del codice concependo la parificazione fra capacità giuridica speciale e capacità di agire per i minori ultradiciottenni escludeva tali capacità per chi non aveva raggiunto i diciotto anni salvi i casi eccezionali di età inferiore (per esempio per la navigazione interna e il personale di volo).

La legge 977 del 1967 nel portare l'età minima di ammissione al lavoro ai quindici anni o quattordici per i casi particolari non si è preoccupata di abbassare contemporaneamente la capacità di agire e pertanto nel periodo fra i quindici e i diciotto anni gli atti compiuti personalmente dal minore erano ritenuti invalidi¹¹⁸, sia che comportassero dichiarazione di diritti sia dichiarazioni di scienza¹¹⁹.

D'altro canto anche la legge n. 39 del 1975 che fissa a diciotto anni la maggiore età non è apparsa come un proprio un capolavoro di chiarezza¹²⁰ presupponendo una dicotomia fra capacità giuridica e capacità di agire.

Secondo un importante orientamento dottrinale¹²¹ la nuova norma del codice civile riconosce al minore infradiciottenne la capacità all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto¹²², ma non quella a stipulare. Il difetto di capacità giuridica speciale intesa in questo senso comporta la mancanza di un presupposto essenziale per la validità del contratto di lavoro determinandone la nullità.

¹¹⁷ Cass.Sez.un., 16 ottobre 1980, n. 5541, cit. (in *Giur.it.*, 1981,I,1,756); Cass.,26 maggio 1983, n. 3642, in *Mass. Giust.civ.*,1983,fasc. 5); Cass., 27 settembre 1986, n. 5817 in *Mass.Giust. civ.*, 1986, n. 252).

¹¹⁸ Cass.,19 agosto 1977,n. 3795, in *Giur.it.*, 1977,I,1,2100. La sentenza si riferisce ad un rapporto svolto integralmente sotto il vigore degli artt. 2 e 3 c.c. , precedente alla legge del 1975 .

¹¹⁹ Cass., 19 agosto 1977, n. 3795, in *Giur. It.*, 1977, I, 1 , 2001. La sentenza si riferisce ad un rapporto svolto integralmente sotto il vigore del vecchio testo degli articoli 2 e 3 c.c., precedenti alla legge 39/1975 ma talvolta è erroneamente citata quale applicazione proprio della L. 39/1975.

¹²⁰ G. SUPPIEJ, M. DE CRISTOFARO, C. CESTER, *Diritto del lavoro. Il rapporto individuale*, Cedam, Padova , 1998, 161.

¹²¹F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, op. cit.

¹²² Cass, 25 ottobre1989, n. 4361, in *Dir. Prat. Lav.*, 1990.

Questa disposizione è stata intesa dalla dottrina nel senso che il minore di diciotto anni in quanto incapace di agire, può stipulare un contratto solo con l'ausilio di un rappresentante legale sebbene possa comunque disporre autonomamente dei relativi diritti e azioni discendenti dal contratto stesso.

Questa è una tesi che non convince parte della dottrina¹²³ perché l'art. 2 c.c., secondo comma, nel far salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il lavoro, si riferisce non alla capacità giuridica ma alla capacità di agire che ,oggetto specifico di regolamentazione.

Si è ritenuto pertanto che il difetto di capacità di agire implichi l'applicazione della disciplina speciale di cui l'art. 2126, comma 1, e non l'applicazione dell'art. 1425 c.c. che prevede l'annullabilità del contratto poiché il difetto di capacità di agire non si riflette sulla liceità del contratto.

Questo aspetto della normativa in esame, ha destato fermento in dottrina infatti secondo un primo orientamento¹²⁴ si sostiene che mentre il difetto di capacità giuridica comporta la nullità dell'atto destinato a costituire il rapporto per cui manca la capacità, il difetto di legittimazione ne importa la mera inefficacia. Da questo punto di vista il difetto di capacità giuridica si traduce in illiceità dell'oggetto del contratto con possibilità di applicazione della disposizione dell'art. 2126, comma 1¹²⁵ per il periodo in cui ha avuto esecuzione.

Una seconda soluzione dottrinale¹²⁶ invece, individua la capacità di lavoro nell'attitudine naturale di un soggetto allo svolgimento di un'attività socialmente utile. Si tratta di una terminologia discutibile ma alquanto diffusa che distingue una capacità psicofisica o fisiologica strettamente

¹²³ G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, op. cit.

¹²⁴ G. SUPPIEJ, *Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 1982, p. 193 ss.

¹²⁵ Art. 2126, comma 1: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

¹²⁶ G. SUPPIEJ, op. cit., p. 48.

connessa alle qualità del soggetto, da una capacità tecnica o professionale facilmente conseguibile attraverso lo studio o l'addestramento intellettuale e manuale.

Secondo un'autorevole dottrina, facente capo a Treu, si può ormai ritenere legislativamente sancita la coincidenza tra capacità giuridica speciale e capacità di agire. E questo sarebbe l'unico modo per spiegare la salvezza delle leggi speciali in materia citate da una norma che non facendo riferimento alcuno alla capacità di lavoro, non avrebbe comunque potuto compromettere la sopravvivenza da tali leggi¹²⁷.

Inquadrando così il fenomeno della capacità sembra non esserci più spazio per l'intervento del genitore o di qualunque altro rappresentante legale nella stipulazione del contratto salvo i casi in cui questo sia espressamente richiesto¹²⁸.

Per risolvere eventuali contrasti d'interesse tra genitori e figli si potrà ricorrere al Tribunale dei minorenni ai sensi dell'art. 316 c.c.¹²⁹, mentre gli altri parenti o il pubblico ministero potrebbero chiedere l'intervento del Tribunale *ex* articoli 336 e 330 o 333 c.c. in caso di abuso con imposizione al minore di scelta tra scuola e lavoro.

Nella realtà può verificarsi una ulteriore situazione di contrasto d'interessi tra minore infradiciottenne e l'esercente la patria potestà o fra i due esercenti la patria potestà. In caso di esercizio concorde si potrebbe pensare ad una rappresentanza non solo legale ma anche volontaria.

L'ipotesi più rilevante è quella del contrasto di interessi nel caso in cui sia iniziata un'azione contro il datore di lavoro o contro l'esercente la patria potestà. Si tratta di ipotesi in cui i rapporti familiari sono regolati

¹²⁷ Cass., 8 luglio 1965, n. 1424, in Foro it., 1965, p. 1647; La Suprema Corte ha ribadito che con l'art. 3 il legislatore ha inteso stabilire che il soggetto che ha compiuto i 18 anni raggiunge una capacità piena ed esclusiva in modo che nel diritto del lavoro "il limite normale di età" è quello dei 18. Quanto alla giurisprudenza di merito, sono significative le affermazioni che emergono da più recenti decisioni: è stato affermato che l'art. 3 fissa la capacità di agire, nell'ambito giuslavoristico, all'età di 18 anni: "con ciò significa inequivocabilmente che a quella età si diviene maggiorenne".

¹²⁸ Per esempio si può citare il caso del lavoro artistico *ex* art. 4 legge n. 977/1967.

¹²⁹ F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, cit.

non in via personale ma attraverso le sentenze dei giudici e quindi in modo sostanzialmente innaturale.

In giurisprudenza i casi sono rarissimi. La questione sollevata è destinata a rimanere irrisolta o parzialmente risolta infatti la mancanza di precedenti giurisprudenziali potrebbe confermare la configurabilità solo teorica del problema. Per il giudice di merito il minore che presta il proprio lavoro alla luce delle leggi speciali è legittimato ad agire in giudizio. E così si conferma la capacità di agire del minore che ha raggiunto l'età professionale dopo la conclusione del contratto anche in contrasto con l'esercente la patria potestà.

La materia appare confusa ma ciò che sembra emergere è che i contrasti di interessi sono inattuali e irreali nel senso che quelli dell'esercente la patria potestà che voglia imporre al minore un contratto indesiderato è inesequibile perché il consenso alla prestazione costituisce comunque una condizione di legittimità del contratto. In tal modo l'incoercibilità alla prestazione fisica finisce per riflettersi sulla validità stessa del contratto. Il consenso del minore costituisce una condizione di legittimità del contratto¹³⁰.

Nel caso in cui l'esercente la patria potestà agisca per far annullare il contratto posto in essere solo dal minore contro la sua volontà ci si trova di fronte ad un'ipotesi che appare irreali per mancanza di interesse ad agire. Si potrebbe tuttavia ipotizzare un'azione di annullamento contro la volontà del minore quando nonostante la legittimità del contratto l'esercente la patria potestà lo ritenga non adatto e sia preferibile fargli proseguire gli studi.

¹³⁰ Secondo R. Scognamiglio (in *Diritto del lavoro*, cit.) di fatto non è concepibile un'imposizione del contratto al minore: considerato che nell'esecuzione della prestazione lavorativa rimane coinvolta la persona con tutti i suoi interessi ed esigenze, riesce difficile ammettere che il rapporto di lavoro possa costituirsi e proseguire senza l'adesione del lavoratore. Ragion per cui la funzione dell'esercente la patria potestà o del tutore pare destinata a ridursi qui all'altra di assistenza o integrazione della volontà del lavoratore in età minorile.

Da ciò si evince che la legge impone al minore infradiciottenne una tutela sulle scelte fondamentali se lavorare e con chi lavorare nella speranza che tutto possa risolversi senza bisogno di ricorrere alla giustizia che soprattutto in questo caso sembra avere carattere esclusivamente sussidiario.

1.3.4. DECRETO LEGISLATIVO 345 DEL 1999

L'8 ottobre 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 di attuazione della Direttiva Comunitaria 94/33¹³¹ relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Il decreto pur mantenendo inalterato l'impianto generale della disciplina precedente della L. 977/1967 ha un carattere profondamente innovativo infatti ha apportato importanti modifiche e integrazioni alla disciplina di riferimento. Va oltre la logica protettiva di cui è storica l'ambiguità¹³².

La strada scelta è stata quella di una "riscrittura" della legge 977/1967 secondo delle direttrici già esplicitate dal legislatore comunitario e riassumibili nella necessità di prevedere la centralità dell'istruzione e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro.

Nell'individuare il campo di applicazione del nuovo apparato normativo e con riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico l'art.

¹³¹ L'art. 1 della Direttiva dispone: 1) Gli Stati membri prendono le misure necessaria per vietare il lavoro dei bambini. Essi provvedono secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva affinché l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro non sia inferiore all'età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale e, né in ogni caso ai quindici anni. 2) Gli Stati membri provvedono affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva. 3) Sul piano generale gli Stati membri provvedono affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro età. 4) Essi provvedono a proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico, psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.

¹³²A.VISCOMI, *Fatti, parole e regole nella disciplina dei lavori dei minori*, in <http://www.unicz.it/lavoro>.

3 del d.lgs. n. 345 /99, sostituendo integralmente l'art. 1 della legge 977/67, precisa che i diretti destinatari del provvedimento sono tutti i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (per esempio un contratto di apprendistato, di formazione e lavoro e coloro che prestano la loro attività in lavoro a domicilio o prestazioni non nocive nelle imprese a conduzione familiare¹³³).

I presupposti per l'ammissione al lavoro mutano nella forma e nella sostanza: l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e non può essere inferiore ai quindici anni conclusi.

Sotto il profilo definitorio il decreto (come la legge del 1967) distingue nell'ambito della categoria generale dei minori, i bambini dagli adolescenti e sostituisce la nozione di fanciullo con quella di bambino in conformità alla terminologia comunitaria.

L'età di 15 anni come limite determinante l'ammissione al lavoro non sempre appare avere un valore definitivo per inserire il minore nell'una o nell'altra categoria. Infatti con il termine "bambino" si intende colui che non ha compiuto ancora i 15 anni ma che deve terminare ancora l'istruzione obbligatoria, invece con il termine "adolescente", i minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni e i minori non più soggetti all'obbligo scolastico.

Il collegamento tra determinazione dell'età minima e formazione scolastica e professionale fa del decreto una norma assolutamente nuova e infatti non si parla più solo di maturazione psico-fisica ma anche culturale e professionale.

Dalla riscrittura dell'art. 2 della legge 977/67 operata dall'art. 4 del decreto, risulta che dall'ambito applicativo della norma restano esclusi i lavori occasionali o di breve durata concernenti i servizi domestici prestati

¹³³ Ex art. 3 del decreto che modifica l'art. 1 della legge 977/1967.

in ambito familiare o le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. Considerando che la saltuarietà non è di per sé elemento sufficiente ad escludere la presenza di un rapporto è necessario distinguere tra continuità di rapporto e continuità di prestazione perché è possibile che alla continuità del rapporto si aggiunga l'intermittenza della prestazione¹³⁴.

Per quanto riguarda gli adolescenti occupati a bordo di navi sono fatte salve le specifiche previsioni legislative e regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno, e riposo settimanale.

Le norme che consentivano l'occupazione dei quattordicenni nei lavori agricoli, nei servizi familiari e nelle attività non industriali sono abrogate. L'art. 6 del decreto ammette una sola deroga al divieto di impiegare i minori nelle attività lavorative che riguarda le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario purché non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

In relazione ai lavori vietati la nuova disciplina di cui all'art. 7 sostitutiva dell'art. 6 della legge del 1967, vieta di adibire gli adolescenti ad una serie di attività indicate nell'allegato I, connesse ai divieti di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la partecipazione a processi e lavorazioni particolarmente insalubri. E' stato rilevato in dottrina¹³⁵ come la circostanza che l'allegato I rinvii a sua volta a molte altre norme rende assai complesso per l'interprete individuare concretamente le singole attività vietate. Inoltre quanto ai lavori vietati

¹³⁴ A. VISCOMI, "Testo" e "contestato": il difficile incontro tra minori e lavoro e diritto di lavoro, in *Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca su campo*, Atti del convegno n. 6 del Dipartimento di diritto dell'organizzazione pubblica economia e società della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catanzaro.

¹³⁵ M. MISCIONE., *Il lavoro dei minori: leggi, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, Ipsoa, Milano, 2002.

emerge una certa “ipocrisia” del legislatore¹³⁶ che ammette una deroga ai divieti di cui sopra, per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa purché svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.

La preoccupazione che il lavoro sia non troppo faticoso emerge da varie norme riguardanti l’idoneità al lavoro, l’orario di lavoro, l’obbligo di visite mediche, il periodo di riposo.

Il nuovo testo dell’art. 7 impone al datore di lavoro un duplice obbligo che da un lato riguarda la necessità di effettuare una valutazione dei rischi di cui l’art. 4 del d.lgs. n. 626/1994¹³⁷, dall’altro il dovere di fornire un’adeguata informazione non solo al lavoro minore ma anche ai soggetti titolari della potestà genitoriale.

Per quanto riguarda le visite mediche l’art. 9 del decreto sostituendo l’art. 8 della legge 977, dispone per i minori l’obbligo di una visita medica presuntiva e di visite mediche periodiche da effettuare a cura del datore di lavoro presso la ASL territorialmente competente. La norma abroga l’art. 9 del D.P.R. n. 1668/1956 nella parte in cui dispone la visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica. L’esito delle visite deve essere comprovato da apposito certificato ed è fatto obbligo di comunicazione per iscritto del referto delle visite del datore di lavoro, al lavoratore e ai soggetti titolari della patria potestà.

Quanto all’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie è mantenuta la normativa precedente in materia; le novità introdotte dal decreto riguardano invece il lavoro notturno e il riposo settimanale. Il lavoro notturno è

¹³⁶ Nello stesso senso MISCIONE M., *Il lavoro dei minori*, cit.

¹³⁷ Tale valutazione deve essere effettuata con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) sviluppo non completo, mancanza di esperienza e consapevolezza dei rischi lavorativi esistenti o possibili in relazione all’età, b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro, c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici, d) movimentazione manuale dei carichi, e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi, strumenti, f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento di lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro, g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

disciplinato *ex novo* dagli artt. 10 e 11 che sostituiscono gli articoli 15 e 17 della legge 977/1967. Con il termine “notte” si considera un periodo di tempo di almeno dodici ore consecutive comprendenti l’arco di tempo che va dalle 22 alle ore 6 o dalle 23 alle ore 7, inoltre il divieto di lavoro notturno riguardante i minori di diciotto anni è temperato dalla previsione di alcune eccezioni riguardanti:

- i minori impiegati in attività culturali, sportive, pubblicitarie o artistiche e dello spettacolo per i quali il lavoro non può protrarsi per oltre ventiquattro ore;
- gli adolescenti di età superiore ai sedici anni che possono essere adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il normale funzionamento dell’azienda purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi; o quando sia indisponibile personale adulto e in questo caso, nelle tre settimane successive il datore dovrà concedere periodi equivalenti di riposo compensativo.

La disciplina previgente relativa al riposo settimanale è stata ritoccata: il decreto lo individua in due giorni possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica. Questo periodo può essere ridotto ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo. Per le attività culturali, artistiche, sportive, dello spettacolo o comunque per quelle in cui il maggior carico si concentra nella domenica può essere concesso un giorno diverso durante la settimana.

L’art. 14 del decreto sostituisce integralmente l’art. 26 della norma del 1967 rimodellando l’apparato sanzionatorio¹³⁸ sulla base di principi e criteri direttivi tracciati dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge delega n. 499/93¹³⁹. E’ inoltre previsto un adeguamento delle sanzioni penali e

¹³⁸ R. NUNIN, *Il Lavoro dei minori : interventi recenti internazionali e interni*, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2003- Dottrina.

¹³⁹ Tale legge obbliga il Governo da un lato a mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psicofisiche del lavoratore e dall’altro a trasformare in illeciti

amministrative previste per la violazione di detta normativa ed è riscontrabile un certo inasprimento del regime sanzionatorio.

E' evidente che questa nuova normativa rientra in un ampio programma che va oltre la regolamentazione *ex lege* dell'occupazione dei minori in attività oggettivamente legali puntando alla lotta allo sfruttamento del lavoro minorile. Destinatari delle sanzioni sono in primo luogo i datori di lavoro poi chi, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza su un minore, consenta l'avvio di questi al lavoro in violazione dei disposti della normativa di tutela.

Da questo punto di vista il decreto del 1999 si ispira alla ratio della Carta degli Impegni del 1998 (cui il decreto si riferisce) promuovendo una particolare forma di cooperazione tra governo e parti sociali finalizzata a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tramite una sinergia di programmi, di accordi e azioni positive sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

amministrativi tutti gli altri reati prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a cinque milioni di lire, nonché le sanzioni amministrative accessorie dei reati depenalizzati.

2. CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL LAVORO MINORILE ILLEGALE

2.1. INTRODUZIONE: DAI DIRITTI UMANI AI DIRITTI DEI BAMBINI.

Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha sancito i diritti fondamentali dell’essere umano sempre facendo riferimento ad un individuo adulto. In un mondo che riconosceva sfere sempre più articolate di diritti dell’uomo erano i diritti del bambino a latitare. Tuttavia una nuova coscienza dell’infanzia e dell’adolescenza alimentata dalla democratizzazione del sapere, della diffusione di conoscenze sociologiche, storiche, da studi e da ricerche sperimentali ha colto i mutamenti nella cultura adulta.

Il discorso sul fenomeno del lavoro minorile rappresenta nella realtà odierna la trasposizione di una epocale contrapposizione dialettica tra ruolo della scuola nella formazione dei giovani, ruolo del lavoro nell’accrescimento delle capacità individuali e influenza della famiglia. Questa contrapposizione dialettica si è affermata nel tempo passando attraverso diversi momenti che vanno dal riconoscimento della preadolescenza come stadio vitale autonomo rispetto all’infanzia e all’adolescenza, fino all’irrisolta quanto attuale diatriba relativa al ruolo dell’istituzione scolastica e alla constatazione della poco elastica natura del contesto sociale in cui i minori vivono.

La ragione che mi porta a credere che sia necessario soffermarmi sul discorso “preadolescenza” è che il lavoro minorile oggetto della ricerca è quello relativo ai bambini con meno di 15 anni cioè ai “preadolescenti”. Per

questo motivo penso sia opportuno procedere ad una riflessione in chiave storica, sul lungo percorso di studi dal quale ha tratto origine questo concetto e in base al quale è stato attribuito, a seconda del periodo temporale preso in considerazione, un ruolo diverso al lavoro nella formazione dei giovani.

Ad esempio fin dal Medioevo, anche se in forme diverse si è cercato di affrontare; studi di tipo psico-pedagogici hanno ipotizzato la suddivisione della vita umana per fasi essenziali¹⁴⁰ leggendole in relazione all'organizzazione sociale, alla divisione del lavoro o ad eventi critici connessi a processi di destrutturazione e riorganizzazione del ruolo che occupa ciascun individuo nella società. Ogni fase risulta caratterizzata da trasformazioni di ordine psicologico, fisiologico e sociale ed è contraddistinta da precisi compiti di sviluppo il cui superamento comporta una crescita armonica del soggetto.

Da questa divisione in otto stadi del ciclo vitale è stata esclusa per lungo tempo la preadolescenza che solo negli anni Sessanta¹⁴¹ ha cominciato ad avere attenzione da parte degli studiosi ed è stata recuperata soprattutto grazie alle trasformazioni della società¹⁴².

L'infanzia della società pre-industriale, invece, fu considerata una fase di vita del bambino "laboriosa"¹⁴³. All'età di sette-otto anni il bambino iniziava un processo di graduale iniziazione: veniva separato dalla propria famiglia per essere accolto da un artigiano che si sarebbe occupato della

¹⁴⁰M.T. TAGLIAVENTI, in *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia, 2002: questa chiave di lettura evolutiva-psicologica è rilevata da P.Ariés (*Padri e figli nell'Europa medioevale e moderna, 1968*), da E.H. Erikson (1968) che distingue otto fasi essenziali del ciclo vitale, e da D.J. Levison (1978), che individua gli anni che scandiscono il corso della vita mediante una sorta di passaggio obbligato attraverso i cosiddetti eventi vitali principali.

¹⁴¹ L'età preadolescenziale iniziò ad essere oggetto di vera attenzione scientifica nel 1964 durante il Congresso dell'Associazione Psicanalitica Americana in cui si affrontò il problema della collocazione cronologica di questa fase di vita e vennero discussi tutti i fenomeni ad essa connessi.

¹⁴² Agli inizi del secolo scorso, invece, i primi studi sistematici sulla preadolescenza hanno privilegiare la prospettiva psicoanalitica e infatti questa espressione è stata usata in particolar modo dagli psicologi dell'Io. Nel 1920 S. Freud adoperò per primo il termine preadolescenza ma fu soprattutto la figlia Anna che nel 1936 tematizzò il fenomeno della preadolescenza chiamandolo periodo prepuberale e sottolineandone il carattere semplicemente preparatorio della maturazione sessuale-fisica.

¹⁴³ M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia 2002.

sua formazione professionale assurgendo al ruolo di educatore. Al raggiungimento della preadolescenza i genitori avrebbero stipulato un regolare contratto con cui il mastro si impegnava formalmente a far acquisire al giovane apprendista la capacità professionale e quest'ultimo si impegnava ad obbedire e preservare i segreti del mestiere. Si trattava di un rapporto quasi di adozione da parte del padrone.

Il lavoro non sempre esente dalle caratteristiche dello sfruttamento aveva una valenza educativa ed infatti il vero riscatto delle attività lavorative si è fatto attendere fino al XVI secolo quando con lo sviluppo mercantile emersero le nuove forze sociali ed economiche.

Si è assistito ad una sorta di rivoluzione copernicana della società che ha riconosciuto l'importanza sociale e morale del lavoro. Ma è soprattutto con lo sviluppo del capitalismo e della società industriale che si rafforza l'etica del lavoro e si consolida una autentica "cultura del lavoro" che spazia all'interno di tutti i settori sociali¹⁴⁴.

La Rivoluzione protestante è sicuramente conseguenza di questa nuova visione, Lutero predicava l'obbligo del lavoro da parte dell'uomo. Il lavoro non è più l'incombenza di una classe inferiore ma è benedetto da Dio per la sua utilità sociale. Nell'etica protestante Weber ha visto il presupposto per lo sviluppo del capitalismo; il suo punto di riferimento è Calvino e la nozione di *certudo salutis*¹⁴⁵ che è alla base del suo pensiero.

Al contrario dei teorici che lamentavano l'avvento dell'industrialismo, Durkheim ha sostenuto che la divisione del lavoro derivante dalla società industriale possa assicurare l'unità sociale stimolando una nuova forma di solidarietà organica tra gli individui. Per Durkheim sono le stesse corporazioni ad assicurare alle giovani

¹⁴⁴ M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, op. cit.

¹⁴⁵ La *certudo salutis* è la riconoscibilità dello stato di grazia attraverso la vocazione professionale: il lavoro assume un carattere sacro perché diventa testimonianza di fede e strumento di elevazione morale.

generazioni la socializzazione nei confronti di ruoli sociali specifici e ben definiti¹⁴⁶.

Questa rivalutazione del lavoro sembra procedere su due distinti binari aventi però un'unica direzione: da un lato la filosofia del sistema capitalistico che tende a raccogliere l'eredità morale del calvinismo e a realizzare il “migliore dei mondi possibili” attraverso il progresso, dall'altro il pensiero rivoluzionario marxista che sottolineando la centralità del lavoro anticipa l'emancipazione delle classi lavoratrici.

La Rivoluzione Industriale tra la fine del 1700 e la metà dell'800, porta ad un largo uso della manodopera di donne e bambini in condizioni di lavoro veramente drammatiche. L'aumento di beni di consumo e dei prodotti alimentari legati all'avvento del capitalismo nell'agricoltura e nell'industria portarono ad un rapido incremento demografico e ad una concentrazione delle masse di lavoratori nei centri urbani infatti nuove possibilità di sopravvivenza si aprirono soprattutto nelle città intorno ai grossi complessi industriali¹⁴⁷.

Le trasformazioni sociali ed economiche di fine XVI fino al XIX secolo concorrono a cambiare radicalmente il ruolo della scuola, della famiglia e della cultura.

In particolare alla fine del XVII secolo si scoprì un nuovo interesse per i bambini. L'uscita del bambino dall'anonimato portò alla convinzione della necessità di separare l'infanzia dal lavoro¹⁴⁸.

Questo modello di maggiore cura e tutela del bambino non fu subito condiviso da tutte le classi sociali, infatti per lungo tempo resteranno escluse le classi sociali meno abbienti nelle quali lo spirito di

¹⁴⁶ F. MATTIOLI, *Iqbal Masih non era italiano*, SEAM, Roma 1996.

¹⁴⁷ <http://www.alisei.it/htm>.

¹⁴⁸ Nel 1984 Postman si è fatto portavoce di una corrente di pensiero secondo cui il fenomeno dell'invenzione dell'infanzia si è verificato nel XVII secolo non per l'aumento di sensibilità nei confronti dei bambini ma per la ridefinizione dei poteri dell'adulto in seguito ai mutamenti provocati dall'invenzione della stampa. Il saper leggere non era una capacità naturale connessa alla crescita fisiologica, ma una qualità da acquisire attraverso un particolare addestramento. E da qui si configura la differenziazione tra adulti e bambini.

sopravvivenza coinvolgeva tutti i membri della famiglia (e quindi anche bambini e adolescenti) che contribuivano al sostentamento con la propria attività produttiva.

Il XIX secolo è l'età del liberismo trionfale e dello sviluppo industriale ma è anche il palcoscenico dell'aggravamento delle disuguaglianze in cui "l'inferno" operaio si manifesta in uno sfruttamento generalizzato senza limiti di età del lavoro infantile.

La descrizione di questa realtà denunciata anche da romanzieri come Charles Dickens, Victor Hugo, Emile Zola e Edmondo De Amicis era ben lungi dall'impressionare certi liberisti che la consideravano un male sociale necessario.

In questo contesto una posizione di particolare rilievo è rappresentata dalla corrente marxista che si propone come promotrice di una riflessione finalizzata alla rivalutazione culturale del lavoro nella società moderna. Nel *Manifesto del partito comunista* Marx denuncia la grande industria che fondandosi sul principio del produrre sempre di più e a costi sempre più bassi¹⁴⁹, spezza nella classe proletaria qualsiasi legame di famiglia e trasforma i fanciulli in semplici articoli di commercio e strumenti di lavoro. Ma pur denunciando pesantemente lo sfruttamento minorile, Marx ne evidenzia un lato positivo: i bambini sviluppano capacità specifiche da integrare con l'insegnamento teorico della scuola.

Nell'Italia di fine Ottocento inizio Novecento, la transizione da una società rurale fondamentale basata sul lavoro agricolo ad un società industriale conduce ad un nuovo approccio interpretativo dell'infanzia. In particolar modo le trasformazioni sociali provocate dall'industrializzazione permettono di coglierne tre diversi volti che rispecchiano le differenti situazioni economiche e culturali: l'infanzia delle aree agricole

¹⁴⁹ Nel *Manifesto* Marx parla di logica del profitto che presuppone che accanto alla manodopera specializzata esista una manodopera a basso costo che si identifica nel lavoro delle donne e dei fanciulli. L'idea di sfruttamento del lavoro minorile è strettamente legata ad un sistema socioeconomico particolare che è quello capitalistico.

caratterizzata dal lavoro, dalla fatica e da un profondo autoritarismo familiare, l'infanzia del proletariato che nasce nelle aree urbane in condizioni di profonda miseria, e l'infanzia borghese.

Per la prima volta si parla di carattere fuorviante del lavoro, dei suoi aspetti di marginalizzazione e di diseducazione¹⁵⁰. L'avanzare della tecnologia fa emergere nuove condizioni in cui il “saper leggere e far di conto” assumerà sempre più importanza in relazione ai progressi sociali visti.

L'istituzionalizzazione del bambino segna la creazione di una dimensione simbolica di regole e discipline create *ad hoc* per le future generazioni. Dalla condizione di puerocentrismo propria del XVII secolo, si assiste al passaggio alla “colonizzazione” dell'infanzia per opera di schemi di riferimento e modelli di orientamento commisurati all'immagine dei bisogni e alle esperienze dell'adulto¹⁵¹. Questa presa di coscienza ha permesso di cogliere una diversa visione nella rete relazionale: diminuisce l'importanza del mondo adulto e contemporaneamente cresce l'attenzione per quelle situazioni sociali con cui il preadolescente si trova a ricercare uno *status* più soddisfacente.

Attualmente gran parte degli studiosi¹⁵² è concorde nel delimitare la preadolescenza all'età compresa tra i 10- 11 e i 14 anni e nel collocarla tra infanzia e adolescenza come luogo di incontro/scontro di età diverse¹⁵³.

¹⁵⁰ Un'inchiesta del 1842 sul lavoro minorile nelle miniere di carbone in Inghilterra, mette in luce quali sono le condizioni di lavoro che deve sopportare anche il mondo dell'infanzia di quel periodo “...nelle miniere si presentano casi in cui vengono assunti al lavoro bambini fin dai quattro anni di età. Nel caso di piena occupazione delle forze lavoro, le giornate di lavoro normali per i giovani sono di rado inferiori alle 11 ore...nella maggior parte di queste miniere il lavoro notturno rientra nel normale sistema di lavoro, svolgendosi più o meno regolarmente in conformità alla richiesta di carbone”.

¹⁵¹ TAGLIAVENTI M. T. in *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, cit.

¹⁵² M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, op. cit., ha parlato della preadolescenza come un momento che provoca nel minore una sorta di esplosione spazio-motoria, cioè nel bisogno di movimento ed esplorazione dello spazio che lo circonda per comprendere e far proprie nuove forme di socialità

¹⁵³ G. PAONE, A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, 2000. Dalle interviste fatte ai ragazzi italiani è risultato che la maggior parte di questi riconosce al lavoro un forte valore come strumento di inserimento nel mondo degli adulti. Ciò dimostra il bisogno che i ragazzi vivono di conoscere lo spazio che li circonda.

Le trasformazioni che avvengono durante la preadolescenza da un punto di vista quantitativo e qualitativo implicano anche un cambiamento di gerarchia delle agenzie di socializzazione; nel sistema formativo dei minori non ci sono più solo le tradizionali “fonti di formazione” ma trovano posto agenzie istituzionali e non. Per esempio l’organizzazione piramidale della scuola cede il passo ad una pluralità di sedi di formazione che agiscono contemporaneamente sul minore nel processo di socializzazione, rendendolo destinatario degli stessi influssi informativi degli adulti.

Si tratta di un processo di omogeneizzazione delle conoscenze che mette in crisi la differenziazione dell’età e dei ruoli e che inevitabilmente provoca una sorta di erosione dell’adulthood, i minori sono favoriti nell’accesso in un mondo dal quale prima erano esclusi e manifestano anche un migliore grado di adattabilità ai mutamenti sociali.

2.2. LAVORO MINORILE: UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE

Parlare di lavoro minorile in Italia e nel mondo non è semplice¹⁵⁴ perché oltre alla difficile quantificazione del fenomeno si aggiunge la presenza di contesti diversi, culture e storie differenti che evocano immagini e realtà altrettanto varie.

Quando si vuole contestualizzare il lavoro minorile la prima tentazione è quella di definire immediatamente quali sono le cause del

¹⁵⁴ M.T. TAGLIAVENTI, *Per un alfabeto comune: bambini e preadolescenti che lavorano*, in AA.VV., *Pianeta infanzia* n. 7.

fenomeno cercando di capire se il minore che svolge delle attività illegalmente o precocemente è spinto dalla necessità o lo fa per scelta. L'altra tentazione in cui si rischia di cadere è quella di assumere un atteggiamento interpretativo di tipo manicheo¹⁵⁵ per cui il lavoro dei minori è inteso come forma di sfruttamento o come strumento di crescita dell'individuo.

Questo orientamento interpretativo appare riduttivo in quanto le attività che vedono l'impiego di minori possono spaziare da: attività domestiche e di cura svolte per il nucleo familiare, lavoro esterno, lavoro forzato, attività illegali quali sfruttamento sessuale a fini commerciali e prostituzione.

L'espressione "lavoro minorile" etimologicamente riferibile alla minore età legale non è sempre ricollegabile automaticamente ad una situazione di sfruttamento e illegalità dal momento che in alcuni ordinamenti (tra cui il nostro) è ammesso un accesso legittimo del minore al mondo del lavoro previa particolari cautele disciplinate da legislazioni speciali¹⁵⁶. Sembra più opportuno parlare di "lavori minorili" più che di lavoro perché il fenomeno ha caratteristiche estremamente sfaccettate che impongono una contestualizzazione¹⁵⁷ continua.

Come si è visto nel primo capitolo, negli ultimi anni si è cercato di creare una distinzione tra lavori lesivi, pericolosi e ad alto sfruttamento identificati con i termini *child labour* e quelli che invece sono compatibili con la crescita del bambino, identificati con l'espressione *child work*. In realtà si è visto come questa differenziazione rischia di essere per certi versi riduttiva, nel senso che c'è la tendenza a collocare nella categoria del

¹⁵⁵ Nel senso che si attribuisce al lavoro minorile genericamente inteso, o una valenza assolutamente positiva o una negativa; si tratta di una concezione secondo cui nella realtà opera la dualità fondamentale del Bene e del Male.

¹⁵⁶ Si pensi per esempio ai minori impiegati nelle attività dello spettacolo che possono lavorare derogando alla normativa solo se sussistono specifiche condizioni stabilite ex lege.

¹⁵⁷ Come già spiegato nella trattazione delle posizioni etiche sul lavoro minorile, le Istituzioni internazionali per definire il fenomeno si avvalgono dell'utilizzo dei termini inglesi *child work* e *child labour* per distinguere il lavoro non lesivo per il quale non si può parlare di vero impegno lavorativo e lavoro sfruttato che invece distoglie il minore dalle attività più consone alla sua età.

child work solo i lavori riproduttivi e quelli svolti in ambito familiare sottovalutando che anche in queste situazioni possono verificarsi casi di sfruttamento, mentre nell'altra si farebbero rientrare tutte le altre possibili forme di lavoro.

Da un punto di vista pragmatico per definire gli aspetti patologici del fenomeno si è cercato di stilare un elenco di alcune caratteristiche che senza dubbio implicano uno sfruttamento del lavoro minorile. Mi riferisco alla posizione adottata dalle “correnti etiche” sul lavoro minorile di cui ho parlato in precedenza, che hanno colto in alcune condizioni lavorative, le principali caratteristiche dello sfruttamento dei minori. Si tratta di: un'occupazione a tempo pieno in età precoce, dell'impossibilità di ricevere un'adeguata istruzione scolastica, dell'elevato numero di ore lavorative, di un'indebita pressione fisica, sociale e psicologica sul minore, di retribuzione con una paga inadeguata, del pregiudizio al completo sviluppo sociale e psicologico¹⁵⁸.

In genere l'espressione giuridica “lavoro minorile” indica l'impiego di minorenni in base ad una concezione tipica della cultura europea che considera il lavoro come un'attività pregiudizievole per tutti coloro che non hanno raggiunto la maggiore età (anche se il lavoro viene vietato in modo assoluto solo sotto un'età minima). Dal punto di vista soggettivo tale espressione distingue due tipologie differenziate che riguardano sia le attività contrattualmente regolate e retribuite svolte da lavoratori minorenni tra i quindici e i diciotto anni, sia le attività illegali, irregolari o illecite che impieghino o sfruttino lavoratori infra quindicenni e che non abbiano ancora assolto la scuola dell'obbligo.

Per rappresentare e ricostruire il fenomeno non appiattendolo in quadri monodimensionali bisogna osservarlo da vari punti di vista e passare

¹⁵⁸ UNICEF, *Exploitation of working children and street children*, New York, 1986.

quindi da un approccio che individua il lavoro minorile come fenomeno indifferenziato ad uno che lo definisce come pluralità di forme e tipologie.

Infatti sia le definizioni giuridiche modulate sulla dicotomia lecito-illecito, ammesso-vietato, si mostrano insufficienti a cogliere le molteplici sfaccettature del fenomeno, sia il legislatore delineando categorie giuridiche astratte e generali in base agli obiettivi legali di protezione del minore sembra incapace di metterne in evidenza la complessità e la varietà.

2.3. LA SITUAZIONE ITALIANA: ALCUNI DATI

Con la legge n. 977 del 1967 si è sancito il divieto del lavoro minorile per i ragazzi che non hanno compiuto i quindici anni e a volte i quattordici. In realtà basta guardarsi un po' intorno soprattutto nelle grandi città per rendersi conto di come ancora oggi ci siano bambini tra i 9 e i 14 anni impiegati in attività lavorative¹⁵⁹.

In Italia il volto del lavoro minorile è cambiato. Talvolta ritornano le vecchie e logore rappresentazioni che spiegano solo una parte del fenomeno, quello più drammatico che però oggi con sempre più frequenza è svolto dai bambini di recente immigrazione¹⁶⁰. In questo caso i legami tra il lavoro minorile e devianza sociale sono abbastanza evidenti.

¹⁵⁹ <http://www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile/lavoromin/dati.htm>.

¹⁶⁰ Negli ultimi anni il fenomeno immigratorio in Italia ha visto una forte crescita dei minori stranieri. Secondo una ricerca condotta dal Coordinamento studi e ricerche della CARITAS italiana il numero dei minori stranieri presenti in Italia si aggirerebbe intorno alle 160.000 unità: di questi la maggior parte vive in condizioni di assoluto vuoto legislativo. Per l'ISTAT l'esclusione dal computo delle statistiche ufficiali tanto dei minori immigrati o in fase di regolarizzazione, quanto dei bambini rom è un altro dato che farebbe presupporre una presenza maggiore di minori impiegati in attività lavorative.

La dimensione del fenomeno presenta confini sfumati sia per la carenza di dati ufficiali sia per la sottile differenza che passa tra sfruttamento e semplice ausilio nelle attività familiari¹⁶¹. Quest'ultimo infatti se svolto entro certi limiti può essere valutato come vero momento formativo.

Data la carenza di metodi di rilevazione affidabili, la valutazione quantitativa del fenomeno¹⁶² risulta inattendibile.

Negli anni Settanta furono elaborate due stime con risultati molto simili: nel 1972 il Ministero dl lavoro fissava in 240.000 unità il numero dei bambini e preadolescenti occupati, mentre nel 1978 Frey¹⁶³ indicava in 235.000 unità i ragazzi di età compresa tra 10 e i 14 anni impegnati in attività lavorative (stima successivamente elevata a 430.000 unità in base ad ulteriori ricerche svolte nel territorio lombardo).

Agli inizi degli anni Novanta il CENSIS attraverso un'analisi riguardante il fenomeno della dispersione scolastica nella fascia dell'obbligo ha stimato intorno alle 220.000/300.000 unità il numero dei minori lavoratori. Tale valutazione però, per ammissione dello stesso Ministero della Pubblica Istruzione presenta dei problemi dal punto di vista della definizione dell'oggetto d'indagine provocando così confusioni e difficoltà di interpretazione nei dati e nelle stime.

Per anni il problema del lavoro minorile se non dimenticato è stato alquanto trascurato dall'ISTAT¹⁶⁴ cioè la nostra fonte statistica ufficiale che non si era più occupata di rilevare il fenomeno dagli anni Sessanta.

¹⁶¹ L'ISTAT riconosce la difficoltà della quantificazione del fenomeno in particolar modo in relazione ai lavori domestici e svolti all'interno di imprese familiari.

¹⁶² Nel 1993 l'UNICEF stima il numero dei minori che lavora illegalmente in Italia tra le 200.000 e le 300.000 unità ma non si comprende attraverso quale metodologia. Nella indagine delle CGIL *Lavoro e lavori minorili*, a cura di G. Paone e A. Teselli, 2000, si è ipotizzato che questa stima è stata probabilmente elaborata attraverso proiezioni sul numero dei minori che lavorano illegalmente in tutto il mondo, che viene stimato dall'OIL tra i cento e i duecento milioni di unità

¹⁶³ L. FREY, *Il lavoro minorile in Italia*, in *Tendenze dell'occupazione*, n. 4, 1979.

¹⁶⁴ L'ISTAT nell' *Indagine multiscopo sulle famiglie*, in *Il mondo dei bambini*, n. 9, Anni 1987-1991, ha raccolto dei dati sulle attività lavorative svolte dai bambini compresi nella fascia di età 6-13 anni sia in ambito familiare che fuori dalle mura domestiche. Ha stimato che circa 276.000 bambini "aiuta i genitori nel lavoro", 34.000 "aiuta parenti che convivono con loro" e 12.000 "aiuta altri nel lavoro". Queste stime

Attualmente sulla base di ricerche più recenti l'ISTAT dichiara che nel nostro paese lavorano 144.000 ragazzi tra i 7 e i 14 anni e 31 mila di essi possono essere definiti sfruttati.

ITALIA: RAGAZZI CON MENO DI 15 ANNI CHE LAVORANO, STIME			
DATI ASSOLUTI			
TOTALE	7-10 ANNI	11-13 ANNI	14 ANNI
144.285	12.168	66.047	69.070

FONTE: ISTAT, *Bambini, lavori e lavoretti*, 2002

ITALIA: RAGAZZI CON MENO DI 15 ANNI SFRUTTATI, STIME					
TIPO DI LAVORO	SFRUTTATI PER 100 MINORI				
	VAL. ASS.	TOTALE	7-10 ANNI	11-13 ANNI	14 ANNI
LAV. CONTINUAT.	12.300	0,26	0,09	0,28	0,87
LAV. NON CONT.	19.200	0,40	0,06	0,36	1,87
TOTALE	31.500	0,66	0,15	0,64	2,74

FONTE: ISTAT, *Bambini, lavori e lavoretti*, 2002

Nel 1999 l'ISTAT ha avviato un progetto di ricerca i cui risultati sono stati pubblicati nel 2002. Nella analisi realizzata con la collaborazione del Ministero del Lavoro e presentata in occasione della prima giornata mondiale contro il lavoro minorile si spiega che non tutto il lavoro può considerarsi illegale. Il progetto di ricerca¹⁶⁵ ha svolto un approfondimento sul lavoro minorile all'interno di una indagine multiscopo presso le famiglie, la scuola e tutti gli ambiti importanti in cui i minori vivono. Si

non si fondano su una rilevazione diretta del fenomeno ma rappresentano un procedimento di astrazione e proiezione attraverso cui è difficile caratterizzare il fenomeno nella sua dimensione concreta.

¹⁶⁵ Rispetto alle ricerche di cui si parlerà in seguito condotte dai sindacati, l'indagine dell'ISTAT si fonda su basi diverse e con risultati più ottimisti: all'interno dei 144.000 ragazzi stima 31.500 "sfruttati" contro i circa 370.000 ragazzini calcolati in una ricerca svolta sul territorio nazionale dalla CGIL nel 2000.

tratta di una indagine sperimentale condotta sugli studenti delle scuole medie, una raccolta dati con un modulo riguardante le prime esperienze lavorative dei ragazzi 15-18enni nell'ambito di una delle normali rilevazioni trimestrali sulle forza di lavoro.

Secondo la ricerca possono considerarsi economicamente attivi, con lavori anche all'interno della famiglia o comunque parziali o stagionali, 12.168 bambini tra i 7 e i 10 anni e 60.070 ragazzi di 14 anni. Sulla media della popolazione dell'età corrispondente lavorano circa 3,1 ragazzi: 0,5% del totale dei ragazzi tra i 7 e i 10 anni, il 3,7 % tra gli 11 e i 13 anni e l'11,6 % dei quattordicenni.

Il primo contatto dei giovani con il mondo del lavoro sembra avvenire nel 71,7% dei casi attraverso un lavoro stagionale, quasi sempre di durata inferiore ai tre mesi. I bambini con meno di 11 anni aiutano spesso i genitori in casa, in campagna o in negozio. I quattordicenni lavorano più spesso in laboratori, officine, alberghi, ristoranti. Solo il 45% dei minori svolgono attività con genitori o parenti. La percentuale dei ragazzi che ha svolto lavori in età precoce è risultata massima nel Nord-Est (19%) e minima al Centro.

Considerate le ricerche citate e avendo consapevolezza dei dati non sempre concordanti tra loro, credo che non si commetta un errore nel valutare il lavoro di indagine svolto dalla CGIL¹⁶⁶ come quello che ha saputo tracciare maggiormente le mille sfaccettature del fenomeno minorile non solo perché è il più recente ma anche perché le stime che escono fuori hanno origine dal vaglio di varie fonti¹⁶⁷. Dall'indagine risulta che i ragazzi che lavorano illegalmente sono circa 370.000 di cui per il 62% vive al Sud e solo per il 38% al Centro-Nord. Quasi tutti hanno almeno 11 anni.

¹⁶⁶ G. PAONE, A. TESELLI. *Lavoro e lavori minorile, l'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, 2000.

¹⁶⁷ Per esempio si prendono in considerazione i dati statistici dell'Inail, dell'ISTAT, dell'Eurispes, del Ministero del lavoro, dell'Ufficio centrale per la Giustizia Minorile.

Il progetto da un lato ha elaborato una serie di nuove stime sul lavoro minorile illegale fondate su una complessa base di indicatori scolastici, demografico-familiari e sull'economia sommersa, e da un altro lato ha realizzato un'indagine in profondità intervistando 540 ragazzi italiani e 100 ragazzi cinesi¹⁶⁸.

Anno	Stima	Fonte	Metodologia	Classe di età considerata
1971	240.000	Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale	Indagine sull'occupazione illegale in un campione di piccole aziende	<15 anni
1978	235.000	Ceres - L. Frey	Elaborazione su dati Istat sulla dispersione scolastica e sulle forze di lavoro	10-14 anni
1979	430.000	L. Frey	Elaborazioni su dati Istat e su dati rilevati attraverso un'indagine nelle scuole medie della Lombardia	10-14 anni
1991	220.000 – 230.000	Fondazione Censis	Stime su dati sull'evasione dell'obbligo scolastico e dati di indagine	6-15 anni
1993-94	106.000	G. B. Sgritta	Indagine retrospettiva su 35.000 diciottenni, al momento della visita di leva	<15 anni
1996	50.000-100.000	Cgil – L'Aquilone	Stima su dati Inail relativi agli infortuni (1986-93) e dati del Ministero della Pubblica Istruzione (1995) sulla dispersione scolastica	<14 anni
1996	900.000	F. Mattioli	Stima su dati di indagine (2.359 alunni di scuola media inferiore del Lazio)	<15 anni
2000	360.000 – 430.000	Cgil – L'Aquilone	Stima sulla base di elaborazione di dati ed indicatori di fonti diverse e di un'indagine sul campo..	10-14 anni

LE PRINCIPALI STIME A LIVELLO NAZIONALE

¹⁶⁸ Per la ricerca sono stati intervistati i ragazzi cinesi che lavorano in Toscana, dove molti immigrati gestiscono microimprese di confezioni e per la lavorazione del cuoio. Il risultato della ricerca è che quasi tutti vanno a scuola e lavorano in età molto precoce a partire da sei anni per un numero elevato di ore al giorno, dalle cinque alle otto, per tutti i giorni della settimana senza retribuzione e senza tempo libero.

Per concludere vorrei soffermarmi sommariamente su alcuni dati registrati relativi alla scoperta di violazioni sulla normativa riguardante il lavoro minorile dal 1999 ad oggi.

Secondo i dati del *Report sui dati del Ministero del lavoro e dello Politiche Sociali* del 2002 l'aumento delle violazioni tra il 1999 in cui si sono registrate 2345 violazioni, e il 2000 (2525) è giustificabile in parte con l'aumento delle aziende ispezionate¹⁶⁹.

ANNO	AZIENDE ISPEZION.	LAV. VIETATI	ETA' MINIMA	VISITE MEDICHE	ORARI, RIPOSI, FERIE	ALTRE	TOT
1999	112.899	65	177	1131	629	343	2345
2000	118.638	65	351	1011	551	547	2525
1°SEMESTRE 2001	70.351	22	137	417	338	466	1380

FONTE: *Dipartimento per le politiche del Lavoro, Divisione VII, Coordinamento ispezione del lavoro*

Nel 2001 gli ispettori del lavoro hanno accertato 3.018 violazioni su un totale di 4.912 aziende¹⁷⁰ ispezionate che occupano minori¹⁷¹. Secondo dati non ancora ufficiali il maggior numero riguarda il non rispetto dell'obbligo delle visite mediche periodiche. Circa 755 sono state le violazioni dell'orario di lavoro, mentre 283 riguardano l'età minima di assunzione (15 anni), che invece nel 2000 erano state 351. Il dato principale che emerge è che la gran parte delle violazioni accertate riguardano ragazzi italiani mentre sono poche quelle registrate per gli extracomunitari.

¹⁶⁹ I dati indicano che nei periodi di rilevazione presi un considerazione per la vigilanza, la violazione più grave, rappresentata dalla voce "lavori vietati", si presenta in 2,8 casi su 100 nel 1999, in 2,6 nel 2000 e 1,6 nel primo semestre del 2001. Seguono poi quelle legate alla mancanza di visite mediche, agli orari di lavoro, alle ferie e all'età minima di assunzione.

¹⁷⁰ Il numero più alto di aziende ispezionate è stato in Piemonte con 1.095 mentre tra le regioni in testa alla classifica, per numero di violazioni, c'è la Lombardia con 618 seguita dalla Puglia con 582 e della Toscana con 260.

¹⁷¹ Nel 2000 ne erano state accertate 2.525.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro eventualmente scoperto sono di ordine amministrativo e comunque di entità irrisoria, inoltre esistono poche sentenze sulla violazione dell'età minima di ammissione.

Dall'esperienza ispettiva dei Carabinieri inoltre, emergono interessanti indicazioni qualitative rispetto alle caratteristiche del fenomeno, in particolare¹⁷²:

- il fenomeno sarebbe diffuso territorialmente e presenterebbe variazioni stagionali in conseguenza dell'impiego di minori in alcune attività agricole e commerciali;
- nel Sud d'Italia sembra prevalere l'impiego di manodopera minorile nel settore agricolo e nella ristorazione e prevarrebbero motivazioni legate alle necessità economiche, mentre nel Centro e Nord Italia nel settore delle confezioni e nel commercio;
- il lavoro interesserebbe in larghissima parte i minori di origine straniera e la nazionalità più ricorrente, sulla base delle ispezioni, sarebbe quella cinese, impiegata soprattutto a Prato, Firenze, Roma e Napoli;
- il fenomeno sembrerebbe in genere sovrastimato dalle ricerche sociali effettuate e, in particolare, negli ultimi anni sembra essersi verificata una drastica riduzione del lavoro minorile, anche in risposta all'azione di contrasto esercitata dalle autorità.

ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL COMANDO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO (1998, 1999, 2000)			
	1998	1999	2000
Persone deferite per aver assunto minori	275	581	759
Minori occupati illecitamente	344	725	887

FONTE: EURISPES, Rapporto Italia 2001

¹⁷² Fonte: Dipartimento per le politiche del lavoro, Divisione VII, Coordinamento Ispezione del lavoro, dati pubblicati in "Lavoro minorile in Italia. Report sui dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL, Giugno 2002.

Nel 2000 è iniziata l'azione penale per 136 delitti di prostituzione di minorenni, per 406 delitti di pornografia, 97 per detenzione di materiale pornografico¹⁷³. Queste fattispecie penali si inseriscono nella categoria delle “forme peggiori” di lavoro minorile che la Convenzione ILO ha messo al bando.

Secondo alcuni dati più recenti che derivano da una ricognizione contenuta nell'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 269 del 1998¹⁷⁴ (aprile 2002) presso la metà delle Procure della Repubblica sono in corso circa 150 procedimenti per riduzione in schiavitù, 140 per prostituzione minorile, 30 per turismo sessuale e due per tratta di minori.

2.4. INDICATORI RELATIVI AL LAVORO: TIPOLOGIA

In Italia il lavoro minorile è purtroppo molto diffuso, l'ISTAT nel 1991 contava oltre 300.000 bambini lavoratori nel nostro paese¹⁷⁵, un dato che secondo la CGIL è ancora valido e collocherebbe l'Italia ai primi posti

¹⁷³ CGIL, *Rapporto sui diritti globali 2003*, Gruppo Abele, 2003.

¹⁷⁴ La legge 269/1998 è la legge contro lo sfruttamento della prostituzione, pornografia e turismo sessuale sui minori. Alla data dell'ultima *Relazione del Parlamento sullo stato di attuazione della legge 269/1998* in Italia si è avuta una sola condanna per turismo sessuale a danno di minori: il tribunale di Roma ha condannato a 12 anni di carcere un italiano per rapporti sessuali avuti all'estero con un ragazzo sotto i quattordici anni.

¹⁷⁵ La stessa cifra viene confermata anche dall'EURISPES (2000) che, nel “primo rapporto sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza” svolto in collaborazione con Telefono Azzurro, individua in 300.000 solo coloro occupati nelle imprese, dato quindi relativo ad un solo settore e destinato a crescere vorticosamente se si considerano i vari ambiti di impiego.

nella graduatoria dei paesi con il più alto numero di casi di sfruttamento del lavoro minorile dopo il Portogallo e l'Albania¹⁷⁶.

Emerge da recenti indagini che il fenomeno del lavoro minorile non sfruttato è tollerabile quando non preclude la frequentazione scolastica e trae origine da spinte motivazionali soggettive del minore, da gratificazioni personali derivanti da una nuova presa di coscienza e da autonomia economica.

Da alcune ricerche è emerso che spesso gli adulti tendono ad attribuire al lavoro una sorta di polifunzionalità a diversi livelli¹⁷⁷: livello di contenimento e custodia quando il lavoro occupa i bambini in luoghi controllati e in attività extrascolastiche utili; livello di socializzazione professionale quando consente l'acquisizione di orientamenti professionali specifici, abilità specialistiche e interessi professionali; livello di formazione dell'individuo e infine livello di recupero sociale (nel sistema della devianza minorile).

Per dare un assetto alla materia è necessario premettere che si andranno a considerare una serie di attività *bordline* e una pluralizzazione di significati che hanno una propria specificità. Vi sono diverse tipologie di lavoro in connessione a differenti settori di attività, ognuna con caratteristiche specifiche che permettono di effettuare una prima semplificazione.

I lavori minorili si distinguono in base al:

- territorio: lavori minorili con caratteristiche peculiari che contraddistinguono un paese o di un ambito territoriale specifico¹⁷⁸;

¹⁷⁶ Nel Rapporto UNICEF 2003 su "Le condizioni dell'infanzia nel mondo. La partecipazione di bambini" è stato rilevato come il fenomeno non sia assente nei Paesi più industrializzati e anche in Italia dove l'ISTAT ne ha censiti circa 145.000, mentre la CGIL ne fa una stima tre volte superiore.

¹⁷⁷ CGIL Nazionale (in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi "L'Aquilone"), *Indagine conoscitiva sul fenomeno "lavoro minorile" in Italia*, Roma, marzo 1996.

¹⁷⁸ A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia*, Associazione l'Aquilone di Roma, Roma, 1999. R. FONTANA, *Il lavoro vietato: minori e marginalità nello sviluppo italiano*, Seam, Roma 1995: "L'idea troppo a lungo condivisa che il lavoro minorile fosse un fenomeno circoscritto al Mezzogiorno del nostro paese e comunque delimitato ai contesti territoriali arretrati nella struttura sociale ed economica, trovava sempre meno riscontri oggettivi nella ricerca empirica".

- sesso: lavori minorili femminili e maschili;
- contesto lavorativo: lavori più o meno idonei a socializzare;
- tipologia del datore di lavoro: lavori familiari, extrafamiliari¹⁷⁹;
- tempo del lavoro e al tempo della scuola: esistono lavori a carattere esclusivo e non¹⁸⁰, oppure occasionali, estivi e continuativi;
- volontà/percezione del minore rispetto al lavoro, per cui si può distinguere tra lavoro scelto, lavoro imposto e area del minore *ombra* che è indifferente al lavoro¹⁸¹.

Oggi le tipologie del lavoro minorile si inseriscono un quadro socio-economico diverso: in primo luogo l'agricoltura¹⁸², che ha da sempre costituito il settore con maggiore richiesta di manodopera infantile registra ora un progressivo calo occupazionale per le recenti esigenze di meccanicizzazione. Per le piccolo e medie imprese si registrano fatturati in crescita e bisogno di manodopera qualificata cui non corrisponde la manodopera minorile. In secondo luogo i lavori più pesanti e meno remunerati dei settori agricoli e industriali sono prevalentemente svolti dalla cosiddetta fascia debole, quella degli immigrati extracomunitari.

Nel passato recente, diverse ricerche hanno evidenziato la presenza illegale di minori sul mercato del lavoro non tanto nell'ambito della grande impresa quanto soprattutto nelle piccole aziende impegnate nei settori tessili delle confezioni e dei generi alimentari.

Dal sondaggio svolto dalla CGIL nel 2000 su un campione determinato di minori si è potuto constatare che il 60% dei ragazzi intervistati svolge attività lavorative soprattutto nel settore del commercio

¹⁷⁹ La CGIL ha stimato che circa il 65% dei minori svolge lavori presso terzi mentre la percentuale rimanente lavora in famiglia. Da una indagine condotta dall'Osservatorio Nazionale sul lavoro minorile risulta che la percentuale dei minori che lavora presso i genitori o con i parenti sarebbe di circa il 51%.

¹⁸⁰ [Http://www.unicz.it/lavoro/VISCOMI_241100.htm](http://www.unicz.it/lavoro/VISCOMI_241100.htm): A. VISCOMI, *Minori e lavori. Percorsi di una ricerca su campo*, Università di Catanzaro, 1999.

¹⁸¹ In VISCOMI in op. cit.

¹⁸² L'Osservatorio Nazionale sul lavoro minorile ritiene che il 14,1 % dei minori è impiegato in attività agricole in campagna.

legato ai generi alimentari o altre tipologie di merci¹⁸³. Si tratta di giovani che lavorano come camerieri in bar o ristoranti¹⁸⁴ o che fanno i garzoni di negozio consegnando merce a domicilio.

ITALIA: CARATTERISTICHE DEI MINORI SOTTO I 15 ANNI CHE LAVORANO		
SESSO E ETA'	91% MASCHI E 9% FEMMINE 97% MASCHI TRA 11-14 ANNI E 3% MENI DI 11	
I SETTORI	47% NEL COMMERCIO ALIMENTARE 15% IN AUTOFFICINA, AL DISTRIBUTORE 17% COMMERCIO TESSILE, ABBIGLIAMENTO, AMBULANTE	
IL DATORE DI LAVORO	30% DEI CASI LA FAMIGLIA, NEL 70% UN TERZO	
I GIORNI DI LAVORO	LUNEDI'-VENERDI'	30%
	LUNEDI'-SABATO	35%
	LUNEDI'-DOMENICA	8%
	ALCUNI GIORNI	25%
	SOLO IL SABATO	1%
	SOLO DOMENICA	1%
LE ORE DI LAVORO	ALMENO 8 ORE	30%
	PIU' DI 4 ORE	23%
	PIU' DI 8 ORE	19%
	ALMENO 4 ORE	14%
	MENO DI 4 ORE	11%
	COME CAPITA	3%
LA SCUOLA	FREQUENTA LA SCUOLA E LAVORA	58%
	HA ABBANDONATO LA SCUOLA E LAVORA	42%

FONTE: CGIL, *Lavoro e lavori minorili*, Ediesse, 2000

Ai giovanissimi lavoratori sono affidate mansioni assai generiche, di servizio o di manutenzione del posto di lavoro, attività poco formative e spesso rifiutate dal lavoratore adulto che non richiedono le conoscenze e lo sviluppo di competenze specifiche. Prescindendo dal settore di lavoro in cui si inserisce precocemente o illegalmente si può dire che il minore tende a svolgere il ruolo di *factotum* di basso livello per cui resta da verificare se e quando venga effettivamente inserito in percorsi formativi di tipo professionale legati al lavoro.

¹⁸³ L'Osservatorio Nazionale sul lavoro fa una ripartizione per luoghi di lavoro che vede il 14,9% dei minori che lavorano esercitare in negozi, il 17,9% in bar, ristoranti e alberghi.

¹⁸⁴ Il 26 agosto 2002 è stato denunciato un ristoratore di Ventimiglia per inosservanza delle leggi sull'età minima di ammissione al lavoro e della normativa sugli immigrati: usava come camerieri un bambino di 11 anni e una bambina di 12, ecuadoregni, in cambio di cinque euro e un piatto di minestra al giorno; i ragazzi all'inizio hanno negato considerando l'uomo un benefattore. Il 2 settembre un altro caso di cronaca: tra Terrasini, Isola delle Femmine, Santa Flavia, Cefalù e altre frazioni di mare in provincia di Palermo, 46 gestori di pizzerie, pub, alberghi in "emergenza alta-stagione" vengono denunciati per sfruttamento del lavoro minorile.

L'Osservatorio Nazionale sul lavoro minorile ha stilato un elenco delle mansioni principali svolte che nell'ordine sono: camerieri, commessi nei supermercati, operai nei laboratori di pelletteria, operaie cottimiste soprattutto nel settore tessile, agricoltori e pastori.

Tagliaventi ha sostenuto che anche il lavoro non retribuito ha una sua valenza economica, in particolare ha affrontato questo aspetto del problema a proposito del lavoro domestico dimostrando che una bambina che realizza in modo continuato e per un numero non irrilevante di ore giornaliere attività domestiche o servizi in ambito familiare permetterà alla madre di svolgere un lavoro retribuito presso terzi. In questo caso pur non contribuendo concretamente in maniera economica l'attività dei bambini favorisce un aumento del reddito familiare.

La determinazione delle tipologie di lavoro minorile dipende anche da due fattori diversi rispetto a quelli presi in considerazione fino ad ora, si tratta dell'orario di lavoro e della retribuzione¹⁸⁵. Spesso e a seconda delle attività svolte, l'orario di lavoro è molto variabile e tra i piccoli studenti-lavoratori vi sono vere e proprie forme di part-time in cui il lavoro è svolto nelle ore pomeridiane. D'estate il lavoro assorbe l'intera giornata.

Le retribuzioni bassissime invece non sempre compensano i tempi impegnativi e a volte le mance costituiscono una forma di ricompensa non trascurabile quasi come se esprimessero una specie di solidarietà sociale della gente.

¹⁸⁵ www.centerville.it/centerville/little_Italy/tipi.htm.

2.4.1. I lavori dei minori stranieri

Come già precedentemente detto non esiste un unico volto del lavoro minorile e infatti a quello autoctono si aggiunge quello degli immigrati che svolgono attività precarie sulla strada.

La Caritas ha calcolato che attualmente in Italia ci sono circa 160 mila bambini extracomunitari di cui molti impiegati in attività lavorative.

In Italia il fenomeno dello sfruttamento di minori stranieri ha raggiunto dimensioni preoccupanti soprattutto perché sta assumendo connotazioni che non permettono sempre un facile intervento da parte del sistema giudiziario. Le condizioni più drammatiche riguarderebbero il coinvolgimento dei bambini stranieri: tra gli immigrati, il lavoro minorile sarebbe diffuso soprattutto nelle comunità maggiormente chiuse e isolate socialmente e sarebbe strettamente associato a fenomeni di clandestinità.

Schematicamente si possono distinguere quattro diverse forme¹⁸⁶ di sfruttamento minorile: la prima è connessa alle violazioni della legislazione sul lavoro minorile, la seconda riguarda la vendita ambulante abusiva. Le ultime due forme riguardano invece l'impiego dei minori infraquattordicenni all'interno di organizzazioni malavitose¹⁸⁷ che detengono giri clandestini legati nella maggior parte dei casi al traffico di stupefacenti¹⁸⁸, alla prostituzione e al contrabbando.

¹⁸⁶ [Http://www.minori.it/cndm/minori](http://www.minori.it/cndm/minori).

¹⁸⁷ L'impiego del minore in questi casi è richiesto per la sua non imputabilità.

¹⁸⁸ Il fenomeno dello spaccio riguarda principalmente i minori nordafricani presenti in Italia senza permesso di soggiorno a volte entrati clandestinamente, ma spesso affidati dai genitori a parenti o amici che vivono in Italia. L'inserimento nel racket dello spaccio avviene in genere attraverso altri connazionali che utilizzano i minori per fare da corrieri .

Nelle aree metropolitane l'utilizzo dei minori stranieri sembra particolarmente frequente in tre comunità immigrate: la comunità cinese¹⁸⁹ (Cina popolare), la comunità marocchina e la comunità Rom.

Stime non ufficiali parlano di tre o quattromila minori cinesi impiegati in piccole fabbriche, ristoranti o laboratori. Si tratta attività a conduzione familiare che non comportano l'abbandono della scuola da parte del minore.

Alla fine degli anni Ottanta è cominciato un flusso che ha portato in Italia un cospicuo numero di minori marocchini, la cui età varia tra gli otto e i quindici anni, che in maggioranza svolgono precarie attività lavorative nell'ambito metropolitano.

Anche i bambini delle comunità nomadi e rom sarebbero massicciamente coinvolti in attività lavorative, soprattutto legate all'accattonaggio o ad altre attività ambulanti, come la pulizia dei vetri delle automobili o la vendita di fiori, accendini e fazzoletti. Tali attività sarebbero svolte spesso in orario notturno e in condizioni precarie e pericolose.

In particolare nella cultura rom il *manghel* (l'elemosina) è inteso come un lavoro e in questa attività i bambini aiutano le madri¹⁹⁰. Sebbene una sentenza della Corte Costituzionale¹⁹¹ abbia dichiarato lecito elemosinare e mendicare, l'utilizzo di un minore di quattordici anni continua ad essere considerata una forma di sfruttamento.

Se il minore è sottoposto all'autorità o alla custodia di chi mendica la pena prevede l'arresto da tre mesi ad un anno, inoltre se il fatto è

¹⁸⁹ Quanto alla comunità cinese è difficile parlare di sfruttamento perché spesso i minori sono coinvolti nelle imprese per aiutare i familiari, talvolta fanno da interpreti tra i genitori e chi commissiona il lavoro.

¹⁹⁰ La comunità Rom non tollera che il bambino pratichi il *manghel* da solo, cioè non accompagnato da un adulto.

¹⁹¹ Secondo una sentenza della Corte Costituzionale dell'ottobre del 1995 si ritiene che rientri nella fattispecie penale di riduzione in schiavitù l'utilizzo di minori ceduti dai genitori, contro pagamento o meno, a scopo di accattonaggio o per la commissione di reati. E' importante sottolineare che non è rilevante ai fini della determinazione della pena se il minore sia consapevole o meno. La ragione della fattispecie in oggetto è quella di impedire che un minore venga impiegato in un'attività che lo sottragga all'educazione e all'istruzione, oltre al fatto che il minore stesso viene portato all'ozio o ancor peggio al pericolo di cadere nel vizio o nella delinquenza.

commesso dal genitore la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà e può dar luogo all'apertura di un procedimento per lo stato di adottabilità. Per questo motivo spesso la persona che utilizza il minore non è un parente. Il minore è mandato a mendicare da solo ma sotto la minaccia di severe punizioni.

Alcune difficoltà unite a una realtà di emarginazione hanno però distorto il significato originario del termine, infatti, frequentemente si passa dall'elemosina ai furti nelle abitazioni. All'interno della comunità Rom un'altra forma di lavoro che costituisce un mezzo per contribuire ad integrare il reddito familiare è la vendita dei fiori che acquistati all'ingrosso, sono confezionati presso l'accampamento sia dalle bambine che dal resto della famiglia.

A differenza dei nomadi, i marocchini ma soprattutto gli albanesi, sono spesso inseriti in un vero e proprio racket che vede il minore "affittato" dalla propria famiglia ad organizzazioni dedite allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina le quali si occupano di inserire i minori in Italia.

In molti casi ai minori vengono commissionati piccoli furti o altri reati di poco rilievo. Il lavoro minorile denunciato dagli organi di stampa è però anche quello legato a forme di sfruttamento che si consumano in ambiente familiare, attività domestiche e extradomestiche, spesso legate a condizioni di estremo bisogno dei genitori, soprattutto in famiglie numerose gravate dalla disoccupazione e caratterizzate da un basso livello culturale.

Nazionalità e attività - Rassegna stampa 1998-2000	
Nazionalità	Attività
Cinesi	Imprese artigiane
Albanesi	Tessile e confezione capi di abbigliamento
Marocchini	Aziende conciari e pelletterie
Nomadi	Cantieri edilizi
	Officine meccaniche
	Ristorazione (pizzerie, bar, ristoranti)
	Aziende agricole
	Forni e panifici
	Settore alberghiero
	Garzonaggio nei negozi e nei mercati
	Commercio ambulante
	Accattonaggio: guardia macchine, lavavetri, etc.
	Furto e scippo
	Contrabbando

Merita fare infine, una riflessione sulle drammatiche condizioni a cui sembrano particolarmente esposte le bambine. Si tratta di fenomeni di sfruttamento che caratterizzano soprattutto la comunità albanese e marocchina che vedono le bambine avviate dai propri connazionali alla prostituzione. Queste ragazzine di età compresa tra i 10 e i 13 anni vengono inviate in Italia con la promessa di ricevere un'istruzione scolastica e di essere regolarizzate con la richiesta in cambio di venire "alla pari" o di fornire un aiuto nelle attività domestiche. Da quanto è emerso dalle interviste sembrerebbe che nella maggior parte dei casi l'invito si rileva un inganno. Alle bambine viene riservato un ruolo di collaboratrici domestiche e viene negato loro l'accesso all'istruzione e alla vita sociale.

2.4.2. Un nuovo indicatore: gli infortuni sul lavoro

Se in generale gli infortuni sul lavoro sono un grave problema sottovalutato, ancor più lo sono gli infortuni sul lavoro dei minori di quattordici anni¹⁹². E' lecito dunque, supporre che essendo queste cifre riferite a casi per i quali il datore di lavoro non ha potuto fare a meno di denunciare il sinistro avvenuto, il fenomeno sia molto più diffuso di quanto si possa ipotizzare in un primo momento. E' necessario quindi avvalersi di dati e notizie ufficiose raccolte attraverso studi e inchieste¹⁹³ condotti da associazioni o privati¹⁹⁴.

Dal 1986 l'INAIL fornisce dei dati riguardanti gli infortuni sul lavoro dei minori di quattordici anni sia denunciati ufficialmente che indennizzati attraverso i quali è possibile fare una stima secondo determinate indicazioni metodologiche.

Il calcolo si basa sulla comparazione del totale degli infortuni relativi a tutti i lavoratori e quelli relativi ai minori. Generalmente il valore risultante è di circa 0,2% ma si tratta di un valore sottostimato perché è calcolato sulla base di due valori (il numero degli infortuni relativi ai minori di 14 anni e il numero complessivo degli infortuni) largamente sottostimati¹⁹⁵. E infatti, ipotizzando di trasformare questa cifra in dato, corrispondente alla realtà il probabile totale dei minori impiegati illegalmente sarebbe pari ad un minimo di 50.000 unità (che sarà la stima di base da cui partire per valutare quantitativamente il fenomeno).

¹⁹² <http://www.rassegna.it/2001/sicurezza/gennaio-giugno/giovani.htm>.

¹⁹³ *Il lavoro minorile*, Regione Toscana, Rapporto 2000, Giunti. Nella ricerca svolta sul lavoro minorile, gli infortuni sul lavoro sono considerati indicatori "classici". Tuttavia è sottolineato che i dati relativi agli infortuni di minori denunciati riguardano tutti i minori di diciotto anni senza distinguere i ragazzi di meno quattordici anni, pertanto si tratta di un indicatore relativamente attendibile da poter comunque utilizzare per rilevare la presenza di minori che lavorano in ambienti pericolosi.

¹⁹⁴ <http://www.sili.com.br/user/litalia/not.htm>.

¹⁹⁵ Secondo numerose elaborazioni e stime di diversi enti di ricerca sulla prevenzione e sugli infortuni, il valore corrispondente al numero degli infortuni sul lavoro di tutti i lavoratori è sottostimato per un massimo del 30%.

Purtroppo i dati non sempre sono omogenei e si differenziano nelle varie pubblicazioni anche rispetto allo stesso anno di indagine. Accade che in caso di infortunio sul lavoro l'evento è denunciato all'autorità giudiziaria e quindi all'INAIL, ma si tratta di casi non frequenti perché spesso il datore di lavoro utilizza coperture assicurative private¹⁹⁶.

Nel 2002 sono stati registrati in Italia circa 1.360 casi di infortuni mortali di minori, denunciati, due milioni nel mondo¹⁹⁷. Queste sono le stime presentate dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'INAIL in occasione dell'VIII Giornata internazionale in memoria dei lavoratori deceduti o feriti sui luoghi del lavoro (aprile 2002).

Si tratta di un numero molto alto ma sicuramente più basso di quello degli incidenti non mortali¹⁹⁸: 270 milioni nel mondo e 981.523 in Italia. Rispetto alle cifre dell'anno precedente, nel 2002 in Italia si è verificato un calo degli infortuni pari al 3,8% che ha coinvolto tutte le regioni e in particolare quelle del centro-sud¹⁹⁹.

Dall'analisi approfondita sulle cifre a disposizione risulta chiaramente che il quadro d'insieme è molto più complesso e suscettibile di cambiamenti di quanto le statistiche rilevino. L'elemento più sconcertante e da tener presente è pressoché totale invisibilità di cui godono nell'ambito delle statistiche ufficiali i bambini: tranne rari casi essi non esistono.

A differenza di quanto accadeva nel passato il nostro paese oggi è nella media europea per numero di infortuni registrando indici inferiori rispetto ad altri paesi come la Francia e la Germania che peraltro sono

¹⁹⁶ Nel 1994 le denunce di incidenti sul lavoro capitati a minori di 14 anni sono state 1.306 e nel 1995 addirittura 1.714. E' una cifra altissima che dimostra un problema drammatico che non dovrebbe esistere, ma nello stesso tempo in zone nevralgiche quali per esempio quelle del napoletano, oggi non registrano casi di infortuni se non eccezionalmente.

¹⁹⁷ <http://www.rassegna.it/2003/lavoro/articoli/inail.htm>.

¹⁹⁸ La Cgil sottolinea come gli incidenti non mortali che provocano invalidità permanenti si verificano per il 38% nell'edilizia. Inoltre avvisa che probabilmente il dato reale rischia di essere molto più grave di quello ufficiale a causa dell'alto tasso del lavoro in nero nel settore.

¹⁹⁹ Il fenomeno di ribasso più consistente è stato registrato in Puglia: oltre il 10%, mentre in controtendenza sono la Calabria, la Liguria e la Val d'Aosta con variazioni numeriche comunque poco consistenti.

considerati di più consolidata tradizione nell'attuazione della normativa sulla sicurezza.

Attualmente l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'INAIL sono entrambe impegnate nella prevenzione degli infortuni: la prima persegue l'obiettivo principale di favorire la ratifica da parte degli Stati membri delle convenzioni sull'igiene e la sicurezza promuovendo il dialogo fra governi, imprenditori e sindacati; sollecitare programmi di formazione sulle norme internazionali sul lavoro e la loro applicazione; monitorare l'applicazione delle convenzioni; promuovere programmi per la definizione di buone pratiche a livello nazionale e per l'adozione di programmi Safe Work con monitoraggio e valutazione dei risultati.

L'INAIL promuove da anni azioni positive finalizzate alla costruzione di una cultura della sicurezza a tutti i livelli, dalle scuole alle aziende, alla formazione dei lavoratori. A questo scopo sono stati finanziati oltre 5.000 progetti per la formazione e informazione di 800 mila lavoratori, 17 mila rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 94 mila addetti alla gestione delle emergenze, 23 mila datori di lavoro e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

Anche a livello regionale si è potuto assistere ad una sorta di mobilitazione per affrontare il problema del lavoro minorile attraverso la rilevazioni di dati riguardanti gli infortuni sul lavoro ma non prendendo in considerazione solo le statistiche ma anche punti di rilevazione meno burocratici ma più vicini ai luoghi dove gli incidenti accadono: pronto soccorsi e medici di base, cioè dove va chi ha subito un incidente anche se lavora a nero o ha meno di 15 anni²⁰⁰.

L'iniziativa ha preso origine in Emilia Romagna e rappresenta un progetto unico in Italia. Il pronto soccorso di Forlì in collaborazione con il dipartimento di Sanità e medicina pubblica dell'università di Verona e il

²⁰⁰ <http://www.rassegna.it/2001/sicurezza/gennaio-giugno/giovani.htm>.

progetto Osservatorio di epidemiologia occupazionale della regione Veneto, ha messo a punto una metodologia davvero innovativa. Attraverso una procedura di registrazione degli interventi che permette di risalire alle cause di origine della patologia, i ricercatori hanno estratto gli infortuni sul lavoro occorsi ai minori nella zona di competenza dell'ospedale tra il 1997 e il 2000. sembrerebbe che in media ogni settimana un ragazzo abbia chiesto l'intervento del pronto soccorso per curare le lesioni riportate nello svolgimento di attività lavorative.

2.5. INDICATORI RELATIVI ALLA SCUOLA

2.5.1. La scuola da un punto di vista storico

“Scuola e lavoro appaiono irriducibili e irrinunciabili”.²⁰¹

La cultura occidentale in merito alla formazione dei giovani ha eretto fin dai tempi antichi una barriera fra educazione intellettuale e lavoro manuale. Dalle pagine degli antichi testi filosofici della Grecia classica²⁰², dal pensiero filosofico romano²⁰³ nonché dalla dottrina cattolica²⁰⁴, emerge

²⁰¹F. MATTIOLI, *Iqbal Masih non era italiano. Percorsi e strategie del lavoro infantile nell'età postindustriale*, Edizione Seam, Roma, 1996.

²⁰² E' emblematica la distinzione tra *paideia*, l'educazione delle arti filosofiche e alla cultura, e *banausia*, il lavoro manuale in genere. Coloro che rifuggono da quest'ultimo dedicandosi alla politica e alla speculazione filosofica e alla guerra sono considerati cittadini di rango superiore. Platone nel *Gorgia* allude ad una funzione sociale attribuibile a tale discriminazione promuovendo i matrimoni all'interno della stessa classe. Aristotele condanna indiscriminatamente il lavoro manuale riservato agli schiavi e considerato non adatto agli uomini liberi.

²⁰³ Il pensiero filosofico romano traduce la *paideia* greca con *humanitas*, nel senso ciceroniano di affidamento educativo dell'intelletto umano, mentre il concetto greco di scuola si ritrova in quello di *otium*, cioè di attività intellettuale fine a se stessa, degna dell'uomo in quanto dotato di intelletto atto alla

chiaramente questa separazione che ha caricato di eccessivi connotati negativi qualunque attività lavorativa.

Nel 1871 l’VIII congresso pedagogico di Napoli affrontava il tema: “In quali termini e con quali mezzi il lavoro manuale potrebbe essere associato in Italia all’istruzione elementare senza che la scuola diventi un opificio”.

Si sperimentò il cosiddetto lavoro educativo. Promotrici del progetto furono le sorelle Rosa e Carolina Agazzi²⁰⁵ che sostenevano la necessità di fondere scuola e lavoro in un unico progetto pedagogico dell’infanzia. Ma è soprattutto la Montessori²⁰⁶ a ribadire che la scuola doveva dare più spazio alla creatività dei bambini favorendone le attività manuali e pratiche.

Sperimentazioni in merito al connubio scuola-lavoro si ebbero in varie parti d’Europa e America. Interessantissima appare l’iniziativa a Monaco di Baviera di Kerschensteiner²⁰⁷ che incoraggiò la diffusione di una vera “scuola del lavoro” riconoscendo non solo un importantissimo valore intrinseco al lavoro inteso come attività manuale, ma anche alla logica processuale che ne è alla base.

In America il contributo più importante fu quello di Dewey che sostenne che solo l’alternanza di attività manuali e intellettive poteva garantire l’armonico sviluppo dei ragazzi se la scuola fosse stata impostata come immagine e proiezione della società e ne avesse assimilato le caratteristiche.

speculazione e alla elaborazione del sapere. In contrapposizione con quest’ultimo concetto si pone quello del *negotium*, il lavoro manuale del volgo incapace di applicazione intellettuale.

²⁰⁴ Non si discosta dai principi su citati, nonostante il fatto che il lavoro potesse essere apprezzato per la dignità che poteva conferire all’individuo, riteneva che il fine ultimo dell’educazione era quello di accompagnare l’umanità alla verità divina attraverso l’assimilazione dei valori più elevati.

²⁰⁵ Le sorelle Rosa e Carolina Agazzi nel 1895 fondarono a Mompiano (Brescia) un asilo per l’infanzia basato sulla pratica della Scuola “attiva”.

²⁰⁶ Maria Montessori fu una pedagogista che nel 1907 fondò a Roma la prima Casa dei bambini, istituto pedagogico dove applicò i suoi criteri educativi. Si tratta di un metodo che mira ad uno sviluppo spontaneo libero della personalità del fanciullo attraverso un materiale educativo scientificamente predisposto.

²⁰⁷ Kerschensteiner sostiene che ogni uomo nasce non per essere pigro o parassita, ma per essere creativo e attivo, per portare il proprio contributo alla comunità sociale e all’umanità, un contributo che non può limitarsi alla retorica dei grandi ideali e delle grandi idee ma deve prendere forma attraverso l’azione.

L'Italia è apparsa indecisa di fronte al tentativo di creare all'interno dell'istituzione scolastica uno spazio a sé in cui i ragazzi potessero avere un primo approccio con il mondo lavorativo e infatti il lavoro venne relegato in scuole specifiche di secondo grado, come gli istituti tecnici o le scuole professionali. In particolare fu la Riforma Gentile del 1923²⁰⁸ ha sancire la definitiva separazione tra istruzione e formazione. Scopo della riforma era la creazione di un sistema bipartito che scindeva da una parte la classe media e borghese, dall'altra la classe operaia.

Solo negli anni Sessanta però, si approvò una legge (1962) nata come “cura per il cittadino”, che offriva un'istruzione generale e prevedeva la scuola obbligatoria fino ai quattordici anni. Ma se da un lato la norma ha avuto il pregio di preoccuparsi di quei minori che fino ad allora non erano stati presi in considerazione da alcun provvedimento, dall'altro non assicurava nessuna forma di sostentamento alternativo a quelle famiglie che vivevano in forte miseria e che potevano contare sull'apporto economico derivante dal lavoro dei giovani.

La scuola nel corso degli anni ha anche costituito un fondamentale strumento di crescita per i giovani imprescindibile per un sano sviluppo intellettuale. Tuttavia già alla fine degli anni Settanta il modello formativo a dominanza scolastica è stato messo in discussione sia sul piano teorico che su quello della sua efficacia formativa e sociale.

La maggior parte degli studi ha affrontato il problema del lavoro minorile mettendo in evidenza uno strettissimo legame tra il fenomeno dello sfruttamento minorile e il modello culturale dell'istituzione scolastica. Fino agli anni Ottanta l'interpretazione più diffusa di tale legame si basava su un rapporto di causa-effetto tra i due fattori in cui la scuola svolgeva un ruolo di agente passivo di registrazione e legittimazione delle differenze

²⁰⁸ L'obbligo scolastico sancito dalla riforma rimase disatteso fino agli anni Settanta, quando l'abbandono scolastico interessava a livello nazionale più del 10% dei ragazzi fra i 13 e i 14 anni.

sociali²⁰⁹. La scuola si identificava in una struttura elitaria e fortemente selettiva, portatrice di un modello culturale che rifletteva i valori di una standardizzata classe medio-alta in cui ovviamente le classi più disagiate non trovavano una propria collocazione. Appariva come una struttura isolata dall'ambiente socio-culturale del minore e per questo motivo non poteva considerarsi una valida alternativa al lavoro²¹⁰.

Con l'evoluzione del contesto sociale mutano le coordinate socio-economiche e si assiste al passaggio dalla interpretazione biunivoca tra evasione scolastica e lavoro minorile alla constatazione di una nuova realtà che vede i ragazzi coinvolti in attività lavorative non per questo trascurando la scuola.

Prevale un tipo di lavoro saltuario e periodico finalizzato spesso alla soddisfazione di bisogni personali, che vede coinvolti ragazzi appartenenti a diverse classi sociali e non più solo quelli che si trovavano a dover affrontare le gravose difficoltà economiche del passato.

La scuola sembra trasformata da istituzione per elite a istituzione di massa ma nonostante tutto non riesce a superare il divario con gli altri ambiti sociali, come per esempio quello del lavoro; è incapace di fornire gli strumenti che possano garantire l'ingresso nella società, quindi i minori cercano di compensare tale carenza strutturale nel mondo lavorativo dove credono di trovare professionalità e formazione²¹¹. Purtroppo le possibilità di acquisire specifiche competenze professionali sono comunque molto ridotte perché i minori che si inseriscono precocemente nel mondo del lavoro svolgono per lo più lavori poco qualificanti e poco salutari che in genere vengono abbandonati con il raggiungimento di una maggiore età.

²⁰⁹ CGIL Nazionale, *Indagine conoscitiva sul fenomeno –lavoro minorile- in Italia*, ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi l'Aquilone, Roma, marzo 1996.

²¹⁰ Naturalmente l'impossibilità di intendere la scuola come una alternativa alle attività lavorative era aggravata dal precario bagaglio culturale di quelle famiglie che vivevano in condizioni di povertà e che vedevano nel lavoro dei figli minori una fondamentale fonte di collaborazione economica immediata e nella scuola invece una perdita di tempo.

²¹¹ Ufficio del BICE per l'Italia, Seminario di studio: *Il lavoro minorile in Italia: non basta dire di no*, Montecatini Terme, 10 ottobre 1999, Pistoia, 2000.

2.5.2. Il rapporto scuola-lavoro

La rappresentazione del rapporto tra la scuola e il lavoro può derivare dalla combinazione incrociata di più variabili in modo da distinguere all'interno sottotipi più specifici di tipologie lavorative. E' possibile per esempio associare una variabile oggettiva come il rapporto tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla scuola con una variabile soggettiva²¹², rappresentata dall'attitudine del ragazzo al lavoro, oppure due variabili oggettive²¹³ quali il rapporto tra il tempo riservato al lavoro e allo studio e la durata del lavoro stesso.

Viscomi²¹⁴ ritiene possibile raffigurare tale rapporto secondo tre modalità. Parla di lavoro "esclusivo, "inclusivo" e "indifferente". Il primo tipo è prestato in condizioni tali da escludere la formazione scolastica; il minore in questo caso si dedica completamente alle attività lavorative. I presupposti e le conseguenze di una tale scelta dipendono dall'età del minore nel senso che se si tratta di un bambino (e quindi di un soggetto che non ha compiuto i quattordici anni) la situazione sarà più grave dal momento che ci si troverà a constatare non solo l'evasione dagli obblighi scolastici, ma anche l'elusione delle norme imperative. Da qui la necessità di mettere in atto più efficaci strategie di recupero.

Nel diverso caso in cui sia un adolescente a lavorare, si suppone comunque l'esistenza di una condizione rischiosa per il minore poiché sarà

²¹²<http://unicz.it/lavoro/VISCOMI.HTM>: A. VISCOMI, *Fatti e regole nelle politiche dell'occupazione*, intervento presentato alla tavola rotonda "Fatti, parole e regole nella disciplina del lavoro dei minori", Facoltà di Giurisprudenza, Napoli, 1999.

²¹³ A. TESELLI, *Lavoro minorile e lavori minorili*, l'inchiesta CGIL in Italia, 2000.

²¹⁴ A. VISCOMI, "Testo" e "contesto": *il difficile incontro tra minori, lavoro e diritto del lavoro*. in Atti del convegno *Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo*, Catanzaro 2000.

suscettibile di una precoce marginalizzazione professionale all'interno di un sistema produttivo e sociale che al fare ha sostituito il sapere.

Il secondo modello di cui parla Viscomi è quello che denomina lavoro inclusivo. Dall'espressione si può facilmente capire che si tratta della situazione in cui il ragazzo vive una sorta di alternanza tra periodi di formazione scolastica e esperienze lavorative. All'interno di questa categoria si distinguono due differenti ipotesi: quella del bambino che lavora prima o dopo la scuola (spesso per i genitori o con loro), e quella dell'adolescente che guarda al lavoro come "metodo per arricchire" il proprio patrimonio personale, funzionale alla soddisfazione di esigenze specifiche, fonte di autosufficienza economica, modo per integrare il proprio bagaglio conoscitivo. Si tratta di un lavoro che è scelto autonomamente in modo occasionale al quale i giovani tendono ad attribuire una valenza positiva e un significato che per loro corrisponde ad una strategia flessibile di ingresso nel mondo del lavoro.

L'ultimo modello è il lavoro indifferente in cui è possibile incontrare tanto il minore totalmente assorbito dall'attività scolastica che vive l'esperienza in totale indifferenza rispetto alla dinamiche del mercato, quanto quello che non ha alcuna relazione col sistema scolastico e per il quale sono molto alte le probabilità di coinvolgimento in attività devianti.

Nel 2002 è stata svolta una preziosa ricerca sul territorio (peraltro già citata in altre occasioni) per conto della CGIL²¹⁵ in cui è stato messo in evidenza l'errore che si commette quando si vuole imporre una interpretazione del fenomeno che si basi sulla presunta esistenza di una relazione biunivoca tra il lavoro minorile e l'abbandono scolastico.


Attraverso una serie di interviste ai soggetti privilegiati è stato dimostrato concretamente (d'altronde come già constatato da altri autori) che è alquanto riduttivo sostenere che esclusivamente chi abbandona la

²¹⁵ CGIL, *Lavoro e lavoro minorili*, op. cit., inoltre CGIL, *Rapporto sui diritti globali 2003*, Gruppo Abele, 2003.

scuola si inserisce precocemente o illegalmente nel mondo del lavoro. Si conferma la tendenza emersa negli anni novanta secondo cui sarebbero moltissimi i minori che si avviano nel mondo lavorativo attraverso delle piccole esperienze talvolta occasionali, che tuttavia non decidono di abbandonare il percorso di studi intrapreso.

Oggi, il fenomeno che un tempo era descrivibile secondo due automatismi di base²¹⁶ è legato alla complessità della società postmoderna la cui fisionomia deve necessariamente essere ricostruita nei suoi aspetti multiformi.

Dei ragazzi intervistati, circa il 42% ha abbandonato la scuola per dedicarsi al lavoro ma più della metà (58%) continua gli studi nonostante l'inserimento precoce nel mondo del lavoro.



LE PERCENTUALI SI RIFERISCONO ALL'INTERO CAMPIONE

La ricerca²¹⁷ inoltre, propone di distinguere tra lavoro continuativo²¹⁸ e lavoro saltuario per individuare delle macrotipologie di lavoro minorile che sono identificabili nel:

²¹⁶ I due automatismi di base sono le convinzioni secondo cui il minore che lavora precocemente e illegalmente, abbandona la scuola e lavora per soddisfare il bisogno di sussistenza economica della famiglia.

²¹⁷ G. PAONE, A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse 2000.

- lavoro dei minori che frequentano la scuola e lavorano saltuariamente svolgendo attività che non interferiscono con la frequenza scolastica;
- lavoro dei minori che frequentano la scuola ma che svolgono delle attività di lavoro continuative che rappresentano un impegno maggiore rispetto all’ipotesi di cui sopra;
- lavoro di quelli che abbandonano la scuola e lavorano saltuariamente;
- lavoro dei minori che hanno abbandonato la scuola ma lavorano in modo continuativo, in tal caso il lavoro è assimilabile ad una attività formativa alternativa alla scuola.

Il coinvolgimento del ragazzo in attività di lavoro e scolastiche vissute in modo parallelo, ha permesso di introdurre nuove categorie di analisi: nel caso del lavoro saltuario si distingue una saltuarietà di tipo relativo che può riguardare i minori che hanno abbandonato la scuola e per i quali si crea un rapporto di incompatibilità formale e sostanziale con il contesto scolastico, e una saltuarietà di tipo assoluto che si riferisce ai minori che vanno comunque a scuola ed hanno con essa un rapporto di compatibilità formale.

Anche in presenza di lavoro continuativo si distingue tra: una continuità relativa che riguarda i minori che frequentano la scuola con modalità di compatibilità formale e incompatibilità sostanziale; e una continuità di tipo assoluto che riguarda i minori che hanno abbandonato la scuola con conseguente incompatibilità formale e sostanziale.

Nel caso del ragazzo che ha abbandonato la scuola è possibile parlare di un doppio livello di evasione, mentre nel caso di chi frequenta la scuola

²¹⁸ Secondo alcuni dati formulati dall’Osservatorio Nazionale sul lavoro minorile circa 12.000 ragazzi/e svolgono lavori continuativi nella fascia dai 7 ai 14 anni; mentre sarebbero circa 19.200 i minori impiegati in lavori non continuativi ma comunque superiori alle 8 ore settimanali.

e lavora si parla di un livello di evasione che riguarda solo le disposizioni in materia di lavoro.

Questa differenziazione in diverse macrotipologie di lavoro minorile ha permesso di elaborare considerazioni conclusive nel senso che, chi abbandona la scuola, privilegia, o tende a privilegiare una relazione con il lavoro di tipo continuativo (80%); mentre chi frequenta la scuola, si divide in modo abbastanza omogeneo tra chi lavora in modo saltuario (circa il 55%) e chi lavora in modo continuativo (circa il 45%)²¹⁹.

SU 100 MINORI CHE LAVORANO EFRQUENTANO LA SCUOLA	
Frequenta la scuola e lavora in modo saltuario	55%
Frequenta la scuola e lavora in modo continuativo	45%
SU 100 MINORI CHE LAVORANO E HANNO ABBANDONATO LA SCUOLA	
Ha abbandonato la scuola e lavora in modo saltuario	20%
Ha abbandonato la scuola e lavora in modo continuativo	80%

RELAZIONE SCUOLA-LAVORO

Si delinea un quadro chiaro dal quale emergono in modo forte e netto le difficoltà e i problemi che caratterizzano il rapporto minori lavoratori-scuola. Si tratta di un fenomeno che è stato denominato “tipologia di relazione conflittuale e di contrapposizione” che inizia fin dalla scuola elementare e che tende ad estremizzarsi nella scuola media costituendo un possibile fattore determinante nella scelta del minore di abbandonare la scuola per entrare nel mondo del lavoro anche in modo precoce e illegale. Tale difficoltà è stata tradotta nella incapacità ad investire nel percorso formativo offerto dall’istituzione scolastica.

²¹⁹ A. MICALI, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, dicembre 2002.

2.5.3. Dispersione scolastica come causa ed effetto del lavoro minorile

La partecipazione degli italiani all'istruzione obbligatoria è ormai ampiamente diffusa e i tassi di scolarità per le scuole elementari e medie indicano una copertura quasi totale della popolazione minorile²²⁰. Tuttavia permangono ancora delle sacche di evasione e di abbandono scolastico che rappresentano di realtà particolari nelle quali potrebbe concentrarsi il lavoro minorile più grave.

Spesso la maggior parte delle indagini per valutare quantitativamente il fenomeno del lavoro minorile infatti, si avvale dell'indicatore della dispersione scolastica anche se spesso i dati non sempre sono attendibili e rappresentativi della realtà.

Alcune chiavi di lettura del lavoro minorile, infatti partono dal presupposto che non esista una relazione biunivoca tra il fenomeno lavoro e l'abbandono scolastico che nella maggior parte dei casi è legato a scelte autonome dei ragazzi fatte per necessità d'indipendenza o bisogno di un alto standard di consumi²²¹.

Il lavoro minorile non è quindi sempre alternativo alla scuola e anche in situazioni di forte disagio sociale ed economico i minori tendono a rispettare l'obbligo scolastico anche se in modo irregolare e procedendo con gravi difficoltà negli studi. Coloro che evadono la scuola sarebbero

²²⁰ <http://www.lavminorile.minori.it/attivita/avati.htm>.

²²¹ G. PAONE, A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia*, op. cit.

un'esigua minoranza e generalmente sono proprio i *drop-out* ad avviarsi lungo i percorsi della illegalità e ad essere coinvolti in attività criminose²²².

Prima di tutto bisogna ricordare che il lavoro minorile per il fatto stesso di essere considerato illecito e formalmente inammissibile produce una grave difficoltà nel reperimento di dati che spesso appaiono limitati a quegli aspetti rilevabili come illeciti o reati nel quadro di specifici procedimenti penali o civili²²³. In secondo luogo si denuncia la mancanza di una anagrafe degli studenti e cioè un incrocio tra il numero degli individui in età dell'obbligo e quello degli iscritti alla scuola dell'obbligo.

Il quadro della situazione scolastica è delineato da un'ampia serie di indicatori quantitativi messi a punto sia dai servizi nazionali di statistica (ISTAT) che da quelli del Ministero della Pubblica Istruzione. Quest'ultimo fornisce dei dati (ma sempre in modo molto cauto) in cui è difficile trovare l'espressione "minori dispersi" perché spesso le fonti si riferiscono a categorie di analisi più vaghe su cui costruiscono un profilo generico di dispersione scolastica.

Da alcune ricerche sembra che il numero dei minori che evade la scuola dell'obbligo oscilli in valore assoluto da un massimo di circa 40.000 unità ad un minimo di circa 30.000²²⁴. Tuttavia si tratta di una cifra suscettibile di essere falsata per eccesso perché non prende in considerazione i minori che evadono la scuola e che si inseriscono nel sistema scolastico negli anni successivi.

²²² A. MICALI, *Sistema informativo sul lavoro minorile. Progetto Silm*. Convenzione Istat- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, dicembre 2002.

²²³ Nel Progetto CLACSE, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale*: "Si oppone ad una misurabilità pur approssimativa del fenomeno anche la difficoltà di definire con chiarezza una accezione unitaria, comprensiva e condivisa, che renda ragione della complessità dei fattori e dei rapporti in gioco".

²²⁴ Bisogna prendere in considerazione che il numero dei minori che si iscrivono alla scuola dell'obbligo è diminuito, questo è quanto emerge dalla ricerca realizzata dalla CGIL con l'associazione l'Aquilone, Roma 1996. Si tratta di una stima elaborata per la serie storica degli anni scolastici 1991-92, 1992-93, 1993-94. Inoltre in <http://www.sili.com.br/user/litalia/not.htm>, si ritiene che i dispersi si possono stimare tra le 30 e le 50 mila unità.

RIPARTIZIONE	ELEMENTARI	MEDIE	TOTALE
Italia nord-occidentale	1.249	1.847	3.096
Italia nord-orientale	-1.995	359	-1.636
Italia centrale	1.606	2.772	4.379
Italia meridionale	6.937	11.514	18.451
Italia insulare	1.730	7.671	9.401
Italia	9.527	24.162	33.689

INTERRUZIONI DI FREQUENZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO SCOLASTICO 1999/2000

Nonostante il fenomeno della dispersione coinvolga tutto il territorio nazionale si presenta con connotazioni diverse a seconda delle zone geografiche²²⁵ prese in considerazione tanto che si arriva ad attribuire una duplice natura al fenomeno. Si distingue una dispersione da evasione propria delle zone meno sviluppate economicamente e socialmente in cui il fenomeno è ben visibile già nella scuola dell'obbligo, e una dispersione da abbandono o da crescita economica propria delle zone più sviluppate e benestanti in cui invece il fenomeno si riscontra soprattutto riguardo alle scuole superiori²²⁶.

Al Sud l'abbandono scolastico è legato ancora a situazioni di povertà o di malavita organizzata e in questo senso la scuola è intervenuta con l'istituzione del maestro di strada. Nelle regioni del Nord Est, Veneto, Trentino Alto Adige, in particolare, la diffusa presenza di microimprese a conduzione familiare consente ai giovani di trovare facilmente un impiego, provocando una fuga dalla scuola secondaria.

I principali indicatori utilizzati per l'analisi della dispersione sono²²⁷:

²²⁵ AA.VV., *Pianeta infanzia n. 7*, in *Attività Parlamentare*. Il fenomeno della dispersione ha portato a disporre in aree particolarmente colpite dal fenomeno (Brindisi) piani locali di intervento proposti dal Provveditorato agli studi in collaborazione con la Procura della Repubblica.

²²⁶ <http://www.cgilscuola.it/rubriche/varie/scuola.htm>.

²²⁷ IRES, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale*, Progetto Leonardo Da Vinci, Progetto Clacse, Rapporto nazionale Italia, gennaio 1997.

- il tasso di scolarità che riguarda il rapporto tra il numero degli alunni iscritti nella scuola media e il numero dei giovani della corrispondente fascia di età;
- il tasso di ripetenza che riguarda la relazione tra il numero degli iscritti e il numero dei ripetenti in una stessa classe;
- gli indici di disagio strutturale, per esempio l'affollamento o il degrado ambientale che caratterizza alcune aree;
- il tasso di successo/insuccesso;
- il tasso di dispersione che riguarda sostanzialmente gli abbandoni e i ritardi nel compimento del percorso scolastico.

Si tratta di fattori facilmente riconducibili a due distinte categorie di variabili: esogene ed endogene²²⁸.

Quanto alle variabili del primo tipo la combinazione sottosviluppo (povertà)- degrado ambientale urbano sembra essere quella determinante per anticipare l'uscita dal sistema scolastico. In questo ambito però, riveste un ruolo importante anche la cultura familiare che opera da forte elemento discriminante tra gli alunni, indirizzandone modelli di socializzazione, e definendone la capacità effettiva di apprendimento. Secondo alcuni dati il titolo di studio dei genitori può avere un'importanza molto maggiore rispetto al reddito familiare nell'influenzare la dispersione scolastica.

Di fronte a questa variabili l'istituzione scolastica si trova situata in un crocevia mobile in cui è costretta a fare i conti con dinamiche che hanno in gran parte radici al suo esterno e quindi nella stessa società che essa è incaricata di educare ed istruire.

Le variabili endogene sono quei fattori più direttamente connessi a disfunzioni, vischiosità che operano all'interno del sistema scolastico-formativo e che in misura relativamente autonoma producono le condizioni della dispersione. Si pensi alla qualità dei percorsi didattici spesso troppo

²²⁸ <http://www.edscuola.com/archivio/statistiche/disp1.html>.

rigidi rispetto agli interessi e agli stimoli più spontanei dei bambini e dei ragazzi o alla necessità di aprirli di più anche alla realizzazione pratica e alla metodologie di apprendimento cooperativo.

Nelle scuole elementari statali la percentuale di alunni non valutati agli scrutini finali si è attestata su valori dello 0,1% a partire dall'anno scolastico 1992-93²²⁹. Secondo i dati raccolti dalla CGIL²³⁰ nel 2000 invece, emerge che il numero dei minori che evade la scuola dell'obbligo, i "dispersi", oscilla in valore assoluto da un massimo di circa 40.000 unità ad un minimo di circa 30.000 unità.

In alcune analisi più recenti²³¹ invece, risulta che i bambini tra i sette e i dieci anni impiegati in lavori continuativi e non sono circa 12.500 e proviene da famiglie sotto ai limiti della povertà. Nella fascia di età compresa tra gli undici e i tredici anni si stimano più di 66.000 lavoratori ma il dato maggiore continua a riguardare la fascia di età tra i tredici e i quattordici con quasi 70.000 unità in cui si registra una dispersione scolastica che riguarda principalmente i quattordicenni.

2.5.4. Il dibattito recente

Alla fine degli anni Ottanta sulla base di una pluralità di teorie e fenomeni ruotanti attorno ai temi della società flessibile viene a consolidarsi l'idea del policentrismo formativo. Il dibattito era diretto a

²²⁹ IRES, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale*, Programma Leonardo Da Vinci, Rapporto nazionale Italia, gennaio 1997.

²³⁰ PAONE G., TESELLI A. (a cura di), *Lavoro e lavori minorili- L'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000. e' sottolineato inoltre, che è anche diminuito il numero dei minori che si iscrivono alla scuola dell'obbligo.

²³¹ <http://www.osservatoriolavorominorile.it>

ridefinire gli obiettivi della istruzione pubblica nonché la funzione stessa della scuola per prevenire il fenomeno del lavoro minorile.

Nel recente dibattito sociologico, pedagogico e di politica sociale²³², sono emerse varie definizioni del nuovo scenario in cui la scuola si colloca; si è parlato di “sistema formativo allargato” per indicare un’espansione dell’offerta di opportunità formative al di là della scuola a cui ogni soggetto può accedere e di “sistema formativo integrato”. Quest’ultimo prevede un legame di interdipendenza e reciprocità specifico tra scuola (che è l’elemento centrale) e agenzie extrascolastiche che si mostrano finalizzate a garantire la progettualità, la continuità e la permanenza nella scuola stessa.

Si è partiti dalla constatazione che l’azione educativa si sviluppa secondo una continuità costante nel tempo a diverse età e nello spazio in diversi luoghi e contesti. Da ciò si è avvertita la necessità di ridimensionare il ruolo della scuola, di considerare diversi ambiti sociali ed educativi, di affrontare la dissonanza tra l’uno e l’altro.

Nell’ambito del dibattito è stato innanzitutto analizzato il processo di conoscenza del minore che viene a configurarsi come l’esito di attività mentali attraverso cui il ragazzo ricostruisce il suo peculiare rapporto con la realtà. Si tratta di un processo non di tipo “aggiuntivo” ma che si determina attraverso modalità di selezione, elaborazione di dati e informazioni percepite nel mondo circostante. Ogni ambito di vita e di lavoro consente una coesistenza di valori, modi di essere e di pensare, che si definiscono in relazione alla realtà economica e sociale, alle diversità linguistiche, etniche, demografiche, generazionali. Questa riflessione rappresenta la base delle critiche rivolte al sistema formativo che nell’incapacità di cogliere le diversità di coloro che vi accedono opera spesso delle selezioni troppo rigide.

²³² Intendo riferirmi alla discussione che si è svolta in occasione della redazione del Rapporto Finale (Programma UE Leonardo da Vinci) sul *Lavoro minorile come causa di esclusione sociale* condotta dall’IRES (Istituto Ricerche Economiche e Sociali) nel 1998.

In questo quadro il lavoro minorile si colloca non come un episodio isolato rispetto alla formazione scolastica ma come una condizione che ha sue valenze formative complementari rispetto a quelle sociali e legali che il fatto contiene. Il lavoro in questo senso è inteso come sede di acquisizioni di saperi comunicati, come ambito di osservazione di fenomeni diversi e luogo di attività pratiche che contribuisce alla formazione e all'accrescimento delle capacità individuali del minore.

A prima vista sembrerebbe quasi che attraverso il dibattito da un lato si voglia restituire valore alla funzione formativa che spesso il lavoro svolge²³³, ma in realtà l'intento perseguito è muovere un'accusa al sistema scolastico il cui linguaggio nell'offrire conoscenze codificate e formalizzate, ha progressivamente sostituito le esperienze dirette secondo una logica riduzionista che assume la priorità dell'apprendimento attraverso la parola.

Tali considerazioni sono la cornice di riferimento del “dilemma pedagogico”²³⁴. Il punto focale della discussione è valutare l'opportunità di introdurre tematiche che attengono il lavoro minorile nelle attività scolastiche valorizzando la dimensione culturale di tale esperienza ma non la dimensione giuridico formale della stessa. Il dilemma prende in considerazione la situazione del bambino (lavoratore) che deve trovare all'interno della scuola non un ambiente ostile che lo denigri a causa delle attività svolte all'esterno ma un ambiente che lo accolga non escludendolo dalle attività formative.

Si tratta di una questione complessa dalla duplice natura che se da un lato dimostra, anche concretamente attraverso delle esperienze pratiche che è possibile avviare una riflessione sul lavoro con i bambini che abbia una funzione preventiva, dall'altro lato rischia di mutare la riflessione sul

²³³ Nel Rapporto IRES,1998 si legge: “Affermare che si possano imparare delle cose attraverso il lavoro, anche quando è al di fuori o al limite della legalità, significa non negare un dato di fatto”.

²³⁴ IRES, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale*, CLACSE,Programma UE Leonardo Da Vinci, Rapporto finale Italia, gennaio 1998.

lavoro svolto dal bambino in un processo che dall'esclusione del bambino (lavoratore) si traduce in un'inclusione che rende il bambino stesso protagonista. Ciò inevitabilmente condurrà a ritenere legittime le ragioni che sono alla base di qualsiasi attività lavorativa.

Da varie parti si è sostenuta la necessità di affrontare tale discorso non in modo isolato ma cercando di coinvolgere sia la popolazione adulta che i soggetti sociali e istituzionali. L'azione con i genitori deve configurarsi come la costruzione di progetti per l'inserimento sociale e professionale di giovani che hanno condizioni di particolare sfavore.

L'aspetto patologico del fenomeno minorile quindi, dipende molto non solo dall'atteggiamento dalle famiglie ma soprattutto dall'approccio al problema da parte del sistema sociale e delle istituzioni. Ed è proprio alla luce di questa realtà che sono state prospettate delle possibili strategie per combattere il problema del lavoro minorile. Preso atto del mutato contesto socio-culturale oltre che delle condizioni oggettive di necessità che lo favoriscono il problema centrale è quello di operare contemporaneamente sulle fasce indicate come potenziali utenti dell'intervento formativo e su strutture e istituzioni apparentemente estranee a tali compiti.

Da un sondaggio di opinione condotto dal BICE²³⁵ Italia sul lavoro minorile è stata ribadita la riduttività dello studio del fenomeno sotto un'ottica esclusivamente economica e politica-sociale dal momento in cui parlare di lavoro minorile implica considerare una realtà dagli importanti risvolti culturali, antropologici e spirituali.

La ricerca ha sottolineato che il sistema scolastico-formativo rappresenta un'entità organizzativo-funzionale complessa e differenziata le cui parti sono orientate allo sviluppo umanizzante della persona attraverso l'impiego sinergico e sollecitante di tutte le risorse culturali presenti nel territorio e nella comunità. L'obiettivo perseguito è stato delimitare le

²³⁵ *Il lavoro minorile in Italia: non basta dire di no*, Ufficio del BICE (Bureau International Catholique de l'Enfance) in Italia.

situazioni in cui la scuola spinge²³⁶ indirettamente il minore nel mondo del lavoro e quindi attuare delle azioni strategiche per recuperare tempestivamente il giovane. Nella ricerca si denuncia la duplice natura dell'istituzione scolastica: la poca flessibilità che tende a rinviare nel tempo l'ingresso del giovane nel mondo del lavoro²³⁷ e l'incapacità di garantire le competenze necessarie all'inserimento sociale e professionale.

Il BICE ritiene rilevante per il percorso formativo dei minori non solo il *curriculum* “esplicito” attinente all'organizzazione degli insegnanti in forme significative, ma anche gli insegnamenti di tipo indiretto o gli atteggiamenti degli adulti (*curriculum* “implicito” o indiretto) nei confronti dei giovani.

Le possibili azioni positive adottabili sono: recuperare un ruolo educante aiutando i giovani a maturare le proprie scelte, attivarsi sul piano dell'orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro attraverso la formazione professionale, educare ad una cultura del lavoro solidaristica aperta alla mondialità.

2.5.5. Sguardo alla situazione attuale della normativa riguardante la scuola

La lotta per sconfiggere la piaga del lavoro minorile deve necessariamente avere origine dal sistema attraverso il sostegno alle politiche per lo sviluppo e per l'emersione del fenomeno, attraverso

²³⁶ Secondo alcuni autori la scuola genera lavoro minorile quando: non è capace di leggere il disagio dei ragazzi, non ha intorno una comunità educante che riconosce e vive questo ruolo, non aiuta i ragazzi a conoscersi dentro e a conoscere l'ambiente in cui vivono e sono chiamati a realizzare il loro progetto di vita.

²³⁷ Qualche autore ha parlato di nuova funzione della scuola, quella di fungere da parcheggio per molti giovani prima che vengano cooptati nel mondo del lavoro.

strumenti che favoriscano la diffusione di una cultura della legalità che abbia funzione propedeutica all'azione di repressione del lavoro minorile.

Il programma di azioni contenuto nella Carta di Impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dall'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile sottoscritta da Governo e parti sociali, è sicuramente la prima e la più importante proposta per debellare il fenomeno. Rappresenta un impegno per un *welfare* locale che permetta interventi di sostegno alle famiglie e strategie di recupero per i ragazzi che trovano maggiori difficoltà nella scuola. Ma presuppone anche un impegno per un rilancio della scuola che focalizzi l'attenzione sulle situazioni dei bambini immigrati per i quali spesso le forme di sfruttamento si collegano a fenomeni di comunità chiuse raramente ben integrate con la società ospitante.

Nel corso della XIII legislatura si è contribuito in modo sostanziale a rimuovere lo stato di povertà materiale e culturale delle famiglie e a debellare il fenomeno della dispersione scolastica che dall'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile è stata riconosciuta come una delle cause indirette dell'offerta di lavoro dei minori. Sono state adottate delle strategie a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza che si sono concretizzate in azioni sia attraverso leggi di carattere organico sia con provvedimenti di carattere specifico.

La legge n. 285/97²³⁸ ha promosso interventi diretti alla promozione dei diritti, alla qualità della vita, allo sviluppo e alla socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza nonché strategie per contrastare la povertà e la violenza. Profondi cambiamenti si sono determinati con la disciplina riguardante l'autonomia scolastica (in ambito organizzativo e didattico) in

²³⁸ Da più fonti si sostiene che la legge n 285/1997 “legge quadro per l’infanzia e l’adolescenza” ,così come la legge n. 328/2000 (la ”riforma dell’assistenza” alle famiglie e di prevenzione del disagio), è a rischio per mancanza di fondi sicuri. Si denuncia come le risorse in questo campo siano da sempre scarse e “l’attribuzione di risorse indistinte in capo alle Regioni può portare ad una riduzione di strumenti reali per enti locali, e a una differenziazione delle priorità di intervento in ogni singola regione , con la potenziale sottovalutazione di problemi così complessi”, in “*Rapporto sui diritti globali*” ,2003, Gruppo Abele,CGIL.

base alla legge n. 59 del 1997 che ha costituito il primo degli interventi di riforma strutturale destinati a mutare radicalmente l'assetto del modello organizzativo del sistema scolastico italiano. Sul versante della formazione professionale il tema del rapporto fra formazione e politiche del lavoro ha trovato nell'approvazione del "Pacchetto Treu" (l. n. 196/97) un primo terreno di possibile integrazione.

In particolare per contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei minori sul lavoro sono state introdotte disposizioni per limitare l'impiego di bambini e adolescenti specialmente in quelle attività lavorative pericolose e insalubri garantendo così il diritto dei minori a completare il ciclo scolastico.

Per contenere il fenomeno della dispersione scolastica è stato innalzato l'obbligo scolastico da otto a nove anni e sono state incoraggiate misure per il diritto allo studio come finanziamenti di borse di studio e la fornitura gratuita dei libri di testo²³⁹.

Particolari preoccupazioni invece, sembra destare la riforma Moratti²⁴⁰ riguardante la scuola, che rischia di provocare gravi conseguenze. La CGIL all'ingresso della legge ha lanciato un grido di allarme: In Italia si sta abbassando la guardia contro lo sfruttamento del lavoro minorile e le politiche portate avanti rischiano di alimentare nuove sacche di emarginazione e degrado.

La nuova normativa prevede un percorso di studi obbligatori articolato in due cicli: il primo è costituito dalla scuola primaria della durata di cinque anni, e il secondo dalla scuola secondaria di primo grado

²³⁹ La legge 20 gennaio 1999, n. 9 all'art. 1, comma 1, prevedeva che: "A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale". Il regolamento successivo recante norme per l'attuazione della legge del 1999 stabilisce che: "l'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse e contributi di qualsiasi genere".

²⁴⁰ La legge Moratti, n. 1306 del marzo 2003, diminuisce la durata dell'obbligo scolastico riportandolo a otto anni. La legge fa riferimento al solo articolo 34 della Costituzione e non alla legge n. 9 del 1999, pertanto assicura l'obbligo scolastico fino a quattordici anni.

della durata di tre anni (art. 2, comma 1, lett. f). Questo significa che a quattordici anni si esce dalle medie e si sceglie tra istruzione liceale e quella professionale. Del secondo ciclo di istruzione se ne parla alla lett. g dell'art. 1 in cui si stabilisce che “dal compimento del quindicesimo anno i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato”.

Il fatto che si intraveda una zona “grigia”, tra i quattordici e i quindici anni, non presa in considerazione nel testo normativo, ha sollevato molteplici preoccupazioni: i giovani prima dei quindici anni non potranno intraprendere attività lavorative perché tale è la disciplina del lavoro minorile, ma allo stesso tempo la legge Moratti non li considera lavoratori quindi non avranno diritto alla retribuzione né ad un contratto di lavoro perché sono studenti.

Inoltre è stata fortemente criticata la convinzione che trapela dal documento di aver superato il concetto di “obbligo scolastico” a favore di quello di “diritto-dovere”²⁴¹. Anche se la legge parla di un diritto “legislativamente sanzionato” si teme che la complessa normativa che rende effettivo l'obbligo scolastico e che attiva in caso di evasione tutta una serie di meccanismi (interventi dei comuni, dei servizi sociali, dei carabinieri) possa essere alleggerita e se si allenta la tensione su questo fronte il risultato potrebbe essere l'allargamento del fenomeno del lavoro minorile.

2.6. INDICATORI SULLA FAMIGLIA: RELAZIONE TRA LAVORO DEL MINORE E NUCLEO FAMILIARE

²⁴¹ <http://www.ecn.org/reds/scuola/scuola0206obbligo.html>.

Spesso i modelli adulti di riferimento e le dinamiche familiari sono determinanti nella scelta del minore di entrare precocemente o illegalmente nel mondo del lavoro. Le indagini sociologiche²⁴² contemporanee concordano nel ritenere considerevolmente ridimensionato il ruolo della famiglia come agente di socializzazione primaria.

Negli anni Ottanta le analisi sul lavoro minorile si trovavano d'accordo nel valutare come una delle cause principali del fenomeno le difficoltà economiche della famiglia di origine in un contesto dove era necessario integrare il reddito familiare con più entrate. Vari studi hanno parlato di lavoro minorile come fenomeno caratterizzante le zone del Sud in particolare o le famiglie immigrate del nord²⁴³.

Negli anni Novanta invece si assiste al passaggio ad un modello interpretativo in cui assumono sempre più peso altri fattori. Ad una interpretazione monocausale si sostituisce una impostazione che vede interagire insieme una pluralità di cause.

In passato la famiglia rappresentava culturalmente e di fatto il punto di riferimento del bambino ed è proprio dal nucleo familiare che derivava la sua educazione²⁴⁴. Con l'industrializzazione l'istituzione familiare ha subito dei profondi cambiamenti che per certi versi ne ha mutato l'originario profilo. Basti pensare per esempio, a come il fenomeno dell'emancipazione femminile abbia contribuito notevolmente a demolire la rigidità dei ruoli funzionali e sessuali permettendo alle donne di delegare

²⁴² MAIS (Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarietà) a cura di A. VALESANO, S. GIOVINE, *Lavoro minorile in Italia*, 1995.

²⁴³ CGIL Nazionale (ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi L'Aquilone), *Indagine conoscitiva sul fenomeno "lavoro minorile" in Italia*, Roma, marzo 1996.

²⁴⁴ F. MATTIOLI, *Iqbal Masih non era italiano*, Seam, Roma, 1996.

sempre più frequentemente ad altre istituzioni, pubbliche e private i compiti che prime erano loro affidati.

Oggi la famiglia se da un lato ha perso progressivamente l'importanza e il ruolo formativo da sempre riconosciutogli, dall'altro ha acquisito maggiore consapevolezza su quali sono le responsabilità da affrontare nel crescere ed educare un figlio. La generazione di un figlio diventa un atto responsabile, una scelta mediata e compiuta nel momento in cui la famiglia può dedicare il massimo delle risorse umane e materiali alla prole. Il figlio diventa un impegno di tipo anche economico che la maggior parte delle famiglie non può sostenere troppe volte nella vita ma su cui investe con risorse cospicue chiamando a collaborare in sinergia quelle istituzioni che consentono di perfezionare lo sviluppo psicofisico e l'educazione del bambino.

In passato il nucleo familiare si presentava più ampio nella sua struttura patriarcale, sembrava bastare a sé stesso e in questa logica rientrava il lavoro del minore come sostegno importante per le dinamiche e per i bisogni sociali ed economici della famiglia.

Oggi invece appare come una struttura aperta e in interazione con le istanze della società. Non si basta più e avverte la necessità di integrare le proprie informazioni con il sistema di valori provenienti da altre agenzie di socializzazione²⁴⁵.

Recenti dati statistici hanno messo in evidenza una nuova caratterizzazione della struttura familiare, si parla di famiglia estesa o allargata in cui i figli prolungano la loro permanenza. Se da un lato questo atteggiamento è spiegabile considerando la durata del percorso di

²⁴⁵ R. FONTANA, in *Il lavoro vietato, minori, marginalità nello sviluppo*, SEAM, Roma, 1995, prende in considerazione la pista interpretativa relativa alle modalità di presenza o assenza della famiglia nei percorsi di socializzazione o di esclusione e distingue la famiglia "protettiva" (in cui tende a mantenere la frequenza scolastica, in particolare quando il minore lavora per la famiglia stessa, svolgendo il ruolo di intermediario tra il lavoro e il minore) e la famiglia "lassista" (che non sostiene adeguatamente le relazioni tra il minore e la scuola nel percorso formativo. L'attenzione è rivolta soprattutto al lavoro come percorso di crescita per il minore anche se alternativo alla scuola).

scolarizzazione, dall'altro appare anomalo quando riguarda i giovani già inseriti nel mondo del lavoro.

Attualmente i rapporti all'interno del nucleo familiare non sono più basati esclusivamente sugli affetti ma appaiono come negoziazione di bisogni, affermazione di stili di vita e forme di autonomia. I figli stessi acquistano un potere di negoziazione sia che lavorino intervenendo nell'economia familiare con un proprio contributo sia in caso contrario, perché comunque garantiscono servizi, risparmi guadagnandosi, libertà e autonomia all'interno della famiglia stessa.

La transizione da un modello di società incentrata sul nucleo familiare ad un modello in cui la società propone agenzie di socializzazione alternative e valide per i minori si è realizzata solo parzialmente e spesso paradossalmente si ripropone il concetto secondo cui “alla strada e all'ozio foriero di devianze è preferibile inserire precocemente i minori nel mondo del lavoro²⁴⁶”.

Il lavoro infantile in questo quadro si colloca come l'effetto di un abbassamento della soglia economica familiare oltre la quale i figli possono contribuire al sostegno dell'economia della famiglia acquisendo allo stesso tempo capacità legittimata di consumo²⁴⁷.

Qualcuno²⁴⁸ ha parlato di famiglia “ancillare” cioè schiava della necessità di dover essere, di dover fare e di dover consumare. Ferma la quota dei bisogni primari aumenta a dismisura quella dei bisogni secondari.

Si tratta di un fenomeno che imita perfettamente la tendenza competitiva innescata dalla cultura del consumo e dai messaggi dei mass media. Si assiste ad un nuovo modo di vivere la società, spesso irrinunciabile, fino al punto da convivere con il bisogno di più fonti di

²⁴⁶ In *Indagine conoscitiva sul fenomeno –lavoro minorile- in Italia* ,ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione l'Aquilone, CGIL Nazionale, Dipartimento dei diritti di cittadinanza e politiche dello Stato, Roma 1996.

²⁴⁷F. MATTIOLI, *Iqbal Masih non era italiano*, op. cit.

²⁴⁸ Così si esprime G. Calvaruso, in F. Alberoni, F. Ferrarotti, , *I giovani verso il duemila*, Torino ,Gruppo Abele , 1986.

reddito per far fronte a livelli di consumo altrimenti inaccessibili²⁴⁹. Ed è proprio in questa sorta di circolo vizioso che si colloca il lavoro dei minori perché tra le varie fonti di reddito e di risparmio è necessario conteggiare anche il denaro²⁵⁰ che guadagnano i figli lavoratori. Tuttavia i ragazzi vivono con difficoltà il conflitto tra il nucleo familiare non più autosufficiente e una società incapace di fornire delle risposte alle richieste di formazione e socializzazione.

Nell'ultimo decennio le famiglie sono state costrette spesso a ricorrere a delle scelte strategiche per affrontare eventi congiunturali negativi. Ciò è stato dimostrato dalle analisi svolte dal CENSIS nei suoi rapporti annuali sulle condizioni sociali ed economiche del paese: nel 1991 ha parlato di “società proliferante e diffusa”, nel 1994 di “individualizzazione del vissuto” e di “molecolarizzazione” del mondo giovanile”, nel 1995 di “andatura insicura e smarrita e di senso di incertezza”. L'immagine ricorrente è comunque e sempre, quella della famiglia che cerca di emergere faticosamente investendo su vari fronti, pronta a migliorare le sue strategie ma scarsamente disponibili a ridimensionare bisogni e aspirazioni.

Strettamente connesso al lavoro minorile e al ruolo della famiglia è l'emersione di “nuove povertà”. Con questa espressione ci si riferisce alla difficoltà per certe famiglie di ceto medio di mantenere nel tempo alcuni standard di vita²⁵¹. Si tratta di un fenomeno complesso, multidimensionale, che deve essere interpretato alla luce di diversi episodi della dinamica sociale.

La definizione accettata e utilizzata comunemente prende in considerazione indicatori oggettivi secondo i quali il modello standard di

²⁴⁹ *Nell'Indagine conoscitiva del lavoro minorile- in Italia* , su citata si parla di una società che tende ad enfatizzare il lavoro ,anche minorile, promuovendo nei minori quelle spinte motivazionali soggettive che costituiscono una delle cause principali dell'inserimento precoce nel mondo del lavoro.

²⁵⁰ Spesso i soldi guadagnati dai ragazzi permettono il mantenimento agli studi e comunque l'alleggerimento degli oneri familiari.

²⁵¹ La letteratura scientifica parla di ridotta disponibilità economica come dato che si iscriverebbe nel vasto contesto delle dinamiche sociopolitiche.

povertà è rappresentato dalla famiglia composta da due persone il cui reddito è uguale o inferiore al reddito medio pro capite del paese di riferimento. Tuttavia la necessità di relativizzare certe misure standard ha portato ad una riconsiderazione dalla povertà anche in termini soggettivi cioè come percezione individuale di una situazione di disagio che prescinde da una ridotta disponibilità economica²⁵². Così intesa la povertà non sarebbe altro se non l'espressione delle frustrazioni degli individui che percepiscono una discrepanza negativa tra il loro standard di vita reale e quello che ritengono di meritare²⁵³. Sono casi apparentemente paradossali ma che portano inevitabilmente a perdere di vista la povertà tradizionale caratterizzata da un'oggettiva mancanza di risorse materiali.

Questo nuovo *trend* che caratterizza le famiglie italiane degli ultimi anni non guarda negativamente al lavoro dei ragazzi. Anzi l'attività dei più piccoli aiuta a preservare e tenere indenne quella certa "apparenza" che sembra oggi fondamentale.

Questo però non è tutto! Da alcune ricerche²⁵⁴ svolte nel 2000 si è aperta la strada per affrontare il discorso sotto altre prospettive nel senso che si è iniziato ad attribuire un peso determinante al tipo di occupazione dei genitori e del loro titolo di studio.

Il modello parentale di riferimento è di solito quello di un soggetto che ha interrotto e/o abbandonato il percorso formativo scolastico entrando precocemente nel mondo del lavoro ed è quindi facile immaginare che l'atteggiamento delle famiglie rispetto alle attività lavorative precoci e illegali dei minori è di tipo positivo o comunque non conflittuale.

²⁵² Nel contesto internazionale l'UNICEF considera l'esclusione sociale dell'infanzia in termini di vera e propria povertà.

²⁵³ Si tratta della teoria della privazione relativa secondo cui gli individui soffrono lo scarto tra le proprie aspettative e i risultati effettivamente conseguiti.

²⁵⁴ In particolare faccio riferimento all'inchiesta della CGIL del 2000.

E' stato osservato inoltre che il numero dei minori che lavora aumenta notevolmente quando i genitori sono occupati in attività commerciali o artigianali²⁵⁵.

Ragazzi di 15-18 anni che hanno avuto o meno qualche esperienza di lavoro prima dei 15 anni per condizione socio-economica del capofamiglia - Ottobre 2000 – Media delle quattro generazioni			
COMPOSIZIONE			
PERCENTUALE			
CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL CAPOFAMIGLIA	Non hanno lavorato	Hanno lavorato	Totale
TITOLO DI STUDIO			
Totale	85,3	14,6	100,0
Laurea	93,6	6,3	100,0
Diploma	87,6	12,3	100,0
Licenza media	84,2	15,7	100,0
Licenza elementare	80,6	19,3	100,0
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE			
Totale	85,4	14,5	100,0
Imprenditore	76,7	23,2	100,0
Dirigente, libero professionista	93,5	6,4	100,0
Impiegato o intermedio	90,2	9,7	100,0
Lavoratore in proprio	75,9	24,0	100,0
Operaio, subalterno ed assimilati	85,0	14,9	100,0
Apprendista/socio di cooperativa	79,9	20,0	100,0
SETTORE DI ATTIVITA'			
Totale	85,4	14,5	100,0
Agricoltura, silvicoltura, pesca	68,2	31,7	100,0
Industria e artigianato	88,4	11,5	100,0
Costruzioni	81,3	18,6	100,0
Riparazioni motoveicoli	80,0	19,9	100,0
Commercio	82,8	17,1	100,0
Alberghi e ristoranti	73,3	26,6	100,0
Attività ricreative, sport e servizi	84,1	15,8	100,0
Altro	89,0	10,9	100,0

FONT E:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(a cura di) A. MICALI, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Roma 2002.

²⁵⁵ La CGIL nella ricerca sul territorio nazionale ha constatato che la maggior parte dei padri (40%) dei ragazzi-lavoratori lavora nel settore dell'artigianato o fa l'operaio; il 17% è impiegato; il 14% commerciante e il 12% lavora nel settore agricolo.

Gli osservatori del fenomeno non senza perplessità, parlano di mutamento della famiglia italiana caratterizzato dalla sopravvivenza di una continuità nella tradizione: l'Italia sembra dividersi. Nel meridione e nelle isole si tende a mantenere rapporti stretti con una parentela ampia e articolata indipendentemente da eventuali rapporti lavorativi. Invece dove si è sviluppato un sistema economico fondato sulle microimprese a conduzione familiare come in Toscana, Umbria, Marche i legami genitori-figli si trasformano in cooperazione economica di prima e seconda generazione a volte anche troppo precocemente.

Il lavoro precoce è inteso come esperienza vantaggiosa e non patologica o deviante. E' infatti diffusa l'idea di far guadagnare tempo ai figli avviandoli precocemente all'apprendimento del mestiere in modo da poter sfruttare presto la lista dei clienti dell'azienda di famiglia. Nel commercio invece si fa largo la convinzione di poter risparmiare sul personale.

Possiamo dire che rispetto agli automatismi del passato per cui il lavoro minorile era legato ad un bisogno economico familiare facilmente individuabile, oggi risulta difficile distinguere in modo netto i reali bisogni economici dalle aspirazioni che la società impone di concretizzare.

2.7. LE MOTIVAZIONI DEI MINORI LAVORATORI

Oggi i ragazzi non lavorano per bisogno o meglio non lavorano più per bisogni legati alla sopravvivenza come accadeva nel passato. Le forme del lavoro infantile sono cambiate e questo altro non è che il risultato di processi storici complessi che condizionano tutta la società e non solo i bambini.

Come dimostrato da varie ricerche l'ingresso precoce nel mondo del lavoro non è il risultato di una esasperata ricerca di una autonomia economica. Questo ingresso è anzi regolato da un complesso sistema di motivazioni in cui accanto alle variabili economiche si collocano le variabili socio-culturali: i valori, le norme, il livello di aspirazione, gli atteggiamenti che deriverebbero da quell'insieme di caratteristiche strettamente legate all'appartenenza di classe in una società stratificata²⁵⁶. Inoltre tale complessità aumenta se si passa dalle aree economicamente meno sviluppate a quelle più sviluppate.

Nella maggior parte dei casi il lavoro è inteso come una sorta di iniziazione al mercato e all'autonomia, un investimento per il futuro. Le attività lavorative nelle quali sono impiegati i minori sono sempre più spesso adattabili ai tempi da dedicare alle attività scolastiche e formative. Questo permette di non associare il lavoro a percorsi e situazioni di esclusione sociale del bambino. In casi particolari le attività lavorative sono addirittura incoraggiate dall'idea secondo cui il lavoro anche se precoce può assolvere alla funzione di tutelare preventivamente il minore dall'emarginazione.

²⁵⁶R. FONTANA, *Il lavoro vietato. Minori e marginalità nello sviluppo italiano*, SEAM, 1995.

Attualmente tutto il lavoro dei minori, degli adolescenti e dei bambini, inteso come lavoro nero o illegale è inevitabilmente associato alla caratteristica dello sfruttamento. Sembra però necessario domandarsi se il riconoscimento legale di alcune tipologie di lavoro svolte nella fase conclusiva della preadolescenza che non escludano la frequenza scolastica e che non pregiudichino lo sviluppo del giovane, possano determinarsi come percorsi alternativi per sviluppare alcune capacità individuali.

Secondo alcuni studi recenti i ragazzi vivono una condizione di apparente contraddizione nel senso che da un lato le regole del mercato del lavoro sembrano costringere i giovani a prolungare la loro adolescenza, mentre dall'altro lo sviluppo degli scambi comunicativi e gli stimoli informativi favoriscono non solo il rapido apprendimento ma anche l'ingresso stesso nel mondo degli adulti. Sembra che il periodo adolescenziale sia destinato a sparire a causa di una sorta di polarizzazione che si verifica tra i due estremi dell'infanzia e dell'età adulta²⁵⁷.

L'inserimento precoce nel lavoro si può definire come una sorta di sfida, come situazione pericolosa e rischiosa ma anche come risorsa per il minore. Nell'immaginario adolescenziale infatti non si associa più il dovere alla fatica²⁵⁸, il concetto del lavoro si fonde alle idee di autonomia e libertà di movimento. L'attività lavorativa è intesa in termini di sfida quando assorbe tutte le funzioni significative per il minore non lasciando spazio alla scuola, alla comunità territoriale o alle altre agenzie di socializzazione e si caratterizza per essere pesante nelle mansioni e nell'orario²⁵⁹. E' invece visto come forma di risorsa quando permette di innescare quei processi cognitivi fondamentali per lo sviluppo del minore accrescendone l'autostima e valorizzandone le capacità soggettive.

²⁵⁷F. MATTIOLI, *La strategia del gioco. Il lavoro infantile come fenomeno post-industriale*, in "Iqbal Masih non era italiano", SEAM, Roma 1996.

²⁵⁸ Ovviamente mi riferisco alle situazioni in cui il minore decide autonomamente di entrare nel mondo del lavoro per trarne dei benefici personali.

²⁵⁹ Si tratta dei casi in cui il lavoro impiega il minore in modo continuativo ed è interpretato come fattore alternativo di educazione e sviluppo.

Naturalmente è improbabile che da queste attività i giovani possano acquisire specifiche competenze o un elevato grado di professionalità tuttavia sarebbe sbagliato sottovalutare l’acquisizione da parte dei ragazzi di un maggior senso di responsabilità, della capacità di gestire delle relazioni o la possibilità di cimentarsi in diverse situazioni. Si tratta di fattori che concorrono a modificare un’immagine sociale stigmatizzante costruita in seguito ad una serie di insuccessi vissuti in altri ambiti²⁶⁰.

I minori non guardano il lavoro secondo l’accezione strumentale e valoriale accolta da quella parte della società che lo condanna. La marginalità sociale come conseguenza del lavoro non è percepita come peso, quanto invece come modo per sentirsi grande, per avere più spazio in famiglia, più considerazione nel gruppo dei pari.

Spesso nel processo di socializzazione del preadolescente il lavoro dipende dal fattore “scelta”. E’ il caso dei minori che lavorano per soddisfare bisogni personali indipendentemente da eventuali e particolari situazioni familiari²⁶¹.

Un’ultima questione: il rapporto lavoro-devianza.

Occorre premettere che da un punto di vista metodologico e teorico gli studi svolti su questo aspetto non si sono basati su dati statistici e per questo risulta complesso collocare tale problema in una logica che sappia spiegare gli aspetti dell’integrazione sociale tra soggetto, contesto e controllo sociale.

Secondo alcuni studi la devianza non è più il prodotto di cause antecedenti di natura socioeconomica o pedagogica, anzi si fa strada l’idea che debba essere valutata in relazione al modello di sviluppo personale.

²⁶⁰M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia, 2002.

²⁶¹ Ho citato una situazione specifica che può portare il minore all’inserimento precoce nel mondo lavorativo, ma ovviamente le motivazioni possono essere molte altre basti pensare ai minori che si adoperano per collaborare all’interno della famiglia finendo per dare tutto il denaro guadagnato ai genitori, o a quei minori per i quali il lavoro è una forma di integrazione indiretta del reddito familiare che si esplica come auto mantenimento.

Nonostante si sia riconosciuto in varie occasioni un ruolo non completamente negativo agli effetti derivanti dall'impiego precoce dei minori, le ricerche tendono a non escludere a priori la possibilità di conseguenti comportamenti devianti dovuti proprio all'ingresso prematuro nel mondo del lavoro. Perché se da un lato il lavoro può incarnare lo strumento per realizzare un proprio *status* o per raggiungere una maggiore autonomia legata alla disponibilità economica, dall'altro innesca necessariamente un processo di cambiamento della personalità e identità del minore sulla base delle relazioni stabilite con la famiglia, con la scuola, con il gruppo dei pari²⁶². E' chiaro che se queste relazioni hanno delle basi deboli o fragili aumenta la possibilità di incidenza negativa del lavoro sullo sviluppo del ragazzo. Da questo punto di vista l'inserimento precoce nel mondo del lavoro presenta aspetti di rischio che possono generare incertezze, disagi e frustrazioni.

Ne deriva un quadro ambivalente: possibili elementi di frustrazione dovuti alle condizioni del lavoro (per esempio: sfruttamento, orari eccessivamente lunghi), e soddisfazioni legate soprattutto a benefici secondari.

La complessità dell'argomento è confermata da un ulteriore fenomeno che riguarda lo svolgimento di attività delinquenti o di micro criminalità da parte del minore. Il minore esercita queste attività perché gli conferiscono uno status sociale permettendogli di raggiungere un'immediata quanto facile indipendenza economica destinata a soddisfare i propri bisogni. Si può stabilire una sorta di parallelismo tra mondo del lavoro legale e lavoro deviante. Infatti quasi paradossalmente per il minore il lavoro deviante può rappresentare un contesto di socializzazione²⁶³.

²⁶² MATTIOLI F., *Iqbal Masih non era italiano*, SEAM, Roma, 1996.

²⁶³ Si parla di contesto di socializzazione perché caratterizzato da variabili quali l'appartenenza e l'identità che incidono fortemente sul processo di crescita del giovane.

Si possono trarre delle conclusioni: il concetto della devianza minorile in rapporto al lavoro precoce in primo luogo, impone di non ritenere necessariamente esistente una relazione diretta tra i due fenomeni, in secondo luogo traccia i contorni di un percorso che dal lavoro precoce può condurre ad atteggiamenti e comportamenti devianti²⁶⁴.

3. ANALISI DELLA REALTA' METROPOLITANA FIORENTINA

3.1. PREMESSA

Nel secondo capitolo sono state prese in considerazione le caratteristiche del lavoro minorile sul territorio nazionale specificatamente riguardo alle condizioni vissute dai ragazzi italiani²⁶⁵. Si è potuto constatare che anche nel nostro paese esistono realtà segnate dalla povertà che spingono i ragazzi a impegnarsi in attività lavorative per contribuire al sostentamento della famiglia che spesso è costretta a vivere in situazioni disagiate. Si tratta di situazioni difficilmente visibili ma che caratterizzano soprattutto il sud del nostro paese contribuendo a segnare le differenze sociali tra meridione e settentrione²⁶⁶.

²⁶⁴ <http://www123point.net/001topzine/societa/htm>. Il rapporto devianza-lavoro minorile è fenomeno complesso che chiama in causa anche il ruolo della scuola, in particolar modo sembra che esista una relazione tra devianza e dispersione scolastica. Quest'ultima è stata definita come "indifferenza educativa della società" rispetto al minore L'atteggiamento espulsivo del minore in alcuni casi, può essere dovuto ad una "in accoglienza" della comunità scolastica.

²⁶⁵ AA.VV., *Pianeta infanzia, Questioni e documenti*, n. 7/1999, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza Istituto degli Innocenti, Firenze, 1999; G. PAONE, A. TESELLI (a cura di), *Lavoro e lavori minorili-L'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000.

²⁶⁶ M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia, 2002.

Tuttavia si è visto anche che sta prendendo sempre più piede un fenomeno legato alla modernità che si sta estendendo su tutto il territorio nazionale: molti ragazzi inseguono il desiderio di avere sempre di più in una società che appare caratterizzata da una perversa natura consumistica.

Come già detto nel capitolo precedente, si tratta di un nuovo *trend* che influenza profondamente anche la famiglia che cerca di inseguire, a volte in modo esasperato, una dimensione “irreale” di apparente benessere e di felicità. Quindi accanto alle tradizionali problematiche legate alle condizioni di povertà familiare che spingono verso l’impiego precoce, oggi si deve fare i conti anche con il desiderio dei minori di creare un mondo proprio in cui possono sentirsi protagonisti e per certi versi autonomi da un punto di vista economico e quindi con potere decisionale²⁶⁷. A tale proposito, alcune indagini²⁶⁸ hanno confermato come la spinta al consumo tenda ad incoraggiare atteggiamenti utilitaristici presso gli stessi minori, i quali sono facilmente attratti dalla prospettiva di soddisfare autonomamente e il prima possibile le proprie esigenze. Così, rispetto al passato, tenderebbe ad aumentare la propensione di alcuni minori ad orientarsi verso attività immediatamente remunerative, preferendole alle attività formative.

Con il lavoro i minori assumono le vesti di piccoli adulti che possono avere un ruolo, se pur piccolo, all’interno del mercato nazionale grazie alla conquista di autonomia economica che permette loro di avere ed essere ciò che le tendenze richiedono.

Qualche studioso ha colto nel fenomeno del lavoro minorile una nuova “patologia sociale” posta in essere dalle incertezze e dalla precarietà della società attuale. L’atteggiamento dei minori italiani è stato sottoposto a

²⁶⁷ A. MICALI, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, dicembre 2002.

²⁶⁸ Per esempio: MATTIOLI F., *Iqbal Masih non era italiano*, SEAM, Roma, 1996.

varie analisi e diverse sono state le conclusioni raggiunte dagli esperti²⁶⁹: alcuni ritengono pregiudizievole un lavoro svolto precocemente non solo per un sano sviluppo del minore ma anche per l’acquisto di una professionalità adeguata che possa far affrontare degnamente il vero mondo del lavoro in età matura. Altri invece, guardano con favore all’impiego dei giovani e sottolineano l’importanza di essere intraprendenti in una società come quella attuale in cui le parole d’ordine sono: dinamismo ed elasticità. Solo attraverso le esperienze lavorative è possibile accrescere le proprie capacità attraverso il confronto che il lavoro, anche se precoce, dà la possibilità di vivere.

Al di là delle diverse letture interpretative che possono essere o meno condivise c’è un dato importante dal quale non si può prescindere: la difficoltà di rilevazione del lavoro minorile. Infatti non si può dire di avere dei dati certi su quanti siano i ragazzi coinvolti in attività lavorative. Si è visto che un fattore di estrema importanza nella determinazione dell’atteggiamento dei minori nei confronti del lavoro è il ruolo che ha la scuola²⁷⁰. Attraverso un’attenta indagine sulla dispersione scolastica per esempio, è possibile indagare sul numero dei ragazzi che probabilmente evade la scuola per dedicarsi ad altre attività. Tuttavia anche adottando l’indicatore “dispersione” il compito di verificare l’esistenza del lavoro minorile da un punto di vista quantitativo non sembra fattibile.

²⁶⁹M.T. TAGLIAVENTI, *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, op. cit.

²⁷⁰ A. VISCOMI, *“Testo” e “contesto”*: il difficile incontro tra minori, lavoro e diritto del lavoro, in *Atti del convegno Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo*, Catanzaro 2000.

Varie ricerche²⁷¹ hanno studiato la posizione dei minori nei confronti del lavoro attraverso interviste e analisi specifiche circoscritte a determinate realtà sociali ma ciò che è emerso è un quadro complesso i cui unici dati certi sono in primo luogo che non si può parlare di lavoro minorile ma bensì di “lavori” per l’eterogenea natura del fenomeno e in secondo luogo che è impossibile avvalersi dell’indicatore “dispersione scolastica” (almeno riguardo agli italiani) per risalire ad una quantificazione dei ragazzi impiegati.

In Italia infatti i minori che occupano parte del loro tempo in attività lavorative non eludono la frequenza scolastica anzi, i ragazzi mostrano una significativa capacità nel conciliare la scuola e il lavoro per cui è estremamente difficile dare un volto preciso al fenomeno in questione. Nella maggior parte dei casi lo svolgimento di attività lavorative si verifica soprattutto nei periodi estivi o comunque in situazioni non facilmente riconducibili alla categoria dello sfruttamento, si pensi per esempio alle attività svolte presso familiari, parenti e conoscenti. Inoltre sono rari i casi di abbandono scolastico che potrebbero essere assunti come indicazione di situazioni in cui i minori si dedicano completamente ad attività lavorative precoci e illegali.

Alla luce di queste considerazioni ho tralasciato volutamente l’analisi delle attività lavorative dei giovani italiani inseriti nel contesto toscano per affrontare nello specifico il problema del lavoro dei bambini stranieri nella realtà metropolitana fiorentina.

²⁷¹ CIRIEC, *Rapporto sul lavoro minorile in Toscana*, ricerca per conto dell’ORML (Osservatorio regionale sul mercato del Lavoro), pubblicato anche all’indirizzo: www.rete.toscana.it/sett/lavoro/pubblicazioni/collanafel/pdf/rapplavorominorile.htm ; G. PAONE, A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili- L’inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000; CAMERA DEI DEPUTATI, *La dispersione scolastica*, Roma 2000.

Innanzitutto per comprendere il fenomeno è necessario contestualizzarlo all'interno della realtà del nostro paese. I motivi per cui in Italia ci sono numerosi bambini stranieri sono vari: alcuni arrivano per ricongiungersi con le famiglie di origine, altri sono nati in Italia, altri giungono da soli o in modo clandestino.

E' chiaro che non tutti sono impiegati in attività lavorative o sono a rischio di devianza ma solo una parte di essi. Nel caso dei minori irregolari, è frequente che si verificano casi di sfruttamento soprattutto da parte degli adulti connazionali ed è difficile che questi ragazzi possano intraprendere un qualsiasi processo di socializzazione e inserimento effettivo all'interno della nostra società. Si pensi ai minori albanesi o marocchini che arrivano in Italia con la speranza di avere un lavoro o di essere inseriti in percorsi formativi ma che poi diventano le vittime privilegiate di veri e propri clan organizzati che li usano per lo svolgimento di attività illecite come lo spaccio di stupefacenti o la commissione di furti²⁷².

Oggetto di questo capitolo sono i dati raccolti attraverso la ricerca empirica sul territorio concernenti la comunità cinese e la comunità rom. Per entrambe le comunità considerate verranno esposte delle considerazioni introduttive riguardanti gli aspetti sociologici del fenomeno migratorio nel nostro paese, le modalità di inserimento dei minori nella nostra società, il loro rapporto con la famiglia di appartenenza, con l'istituzione scolastica e con le attività lavorative attraverso il confronto di statistiche e dati.

Ai fini della ricerca sul territorio si sono rivelate molto utili le ricerche svolte a livello locale dalla CGIL²⁷³ e dalla Regione Toscana²⁷⁴. Si tratta di studi condotti su campioni non troppo allargati ma comunque superiore al centinaio di unità e dunque attendibili, che hanno permesso di

²⁷² <http://www.osservatoriolavorominorile.it>

²⁷³ PAONE G., TESELLI A. (a cura di), *Lavoro e lavori minorili- L'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000.

²⁷⁴ Regione Toscana, *Il lavoro minorile, Regione Toscana Rapporto 2000*, Giunti, 2001; gli stessi dati si possono trovare in: Centro Italiano di Ricerche e d'Informazione sull'economia pubblica, sociale, *Rapporto sul lavoro minorile in Toscana*, ricerca per conto dell'ORML, Regione Toscana, Firenze, 2001.

mettere in luce realtà e caratteristiche del fenomeno che altrimenti non sarebbero emerse.

Dopo aver preso lo spunto dalle ricerche citate su come dover procedere nella mia analisi, nel pianificare le interviste ho cercato di rivolgermi a soggetti che ricoprivano ruoli istituzionali diversi per mettere in relazione punti di vista potenzialmente differenti e distanti tra loro. E in effetti le opinioni emerse nei numerosi colloqui non sono sempre concordi sulla valutazione della esistenza e gravità del fenomeno del lavoro minorile straniero in Italia.

Molti intervistati considerano il lavoro minorile come un “fenomeno contenuto e residuale”²⁷⁵ rispetto al passato. Sostengono che solo raramente i minori sono *costretti* a lavorare, il loro coinvolgimento nelle attività lavorative nascerebbe piuttosto all’interno di un modello culturale che contempla la partecipazione dei minori stessi in alcune esperienze economicamente rilevanti. L’essere parte di un determinato gruppo etnico e avere alle spalle delle particolari tradizioni proprie del paese di provenienza sono considerate due variabili fondamentali che concorrono a spiegare la maggiore o minore propensione ad avviare precocemente i bambini al lavoro²⁷⁶.

3.2. I MINORI CINESI

²⁷⁵ A. MARSDEN, Centro Ricerche e Servizi per l’Immigrazione, Comune di Prato.

²⁷⁶ Si pensi alla comunità cinese che tende a riproporre stili di vita propri delle regioni di origine. Secondo l’ISTAT le notizie divulgate dalla stampa italiana su episodi di presunta riduzione di minori cinesi in condizioni di schiavitù e la particolare resistenza della comunità cinese ad instaurare significative relazioni con l’esterno concorrerebbero a creare un clima di sospetto verso questa comunità senza che si abbiano notizie certe del reale verificarsi di situazioni di sfruttamento a danno di minori.

3.2.1. PREMESSA: CENNI SULL'INFLUENZA DEL PROCESSO MIGRATORIO CINESE

L'opinione pubblica si è sempre mostrata abbastanza propensa ad associare il lavoro minorile ad alcune comunità di immigrati tra le quali soprattutto quella cinese. Negli ultimi anni sono state promosse a livello nazionale molte ricerche²⁷⁷ con lo scopo di analizzare il lavoro minorile avendo a disposizione dati attendibili e recenti. In occasione di questi studi, sono state fatte delle analisi del fenomeno specificando non solo la tipologia dei minori lavoratori presi in considerazione (sulla base della provenienza di origine) ma anche circoscrivendo l'ambito territoriale di riferimento. Parlo specificatamente di due ricerche: quella della CGIL²⁷⁸ svolta nel 2000 e quella della Regione Toscana²⁷⁹ del 2001. Entrambe fanno riferimento alla stessa zona geografica, hanno lo stesso oggetto di studio, hanno adottato metodologie diverse e sono approdate a risultati diversi.

Delle due ricerche verrà presa in particolare considerazione l'inchiesta della CGIL nella parte in cui si focalizza l'attenzione sul lavoro dei minori cinesi sul territorio toscano, specificatamente nella provincia di Prato dove è presente una delle più numerose comunità cinesi d'Italia.

Un discorso sul lavoro minorile nella comunità cinese non può prescindere da una previa valutazione del complesso processo migratorio

²⁷⁷ Mi riferisco per esempio a: CGIL, *Indagine conoscitiva sul fenomeno minorile in Italia*, ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi L'Aquilone, Roma 1996; CGIL, *Indagine conoscitiva sul fenomeno minorile in Italia*, 1998; Ufficio del BICE (Bureau International Catholique du l'Enfance) in Italia, *Il Lavoro minorile in Italia: non basta dire di no*; ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002.

²⁷⁸ G. PAONE, A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma, 2000.

²⁷⁹ Regione Toscana, *Il lavoro minorile, Regione Toscana Rapporto 2000*, Giunti, 2001. questa ricerca sarà presa in considerazione ma non rappresenterà l'analisi su cui si basa principalmente questo capitolo perché il caso dei minori cinesi non è trattato come singolo argomento ma all'interno dell'intero ambito della ricerca è necessario estrapolare i dati e giungere a delle conclusioni specifiche sul tema.

cinese. Non solo le ricerche considerate ma anche le persone intervistate hanno enfatizzano l'importanza degli aspetti socio-demografici del flusso migratorio cinese per le condizioni in cui vivono i bambini nella nostra società.

Come abbiamo visto il problema di fondo con cui ci si scontra quando si affronta il fenomeno del lavoro minorile è di ordine prettamente terminologico. Bisogna mettere da parte l'idea che naturalmente associamo al lavoro dei minori che vede innumerevoli bambini piegati su se stessi a cucire palloni per le grandi marche o impegnati a costruire mattoni o a fare nodini per tessere tappeti. Per comprendere i meccanismi culturali che giustificano il coinvolgimento dei minori nelle attività lavorative intraprese spesso precocemente, è necessario sviluppare un discorso che parta dalle origini della presenza dei cinesi sul territorio toscano.

La ricerca della CGIL inizia con lo studio storico dell'immigrazione cinese in Toscana, con l'analisi delle varie ondate migratorie e delle caratteristiche di ognuna per approdare ad una inchiesta che ha coinvolto 114 bambini cinesi tra i 6 e i 14 anni (alcuni appartengono alla comunità cinese della provincia di Modena che ha caratteristiche molto simili alla comunità di Prato). Il processo migratorio è indicato come una delle ragioni che più favorisce la determinazione precoce dei minori al lavoro.

Si dice che l'immigrazione cinese viene spesso etichettata con il termine "diaspora"²⁸⁰ per il suo carattere multipolare e per la interpolarità delle relazioni che vengono istituite tra le varie comunità cinesi immigrate. Quando si parla di cinesi, della diaspora si tende a sottolineare la forte propensione imprenditoriale che li anima e la forte tensione verso l'affermazione economica e sociale.

²⁸⁰[Http://www.immigrazioneintoscana.it/html/approf/mondo%20cinese.htm](http://www.immigrazioneintoscana.it/html/approf/mondo%20cinese.htm). R. RASTRELLI, *Immigrazione cinese e criminalità: analisi e riflessioni metodologiche, Mondo Cinese*, 105, 2000.

Le ragioni alle quali il fenomeno migratorio è imputabile, da quanto emerge dalla ricerca, sono sostanzialmente di tre ordini: economico, politico e antropologico.

Le ragioni economiche sono legate alle condizioni di povertà in cui si trova la maggior parte della popolazione cinese; gli investimenti interessano solo alcune aree del paese accrescendo così il divario tra le zone sviluppate e le zone arretrate. Ciò spinge gran parte della popolazione a lasciare il paese di origine per cercare fortuna in altre realtà sociali.

In Italia, la Toscana presenta un'alta concentrazione di immigrati provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese stanziatasi prevalentemente lungo l'asse Firenze-Prato.

Durante gli anni '80, le zone maggiormente coinvolte sono state i comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Signa, S. Donnino, ma nel 1990, 1991 si è assistito ad un massiccio spostamento verso il comune di Prato in cui il numero degli immigrati cinesi aumenta considerevolmente, si passa dalle 38 presenze del 1989 ad un totale di circa 1000 persone. Nel 1998 i cinesi residenti a Prato raggiungono la quota di quasi 3200 unità²⁸¹.


Una delle principali motivazioni per cui le famiglie sceglievano la Toscana come luogo di stanziamento era legata alla possibilità di iscrivere nelle scuole anche i bambini sprovvisti del permesso di soggiorno²⁸².

²⁸¹ [Http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/angrafe/annuali/htm](http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/angrafe/annuali/htm). I dati del 2000 indicano un rilevante incremento dell'immigrazione e delle nascite a Prato. Dai 3625 residenti registrati nel 1999 si è passati a 4354 e aumenta al loro interno la percentuale di quanti vi vivono stabilmente dalla nascita. I dati del 2001 mostrano che il numero dei residenti passa da 4354 a 4806 senza introdurre sostanziali cambiamenti; il confronto con i dati dall'anno precedente mostra un notevole aumento dei bambini da 0 a 6 anni (dai 660 ai 731 del 2001).

²⁸² G. PAONE , A. TESELLI, *Lavoro e lavori minorili, l'inchiesta CGIL in Italia, 2000*; dal 1994 la possibilità di iscrivere nelle scuole anche i bambini senza permesso di soggiorno è un diritto riconosciuto sull'intero territorio nazionale.

ETA'	V.A.	V.%
0-10	1109	20,79%
11-20	740	13,87%
21-30	1185	22,21%
31-40	1353	25,36%
41-50	691	12,95%
51-60	171	3,21%
61-70	69	1,29%
+di 70	17	0,32%
<i>Totale</i>	5335	100,00%

**CINESI RESIDENTI NEL COMUNE DI PRATO.
DATI DEL 31/12/2002 SULLA DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETA'**



Tuttavia sono soprattutto le possibilità di inserimento economico a spingere un così alto numero di cinesi verso questa regione. La presenza delle ditte gestite da cinesi, in particolare a Prato, è iniziata lentamente verso la fine degli anni ottanta nel settore tessile e dell'abbigliamento ed è cresciuta rapidamente nel decennio successivo diffondendosi ampiamente verso la fine degli anni novanta.

Nell'ambito del locale distretto industriale, negli ultimi anni sono sorte un numero elevatissimo di imprese principalmente di confezioni e maglieria. Questo comparto produttivo che inizialmente era marginale nel

distretto pretese, ha ripreso vigore diventando competitivo. Una situazione simile si sta verificando anche nell'area fiorentina ed empolesse dove cresce il numero e la vitalità delle imprese cinesi attive nella produzione di confezioni e capi di pelle.

Dal punto di vista dell'organizzazione lavorativa, le attività produttive dei cinesi sono strutturate in un'economia di tipo etnico e le imprese sono di proprietà dei cinesi che tendono ad assumere solo connazionali²⁸³ e a coinvolgere tutti i membri delle famiglie che vi lavorano (quindi anche i bambini che passano la maggior parte delle loro giornate nei laboratori).

La lettura più indicata per la situazione pratese è quella che vede coincidere la crescita del numero di imprese gestite da cinesi (dal 1998) con una riduzione del numero di operai impiegati nelle imprese preesistenti²⁸⁴.

La liberalizzazione dell'accesso all'autoimpiego²⁸⁵ ha contribuito ad accrescere la frantumazione delle attività produttive: nel 2000 vi erano 8624 cinesi adulti in possesso di permesso di soggiorno nella provincia di Prato a fronte di 1288 imprese gestite da cinesi. A questa forte espansione imprenditoriale (in parte addebitabile all'evolversi della normativa

²⁸³ A. CECCAGNO (Centro di Ricerca e Servizi per l'Immigrazione di Prato), *Il caso delle comunità cinesi: comunicazione interculturale ed istituzioni*, Roma, 1997; avverte che parlare di economia etica per le attività imprenditoriali può essere fuorviante se nel descrivere il legame etnico che avvicina datori di lavoro e dipendenti cinesi tralasciamo di evidenziare anche l'indispensabile rete di rapporti che si crea tra le piccole imprese cinesi e i committenti italiani. Queste integrazioni infatti sono importantissime al punto di contribuire a determinare in gran parte le forme della presenza imprenditoriale cinese in alcune aree del nostro paese.

²⁸⁴ <http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/impres/statoatt/htm>; dalle 212 ditte attive registrate dalla locale Camera di Commercio nel 1992 siamo passati alle 289 del 1994, alle 375 del 1996 e alle 479 del 1997, per balzare poi alle 862 del 1998 alle 1288 del 2000 e alle 1499 del 2001. I dati del 2001 indicano le difficoltà incontrate dagli imprenditori cinesi e confermano la dimensione prevalentemente artigiana delle imprese.

²⁸⁵ A. CECCAGNO, *Prime riflessioni sulla mobilità economica e sociale dei cinesi a Prato* (testo preparato nell'ambito della collaborazione con la Provincia e il Comune di Prato, Centro di ricerca e servizi per l'immigrazione). Si tratta di un fenomeno che riguarda i così detti "imprenditori di sussistenza", cioè quelli che sono diventati imprenditori negli ultimi anni mettendo insieme solo tre o quattro macchine da cucire in un piccolo laboratorio o in un angolo di un laboratorio che molte imprese affittano insieme.

sull’immigrazione²⁸⁶) si è affiancato il procedere di alcuni processi di cambiamento come l’emergere di una crescente eterogeneità di forme giuridiche delle ditte, il moltiplicarsi delle aziende affiancatesi alle imprese artigiane e una certa tendenza verso una diversificazione dei settori di attività. Inoltre il dilagare delle imprese etniche ha contribuito a ridisegnare i rapporti che intercorrono tra *loaban*²⁸⁷ e operai: le regole che vigevano in passato basate su una sorta di rapporto di dipendenza ora sembrano non valere più e gli operai sembrano spostarsi di continuo e senza preavviso verso chi paga meglio.

Quanto alle ragioni di ordine politico, il sistema cinese è caratterizzato dalla repressione e sulla limitazione di alcuni diritti fondamentali. Il controllo sociale e le violazioni dei diritti sistematicamente commesse dal governo inducono molte persone a lasciare la Cina. Da questo punto di vista la possibilità di evadere la politica di controllo delle nascite vigente in Cina è una delle cause del fenomeno migratorio e non stupisce che le famiglie cinesi presenti in Toscana siano caratterizzate dal fatto di avere un numero elevato di bambini.

Dal punto di vista antropologico, l’immigrazione cinese ha un carattere prevalentemente familiare e infatti i legami parentali che uniscono tra loro i membri della comunità sono molto ampi. Nei casi di immigrazione più recente le motivazioni che spingono a lasciare il paese di origine sono rappresentate spesso dal desiderio di raggiungere i familiari già stabiliti all’estero²⁸⁸. Non solo l’immigrazione coinvolge generalmente diversi membri di una stessa famiglia ma anche più famiglie imparentate tra loro. Agli originari vincoli di sangue si affiancano quelli creati successivamente all’espatrio in seguito ai matrimoni e alle nascite.

²⁸⁶ T.U. (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla L.30 luglio 2002, n. 189) art. 26- Reg. art. 39.

²⁸⁷ Il *loaban* è colui che procura il lavoro, garantisce agli operai vitto e alloggio anche nei periodi in cui gli operai non lavorano.

²⁸⁸ I ricongiungimenti familiari collocano i cinesi ai primi posti delle graduatorie per la richiesta di permesso di soggiorno in Italia a conferma del carattere stabile dell’immigrazione cinese.

Si possono tracciare le caratteristiche che distinguono l’immigrazione cinese da quella degli altri popoli: un’aspirazione diffusa alla autoimprenditorialità, una propensione al familismo imprenditoriale che propone la famiglia come unità di competizione economica in cui tutti i membri, compresi i bambini, diventano la risorsa lavorativa più economica, più fidata e facilmente reperibile, la disponibilità al lavoro duro e all’autosfruttamento come strumenti per la rapida affermazione economica.

MOTIVI DI SOGGIORNO	1998	1999	2000	2001
LAV. SUBORDINATO	1839	4122	4425	4345
LAV. AUTONOMO	890	1036	1083	1163
ATTESA LAVORO	81	59	64	56
RICERCA LAV. CON GARANTE FAMIGLIA	0 1492	0 1911	42 2144	58 2429
ADOZIONE AFFIDAMENTO	2	2	2	2
ALTRI MOTIVI	15	9	36	33
<i>TOTALE</i>	4319	7139	7796	8086

**CINESI CON PERMESSO DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PRATO.
DISTRIBUZIONE PER MOTIVI DI SOGGIORNO E SESSO**

3.2.2. IL MONDO DEL LAVORO

Da molte testimonianze di esperti e studiosi della comunità cinese è emersa la tendenza a smentire l'esistenza del fenomeno del lavoro minorile, arrivando a codificare un nuovo linguaggio per parlare di quanto oggi non si vuole vedere. Vi sono a riguardo opinioni differenti che sembrano accomunate dall'esigenza di dare un nuovo volto al fenomeno "lavoro" cercando prima di tutto di ridimensionare il problema che si ritiene sopravvalutato²⁸⁹.

L'immigrazione cinese come abbiamo ricordato, è caratterizzata dal fatto di essere guidata da un progetto di inserimento economico all'interno del paese ospitante, attraverso la creazione di piccole e medie imprese a conduzione familiare. Dall'analisi della ricerca svolta dalla CGIL il lavoro dei minori cinesi appare strettamente connesso a queste caratteristiche dell'immigrazione.

L'indagine svolta attraverso le interviste ai minori di età compresa tra gli 6 e i 14 anni, è stata condotta a partire dal contesto scolastico. Gran parte del lavoro è stato svolto da operatori che non si sono limitati alla semplice somministrazione di un questionari da cui probabilmente non avrebbero ottenuto dati attendibili, ma si sono invece avvalsi del metodo dell'osservazione partecipante da cui hanno ricavato informazioni aggiuntive grazie al rapporto di fiducia instauratosi tra ricercatori e bambini.

I questionari sottoposti ai ragazzi hanno permesso di ricavare un quadro completo e abbastanza chiaro del vissuto dei minori cinesi: dalle condizioni familiari, al rapporto con la scuola e al modo di trascorrere il tempo libero.

Il primo obiettivo della ricerca è stata la determinazione delle caratteristiche generali relative al gruppo di indagine circa il sesso, l'età e il

²⁸⁹ Di questo avviso è Renzo Rastrelli, Direttore del Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del comune di Prato secondo cui parlare di sfruttamento del lavoro dei minori è eccessivo e inopportuno. Ricordando affettuosamente la lontana adolescenza e il suo contributo nelle attività svolte in famiglia sostiene che sarebbe il caso di ridimensionare il termine "lavoro" e magari sostituirlo con quello di "aiuto" anche quando si parla della comunità cinese, che a suo avviso dal punto di vista delle abitudini, non si differenzia poi molto dalla nostra società.

luogo di provenienza; si è voluto fornire una sorta di *identikit* del minore impiegato in attività lavorative.

Le principali informazioni raccolte sono due: in primo luogo si è osservata una prevalenza di bambine rispetto ai bambini (61% femmine rispetto al 39%). A questo proposito è importante precisare che all'interno della comunità cinese non ci sono differenze di sesso nelle mansioni lavorative; i minori impiegati precocemente sono tanto i maschi che le femmine. In secondo luogo per quanto riguarda l'età è quella dei minori che frequentano la scuola elementare (hanno un'età che va dai 6 agli 11 anni). La CGIL ha sottolineato che rispetto ai minori italiani che svolgono qualche attività, il lavoro dei bambini cinesi si contraddistingue per la precocissima età dei soggetti coinvolti.

L'ultimo dato rilevante riguarda il luogo di provenienza: la CGIL descrive un quadro articolato e complesso che evidenzia una differenziazione di atteggiamenti all'interno della comunità cinese, tra i ragazzi cinesi nati in Italia e quelli arrivati nel nostro paese da poco tempo.

I ragazzi cresciuti in Italia danno una chiave di lettura del lavoro degli adulti diversa rispetto a chi è nato e ha vissuto i primi anni di vita in Cina. Molti ragazzi intervistati sostengono che il lavoro dei propri genitori sia “troppo faticoso” e molti di loro sperano di svolgere in futuro dei lavori diversi. Quelli nati in Cina, invece, tendono a rimanere in uno stato di chiusura nei confronti della società ospitante che li porta a rimanere legati in modo particolare alla propria cultura e tradizioni.

Il 97% dei ragazzi intervistati durante l'inchiesta della CGIL, ha affermato di lavorare per aiutare la famiglia, di svolgere per lo più mansioni di aiuto e sostegno al lavoro dei genitori nei compiti che anche loro sono in grado di svolgere. Molti bambini hanno riferito di lavorare dall'età di sei anni e talvolta anche durante la notte, le mansioni sono

ripetitive, noiose e spesso pericolose. Le retribuzioni ottenute hanno spesso un carattere di natura solo simbolica.

Alla luce di quanto è emerso dalla ricerca, le interviste rivolte agli esperti del settore non sempre si sono mostrate concordanti; le opinioni raccolte al riguardo hanno tutte teso a ridimensionare la presunta elevata diffusione del fenomeno che si ritiene si stato, nel corso degli anni, sopravvalutato. I risultati delle interviste vedono il contrapporsi di due diverse correnti di pensiero: da un lato si pongono i sostenitori²⁹⁰ dell'inesistenza del fenomeno "lavoro minorile" che quando parlano della realtà del laboratorio in cui i bambini passano la maggior parte del loro tempo, descrivono un quadro in cui è normale vedere i bambini impegnati a prestare il loro aiuto ai genitori. Dall'altro²⁹¹ c'è chi parla, con una sorta di rassegnazione, di una realtà che vede i bambini come parti integranti e fondamentali di un sistema produttivo al quale loro malgrado appartengono, fortemente influenzato da una cultura che si basa sulla stretta collaborazione di tutti i membri della famiglia.

Le situazioni che si associano a casi di sfruttamento dei minori secondo più voci trovano una spiegazione nella circostanza che tutti i componenti della famiglia cinese sia nella gestione della microimpresa familiare, sia nello svolgimento di prestazioni presso i terzi, sono assoggettati ad un fenomeno di autosfruttamento collettivo.

I dati raccolti attraverso le interviste al Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato, mettono in dubbio i dati raccolti dalla

²⁹⁰ Fanno parte della prima categoria il prof. Renzo Rastrelli e la dott. Anna Mrsden del Centro Ricerche e Servizi per l'immigrazione di Prato, L'assessore alle politiche del lavoro e immigrazione del comune di Firenze Marzia Monciatti, il procuratore della Repubblica Aldo Nesticò, alcuni membri della prefettura di Firenze, della finanza, il dott. Massimo Colombo della Fondazione Michelucci di Fiesole. Si tratta di posizioni che interpretano il lavoro dei bambini cinesi come "fenomeno residuale" legato ad un passato di cui ora si sono perse le tracce.

²⁹¹ Della seconda categoria si possono citare Don Momigli, parroco di S. Donnino, Don Alessandro Santoro, il dott. Lorenzo Murgia e la dott. Daniela Cappelli della CGIL. In http://www.cestim.it/rassegna%20stampa/01/05/01/lavoro_minorile.htm, nell'articolo "Quando lavorano i bambini" si parla del fenomeno dei bambini- schiavi nell'area toscana di Prato e Firenze e si ricorda che nel 1999 la polizia aveva scoperto laboratori e scantinati dove venivano tenuti clandestinamente bambini cinesi.

CGIL ritenendo la ricerca in questione semplicemente rappresentativa di una visione tradizionale e comunque superata sulla comunità cinese. Per molti il discorso “lavoro minorile” riguarda situazioni reali ma legate al passato che oggi non caratterizzano più la comunità cinese inserita nel contesto urbano fiorentino.

Dalle testimonianze risulta che poiché nella cultura cinese è normale che i bambini diano il loro aiuto al sostentamento della famiglia non si esclude che siano impiegati in qualche attività lavorativa che comunque è ben lontana dall’essere considerata come forma di sfruttamento.

La seconda corrente di pensiero a cui ho accennato, che fa capo a Don Momigli rappresenta l’opinione di tutti coloro che sono veramente a contatto diretto con i minori (mi riferisco a insegnanti, assistenti sociali). Si tratta di pareri che ammettono esplicitamente l’esistenza del lavoro minorile confermando quanto è emerso dalla ricerca della CGIL.

Mi è stato ribadito durante le interviste, come d'altronde si intuiva dalle considerazioni dell’analisi studiata, che i bambini nella comunità cinese sono una parte fondamentale del progetto migratorio di ogni famiglia che ha come obiettivo unico quello di conseguire il proprio benessere economico. Il coinvolgimento dei minori quindi non è solo psicologico ma implica anche una collaborazione materiali, un aiuto nel lavoro. Ai bambini infatti è affidato il compito di svolgere per lo più mansioni legate alla lavorazione della pelle, dal tagliarla e incollarla al confezionare le fodere, dal fare i manici alle borse al tagliare e rimettere i fili²⁹².

Non sono impegnati quindici ore al giorno come i loro genitori, ma il loro tempo extrascolastico, da un minimo di cinque ad un massimo di nove

²⁹² La ricerca della CGIL basa le sue conclusioni circa l’esistenza del lavoro minorile, sulle interviste ai minori cinesi durante le quali questi hanno raccontato le attività che svolgono nei laboratori. Hanno inoltre spigato che lavorano da un minimo di cinque ore al giorno ad un massimo di otto.

ore, lo dedicano a mansioni che in molti casi sono pericolose e provocano tagli, escoriazioni e bruciature sui loro esili corpi²⁹³.

I bambini cinesi appaiono come dei “piccoli adulti” perché conoscono perfettamente la situazione patrimoniale e professionale della famiglia (genitori e parenti), sanno quanti soldi sono mandati ai parenti, normalmente i nonni, che sono rimasti in Cina, quanto i genitori guadagnano al mese, quanto pagano di affitto.

Probabilmente le difficoltà principali che impediscono di parlare delle attività dei bambini in termini di sfruttamento dipendono da un fenomeno che caratterizza la comunità cinese: Don Momigli lo ha definito “promiscuità tra casa e lavoro”.

Il circuito famiglia-laboratorio-scuola è un circolo chiuso che tende ad esasperare l’isolamento dei cinesi dalla comunità ospitante e i bambini stessi vivono il laboratorio in questi termini; quando escono da scuola non tornano nelle loro case ma raggiungono i genitori nel luogo di lavoro e lì mangiano, fanno i compiti, giocano e ...lavorano.

La tendenza a conservare la natura del laboratorio come centro di ritrovo, “fonte di vita” dell’intera comunità²⁹⁴, luogo contemporaneamente usato come abitazione, sede lavorativa, spazio ricreativo non ha precluso tuttavia delle forme di adeguamento alle usanze italiane²⁹⁵ anche se le distanze con la comunità ospitante sono e rimangono comunque insuperabili.

Non a caso il parroco di S. Donnino ha raccontato lo stato di esasperazione con cui alcuni ragazzini cinesi vivono la realtà del laboratorio, molti di loro nutrono la speranza di avere la possibilità di aprire un ristorante o di intraprendere un’attività diversa da quella dei genitori,

²⁹³ Questo è quanto emerge dall’inchiesta della CGIL.

²⁹⁴ Secondo Don Momigli ciò conferma l’ipotesi secondo cui alle trasformazioni economiche non corrispondono delle parallele trasformazioni a livello socio-culturale.

²⁹⁵ Infatti a differenza di quanto accadeva anni fa, sempre più cinesi hanno una loro casa separata dal laboratorio.

per avere un contatto più diretto con le persone. La mobilità della comunità cinese nel tessuto sociale è rappresentato non solo dal passaggio dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, ma anche dal lavoro nei laboratori al lavoro nel settore della ristorazione che è caratterizzato da maggior prestigio e redditività.

Il problema che sorge spontaneo alla luce di questi dati è se si possa parlare di lavoro minorile in termini di sfruttamento nel momento in cui i minori da un lato svolgono le attività lavorative in modo consenziente, dall'altro vivono con sufficiente naturalezza la loro dimensione di individui sdoppiati in due mondi. Da una parte il senso di appartenenza alla loro etnia e la forte responsabilizzazione al lavoro; dall'altra l'apertura al paese che li ha ospitati, attraverso la scuola.

Secondo il parroco per evitare di giustificare le attività lavorative dei bambini con la solita versione dei fatti che associa il lavoro a dei precisi fattori culturali e al concetto di collaborazione propri della comunità cinese, è necessario procedere ad una contestualizzazione della realtà. Questo significa distinguere i minori inseriti in un contesto lavorativo che si svolge nell'azienda di famiglia, dai minori che lavorano presso i terzi. Nel primo caso si tende ad escludere qualsiasi forma di sfruttamento: molti bambini raccontano senza problemi di aiutare i genitori nei periodi di grande lavoro.

Diversamente accade nel caso in cui il minore lavori per un terzo proprietario dell'azienda e in special modo quando questo non è di nazionalità cinese. Si tratta di casi difficilmente rilevabili che vedono ragazzi impiegati in attività, anche insieme ai genitori, all'interno delle aziende per parecchie ore al giorno.

Particolarmente significativa mi è sembrata la testimonianza sull'atteggiamento dei ragazzi e dei genitori nei confronti del lavoro. I genitori dei ragazzi di recente immigrazione, sono ancora tutti dipendenti di laboratori e i ragazzi sono consapevoli del fatto che la loro presenza in

Italia e il loro aiuto sono importanti per poter migliorare la condizione economica e sociale della famiglia.

Attraverso le interviste è stato facile capire che i minori vivono una situazione esistenziale nella quale è venuto meno l'originario radicamento culturale ma non si è ancora acquisita una definitiva e nuova dimensione. Ciò inevitabilmente provoca conseguenti problemi di percezione ed espressione di sé che spesso inducono i ragazzi ad avere un atteggiamento diffidente nei confronti del mondo circostante.

Secondo Don Momigli l'unica soluzione prospettabile per favorire l'inserimento dei minori cinesi nella società è la promozione di momenti aggregativi, formativi, ludici e di sostegno che consentano ai bambini di interagire con i bambini italiani anche fuori dall'orario scolastico.

3.2.3. IL RAPPORTO SCUOLA-LAVORO

L'utilizzo del fattore dispersione scolastica come indice dell'esistenza del lavoro minorile nella comunità cinese si è rivelato illusorio perché sono veramente pochissimi i casi di abbandono scolastico tra i minori²⁹⁶. E' probabilmente questo il dato che induce a pensare che il lavoro minorile non esista in questa comunità.

Tuttavia mi sembra interessante analizzare il rapporto dei minori con la scuola in quanto indice di come i ragazzi riflettono nell'istituzione scolastica ciò che vivono quotidianamente.

²⁹⁶ PAONE G., TESELLI A. (a cura di), *Lavoro e lavori minorili- L'inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000; <http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/impres/statoatt/htm>.

Da un po' di anni la presenza di alunni stranieri nelle scuole di Firenze e Prato è in aumento, per esempio a Firenze nel 1994 si contavano 1763 alunni stranieri gran parte dei quali provenienti dalla Cina. Con il passare del tempo questi dati hanno registrato un progressivo aumento e questo fenomeno è confermato dalle statistiche più recenti riferite alle iscrizioni degli alunni stranieri nelle scuole pubbliche della provincia di Firenze.

Confrontando i dati a disposizione dal 1998 ad oggi si può vedere come anche a Prato si registri una situazione analoga.

	a.s. 1998/9 9	a.s. 2000/ 01	a.s. 2003/04	a.s. 2001/ 02
S. MATERNE	25	112	114	175
S. ELEMENTARI	226	330	330	403
S. MEDIE	238	353	378	430

ALUNNI CINESI ISCRITTI NELLE SCUOLE DI PRATO.

L'incremento delle iscrizioni nelle scuole italiane, negli ultimi anni è riconducibile a due ordini di fattori: da un lato l'elevato numero di figli minori nelle famiglie, dall'altro l'importanza che i genitori attribuiscono alla scuola in quanto indispensabile strumento di apprendimento della lingua italiana per i bambini che possano attraverso questa, essere gli interpreti per gli stessi genitori.

Anche il rapporto scuola-lavoro è oggetto di diverse interpretazioni tra loro spesso contrastanti, i risultati raggiunti dalla CGIL attraverso

l'inchiesta e quanto emerso dalle interviste offrono due versioni che meritano di essere spiegate.

Secondo i dati accolti tra gli operatori del Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato, la comunità cinese risulta avere un tenore di vita medio alto a cui corrisponderebbero tassi di scolarizzazione elevati e un interesse spiccato dei genitori per l'istruzione dei figli.

Secondo i dati acquisiti dalla CGIL attraverso le interviste invece, i bambini vengono mandati a scuola con l'unico fine di imparare la lingua italiana e per fare da tramite con il mondo circostante che non sempre risulta accessibile agli adulti a causa delle difficoltà linguistiche. Inteso in questo senso il ruolo della scuola diventa strumentale all'acquisizione di competenze linguistiche da parte dei bambini, competenze che verranno "sfruttate" dai genitori in quelle attività lavorative che presuppongono rapporti con italiani.

Dello stesso avviso sembrano gli assistenti sociali intervistati, gli insegnanti e il parroco di S. Donnino per i quali la scuola si identifica con una sorta di "investimento" per i genitori. I bambini sono iscritti a corsi regolari di studio perché devono imparare la lingua italiana e garantire così agli adulti la possibilità di comunicare; fungono quotidianamente da interpreti per le loro famiglie, che dipendono da loro anche per le pratiche burocratiche di ordinaria amministrazione.

La conseguenza più grave di questo capovolgimento di ruoli si traduce in un aumento dell'insicurezza fra gli adolescenti che oltre ad essere la manodopera indispensabile per l'attività economica dei genitori, diventano dei veri mediatori linguistici e culturali.

La vita dei minori cinesi è costantemente caratterizzata dall'alternanza tra la scuola e il laboratorio per cui si ha l'impressione che questi bambini non possano vivere il loro tempo libero come i loro

coetanei. I momenti in cui potrebbero darsi ad attività ludiche è scarso e anche i compiti affidati dalla scuola vengono svolti nei ritagli di tempo, durante il pranzo o di notte o la mattina presto.

Tornando al ruolo della scuola, si è dimostrato di fondamentale importanza focalizzare l'attenzione sulla famiglia dei bambini ma in particolare sul luogo di provenienza per comprendere quanto può incidere l'istituzione scolastica sulla formazione di questi ragazzi.

Da quanto è emerso dall'analisi della CGIL e dalla intervista a Don Momigli, la propensione all'impiego dei minori è riscontrabile maggiormente in quelle famiglie che provengono dalle campagne e sono caratterizzate da una bassa scolarizzazione.

La maggior parte degli adulti non parla bene l'italiano, quasi tutti lavorano nei laboratori di pelletteria o di abbigliamento e sono rarissime le famiglie "particolari" cioè quelle in cui il padre parla bene l'italiano, ha una cultura medio-alta, un'attività in proprio e sviluppa un atteggiamento spiccatamente da imprenditore moderno. Comunque non è raro incontrare nella comunità anche giovani uomini e donne che hanno finito gli studi.

Per questa serie di motivi il fatto di avere una persona nella famiglia che conosca la nostra lingua è un elemento di fondamentale importanza per avere rapporti commerciali e di lavoro.

A rendere ulteriormente complesso il discorso sul rapporto-scuola lavoro è l'atteggiamento delle famiglie che spesso appare contraddittorio e carico di "esasperazione". Da un lato, si è visto che la scuola è vissuta principalmente come occasione per i bambini di imparare l'italiano per poter aiutare i genitori, ma su un altro versante si pone un atteggiamento che va al di là delle aspettative esclusivamente utilitaristiche. Non accade raramente che i genitori si mostrino favorevoli alla frequenza scolastica dei figli perché convinti del fatto che, andando a scuola per un elevato numero di anni, i bambini possano acquisire il bagaglio culturale e linguistico

indispensabile per proseguire con successo gli studi e prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro.

A questo proposito alcune assistenti sociali hanno raccontato di casi in cui è stato addirittura estremizzato questo modo di intendere la scuola che si è concretizzato da parte dei genitori nel non accompagnare i figli a sostenere l'esame della quinta elementare o della terza media per dare, indirettamente, ai bambini stessi la possibilità di ripetere l'anno scolastico e migliorare la propria preparazione.

Allo stesso tempo si denuncia da parte degli insegnanti una sorta di assenteismo delle famiglie nel senso che l'esperienza scolastica è vissuta direttamente dai ragazzi in piena autonomia²⁹⁷. I loro genitori soprattutto per le forti difficoltà linguistiche, non sono in grado di aiutarli nei compiti né di andare ai ricevimenti con gli insegnanti e proprio per questo restano spesso all'oscuro delle difficoltà dei figli che il più delle volte sono la conseguenza dei ritmi pressanti che sono costretti a vivere.

Per avere il quadro della situazione il più chiaro possibile mi sono recata personalmente in una scuola media²⁹⁸ collocata alla periferia di Firenze dove il tasso di alunni di nazionalità straniera tocca circa il 40%.

Le opinioni delle insegnanti mostrano una articolata versione dei fatti che deve essere cautamente analizzata per non rischiare di adottare interpretazioni non corrispondenti alla realtà. Prima di tutto mi è stato offerta una descrizione in termini generali della situazione e del coinvolgimento dei minori cinesi nelle varie attività scolastiche: sembra

²⁹⁷ Questo è ciò che sostengono le insegnanti della scuola media statale "G. Verga" di S. Donnino che dichiarano di comunicare spesso con i genitori dei ragazzi cinesi attraverso la mediazione di assistenti sociali proprio a causa del disinteresse e delle difficoltà di comunicazione.

²⁹⁸ Mi riferisco alla scuola media statale "G. Verga" di S. Donnino, dove si registra una massiccia presenza di studenti stranieri.

che i minori cinesi presenti a scuola non si mostrino particolarmente interessati a seguire un percorso scolastico e addirittura si addormentino sui banchi lasciando presupporre che a casa aiutino i genitori per parecchie ore al giorno. Inoltre è stata denunciata la tendenza all'isolamento rispetto al resto dei compagni e spesso anche fra loro.

Si è rivelato illuminante ancora una volta, focalizzare l'attenzione sulla distinzione già presa in considerazione in altri contesti tra i minori che sono in Italia da pochi anni e che hanno frequentato la scuola in Cina e quelli nati in Italia. Secondo le insegnanti per i primi le difficoltà di inserimento e di integrazione sono maggiori perché si tratta di ragazzi spesso costretti a ripetere le classi già frequentate nel loro paese non senza disagi legati soprattutto al fatto di frequentare dei corsi con ragazzi a volte anche più piccoli di due o tre anni, ma soprattutto per la difficoltà di comprensione della lingua.

I constatati problemi di inserimento dei bambini cinesi nei percorsi scolastici hanno indotto psicologi e assistenti sociali ad indagare sulle cause che originano queste difficoltà. Ed è stato osservato che la perdita della lingua madre spesso provoca delle gravi difficoltà nello studio di una seconda lingua ed è proprio tra i ragazzi arrivati da poco in Italia che si registrano i rari casi di abbandono scolastico.

Considerando tutto il quadro della situazione fin ora descritto si può sollevare una questione importante cioè il rapporto dei minori con la scuola e le relative difficoltà incontrate dai ragazzi probabilmente imputabili ai supposti lavori svolti in famiglia, rischiano di essere interpretati in modo riduttivo se guardati solo sotto questa prospettiva. Il problema dei ritardi scolastici di alcuni ragazzi, per esempio è un altro aspetto del fenomeno da non sottovalutare, è un "disagio" determinato non solo alle difficoltà linguistiche o di integrazione, ma soprattutto dalla citata posizione "ambigua" che le famiglie occupano nei confronti della scuola.

Le distanze comunicative tra scuola e famiglie oltre ai problemi di comprensione sono aggravate da fattori di carattere culturale: in Cina non è diffusa l'abitudine di partecipare alla vita scolastica perché le istituzioni cinesi sono più rigide e severe e tengono in massima considerazione la disciplina, il senso del dovere, l'impegno e il ruolo degli insegnanti. Tuttavia dalla testimonianza di Don Momigli è emersa la tendenza ad un maggior interessamento al percorso scolastico da parte delle famiglie. Si sono verificati dei casi in cui i genitori non hanno mancato di sollevare delle lamentele con il parroco circa l'atteggiamento degli insegnanti nei confronti dei bambini, sostenendo che i maestri volendo fornire adeguate competenze linguistiche sottovalutano il fatto che il bagaglio culturale dei bambini dal punto di vista delle competenze cognitive permane in uno stato di precarietà. Inoltre i genitori cinesi hanno spesso denunciato il fatto che gli insegnanti si rifiutano di dare ai loro figli una quantità di compiti superiore a quella degli allievi italiani.

Spesso purtroppo, le aspettative dei genitori sono troppo alte rispetto alle difficoltà che incontrano i figli e per loro il fallimento scolastico è “senza appello”.

Un ultimo dato importante: negli ultimi anni al miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie cinesi è corrisposta una nuova tendenza²⁹⁹. Varie famiglie hanno iniziato a mandare i figli in Cina per terminare gli studi. Si tratta di una scelta difficile dal punto di vista psicologico ma che dimostra la volontà dei genitori di garantire il successo scolastico. Ovviamente però, questa “strategia” diventa un'arma a doppio taglio che penalizza i ragazzi perché se da un lato andando in Cina hanno la possibilità di ricevere un'educazione che può far loro ambire ad una buona

²⁹⁹ Di questo nuovo fenomeno ne parla la dott. Maria Omodeo del COSPE (un'organizzazione non governativa che opera nell'area toscana); si tratta di una realtà presa seriamente in considerazione anche degli esperti del settore del Centro Servizi per l'Immigrazione di Prato (in particolare Antonella Ceccagno). Inoltre è argomento trattato in A. CECCAGNO e M. OMODEO, *La comunicazione interculturale nelle scuole, un gioco per viverla davvero*, supplemento a “Cospe News”, Firenze, 1994.

carriera dal punto di vista professionale, è pur vero che da un altro lato tornando in Italia non è detto che sia offerta loro la possibilità di svolgere lavori che possano appagare gli sforzi sostenuti. Il sistema italiano non riconosce i percorsi formativi seguiti in Cina e questo tende a spingere questi giovani ad essere sistematicamente riassorbiti nel “circolo vizioso” del laboratorio.

3.3. I MINORI ZINGARI

3.3.1. PREMESSA

Il lavoro minorile che caratterizza la comunità Rom rappresenta una componente importante del fenomeno dello sfruttamento minorile in Italia anche se difficilmente quantificabile perché si inserisce in un contesto culturale dalle mille sfaccettature.

La verifica della presenza del fenomeno del lavoro minorile nella comunità Rom nell’area fiorentina è stata svolta attraverso una riflessione sulle condizioni sociali in cui vivono i minori e il confronto delle esperienze dei minori inseriti nei campi nomadi e quelli inseriti invece in contesti abitativi.

Parlare del lavoro minorile all’interno del mondo zingaro richiede una premessa rispetto alle connotazioni e alle caratteristiche di questa comunità soprattutto tenendo conto del fatto che troppo spesso ciò che si sa di esso è frutto di pregiudizi e luoghi comuni. Le interviste hanno

evidenziato importanti distinzioni nell'ambito di ciò che viene generalmente definito come “lavoro minorile” e hanno posto alcuni interrogativi di fondo sull'opportunità dell'uso del medesimo termine, in presenza di un modello educativo radicato in un diverso sistema di valori.


Gli esperti hanno concordato sulla necessità di effettuare delle distinzioni all'interno del variegato universo di gruppi di cui si compone il panorama degli zingari e dei viaggianti. La difficoltà principale che si incontra nel voler creare un quadro di riferimento omogeneo della realtà zingara deriva infatti, in primo luogo, dal fatto che questa si compone di un caleidoscopio di gruppi differenziati ma tutti sono come attraversati da un filo comune che li rende simili. Si parla di “minoranza” diversificata e frammentaria che sembra essere disseminata all'interno di maggioranze compatte e organizzate dei paesi che la ospitano.

Sotto alcuni aspetti le comunità zingare si possono definire come gruppi chiusi ma comunque caratterizzati da un forte senso di adattamento che è stato la loro salvezza. Infatti il generico termine “nomadi” prescinde dal considerare il processo di sedentarizzazione attuato a partire dal XV secolo in tutti i paesi europei.

La complessità di questo mondo così differenziato ovviamente si riflette sulla condizione dei minori che a seconda del gruppo di appartenenza presenta un diverso grado di inserimento nel tessuto sociale. I bambini infatti sono fortemente diversi l'uno dall'altro per origine, cultura di appartenenza, famiglia di provenienza, stili cognitivi, interessi dimostrati.

E' difficile generalizzare e omologare le strategie relazionali da mettere in atto, invece che parlare di “zingari” si deve piuttosto parlare di “zingaro” e in particolare di “quel bambino zingaro” inserito in quel contesto abitativo e in quella scuola. Attualmente nel comune di Firenze sono presenti sei gruppi di zingari inseriti in quattro insediamenti (campo

Masini, campo dell’Olmattellino, campo dell’Olmattello e Poderaccio) e in abitazioni popolari concesse dal comune. In base ai dati della Regione Toscana del 2002 il totale della popolazione zingara presente sul territorio è di 807 unità di cui 127 sono rom ashkalija, 4 serbi, 9 bosniaci, 471 kosovari, 169 macedoni, 27 rumuni.



Cultura e pregiudizi sono indissolubilmente connessi al concetto di contesto³⁰⁰, uno degli elementi cardine su cui si è fondata la storia dell’ottica relazionale.

La considerazione di parametri temporali e storici permette di vedere il contesto come una caratteristica in costante evoluzione mai definita una volta per tutte, ma suscettibile di continue ridefinizioni. E’ per questo che ci sono differenze non solo tra gli individui di culture diverse ma anche fra individui di una stessa cultura come nel caso dei rom.

Questo paragrafo riguarda i dati raccolti attraverso le interviste fatte ad alcune persone rom che vivono in un campo nomadi (campo del Poderaccio) concesso dal Comune di Firenze e agli assistenti sociali di una

³⁰⁰ A proposito del concetto “contesto” è stato affermato che i comportamenti assumono significato in rapporto al contesto che in un certo momento influenza il comportamento di una persona. In particolare alcuni comportamenti definiti sintomatici possono rimanere inspiegabili finché il campo di osservazione non è sufficientemente ampio da includere tutti gli elementi del contesto nel quale si verificano.

cooperativa che si occupa dell'inserimento dei minori in percorsi di formazione.

Durante le interviste ho potuto paragonare le testimonianze di soggetti diversi che hanno cercato di integrarsi con la società dei gagè (dei non rom) ma che spesso sembrano esserne usciti sconfitti.

3.3.2. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E L'INSERIMENTO SOCIALE DEI MINORI

Una riflessione sul ruolo della famiglia nella comunità rom è imprescindibile per poter capire i meccanismi sociali, spesso di esclusione, che collocano i minori rom in una situazione diversa da quella dei loro coetanei.

Nella cultura rom la famiglia ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nel processo di socializzazione degli individui, rappresenta l'unica struttura sociale in grado di trasmettere ai bambini valori, abitudini, tradizioni e risorse per la sussistenza. Rappresenta il pilastro della società zingara e dell'individuo zingaro, il contesto nel quale e grazie al quale il soggetto apprende regole e comportamenti vitali per la sopravvivenza del gruppo.

In genere la famiglia rom è estesa e deriva dall'unione di più famiglie coniugali all'interno della quale coesistono diverse generazioni.

Il bambino condivide con la sua famiglia ogni aspetto della vita quotidiana perché non esiste separazione tra il suo mondo e il mondo degli adulti. Fin dalla tenera età gli stimoli che il bambino riceve sono diretti alla conquista di una autonomia all'interno del gruppo. Tutti i bambini

coltivano un'identità fortissima attraverso atteggiamenti, discorsi e giochi che rafforzano la cultura del gruppo e sottolineano le differenze con il resto del mondo. Per esempio è molto diffuso “giocare agli zingari” cioè tradurre nelle attività ludiche i ruoli che realmente ci sono all'interno di una famiglia.

Il lavoro e la collaborazione in famiglia costituiscono una realtà ricorrente tra tutte le diverse etnie zingare (Rom, Sinti e Camminanti italiani, Rom e Sinti stranieri), tuttavia il fenomeno assume rilievi e caratteristiche diverse nei due contesti³⁰¹. Fino ai tre anni di età, sia tra gli zingari e i viaggianti italiani che tra quelli stranieri, il bambino segue la madre in ogni momento della giornata. Superata la prima infanzia il minore partecipa già in età molto precoce alla produzione del reddito familiare quando le famiglie vivono una più precaria condizione economica.

Il bambino ha un legame molto stretto con la mamma che lo tiene accanto a sé fino al momento in cui inizia a camminare tuttavia accade non di rado che i bambini diventano orfani ancora piccoli perché la vita media degli zingari non si è ancora allungata. Inoltre sono frequenti fenomeni di disgregazione familiare a causa di assenze periodiche, detenzioni o malattie dei genitori, che facilitano casi di sfruttamento dei minori. E non sono rari i casi di “abbandono” che in realtà però, sono tali solo apparentemente.

Capita a volte, che i genitori lascino i bambini nel campo da parenti o altre persone ed emigrano in diversi luoghi o tornano per un periodo di tempo nel loro paese d'origine. E' intuitivo immaginare che in questi casi, il percorso di crescita di questi bambini non sia caratterizzato

³⁰¹ ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002. Tra gli *zingari italiani*, i minori partecipano alle attività e ai mestieri di famiglia in genere, dopo la pubertà (intorno ai 12 anni). I lavori che vengono svolti con maggiore frequenza dai minori, riguardano i mestieri di famiglia (spettacolo viaggiante), la questua (manghel), la vendita di fiori, il commercio nei mercati (rigatteria). Tra gli zingari stranieri (in particolare provenienti da Bosnia, Jugoslavia, Romania), oltre alla questua e alla vendita di fiori, ancora generalizzato risulta l'impiego di minori al di sotto dei 10 anni in attività devianti (furti, scippi).

da un unico modello familiare di riferimento. Dalle testimonianze degli esperti sembra che la condizione del minore zingaro è aggravata dalla crisi di un soggetto che vive all'interno di una struttura sociale indebolita e che in essa non trova più l'unico elemento di riferimento per costruire una propria identità sociale.

Generalmente il lavoro minorile sotto i 15 anni interessa le famiglie nelle quali i genitori hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per problemi legati a invalidità, tossicodipendenza, detenzione o coinvolgimento con attività criminose. In questi casi i bambini sono spesso costretti a badare a se stessi e lavorare per soddisfare i propri bisogni e contribuire al sostentamento della famiglia. Spesso a dieci anni sono già per strada e in balia dei ragazzi più grandi.

La famiglia zingara e gli individui che la compongono vivono fra le aspettative della cultura di origine (il mantenimento di tradizioni e ruoli sociali) e le aspettative della società maggioritaria³⁰².

I minori, soprattutto quelli che vivono nel campo nomadi, preservano le tradizioni etico-morali della loro cultura originaria ma nello stesso tempo assimilano i valori della società ospitante costruendo a livello mentale una società bidimensionale in cui da un lato c'è il proprio gruppo etnico e dall'altro il sistema sociale del mondo esterno³⁰³. La realtà circostante è percepita come estranea e ostile e tende ad investire i minori con tutti i suoi pregiudizi, provoca nei ragazzi comportamenti di aggressività e rifiuto che si traducono in azioni di difesa contro meccanismi di discriminazione ma che allo stesso tempo sono fonte di nuovi stimoli e modelli³⁰⁴.

³⁰² A. CIOLA, *Stare qui stando là* (star seduto fra due sedie...la condizione del migrante), *Terapia familiare*, n. 54, 1997.

³⁰³ Nella rivista *Zingarioggi* si parla di "dimensione intermedia" dei minori Rom, secondo cui il gruppo di appartenenza è insufficiente per la formazione del giovane.

³⁰⁴ Alcuni ragazzi intervistati al campo hanno raccontato le difficoltà che incontrano nel confrontarsi con i coetanei italiani con cui non riescono a identificarsi nei modi di vivere e di pensare, ma nello stesso tempo il loro atteggiamento nei confronti della società sembra tradursi quasi in un tentativo di imitazione dei modi di vivere degli italiani che appare esasperato. Mi hanno raccontato di come spendono i loro soldi:

La percezione della distanza culturale con la società ospitante da parte dei Rom, contribuisce a perpetrare una relazione con il territorio basata su un atteggiamento di difesa delle proprie posizioni. Gli adulti non hanno fiducia nelle istituzioni locali alle quali si rivolgono solo per avanzare richieste di varia natura. Talvolta a questo scopo i genitori strumentalizzano i propri bambini usandoli quasi come fossero merce da barattare per ottenere dagli enti locali risposte alle loro richieste.

3.3.4. IL LAVORO DEI BAMBINI ROM

Parlare di lavoro minorile facendo riferimento alla comunità Rom, significa intraprendere un discorso che muove da una sorta di “ridefinizione” di questo concetto.

La povertà, la famiglia numerosa, l'utilizzo dei bambini nelle attività di sostentamento classificano il gruppo zingaro come ambiente criminogeno nel quale i minori vengono maltrattati e sfruttati. Per questo motivo è necessario analizzare il fenomeno del lavoro intendendolo in primo luogo come forma di identificazione del minore con il gruppo di appartenenza e in secondo luogo come forma di sfruttamento.

Non è una novità che vi siano allarmanti forme di sfruttamento di minori costretti a lavare vetri, all'accattonaggio, al furto oppure ad un semplice lavoro irregolare. Tuttavia ciò che è oggetto di sfruttamento non è

acquistano i cellulari di ultimo modello, frequentano i locali, i pub, si procurano quanto più di superfluo offra il mercato pur di potersi sentire, probabilmente, accettati da una società che si basa sull'apparire.

la forza lavoro dei minori quanto invece gli aspetti psicologici e sociali di quanto i bambini stessi vivono³⁰⁵.

Spesso accade che gli organi di informazione descrivano questa realtà come frutto di una cultura che appartiene ai paesi di origine delle vittime e dei loro sfruttatori. Le forme di sfruttamento vengono considerate il prodotto di culture arretrate, basti pensare che per esempio nelle comunità Rom l'accattonaggio come il furto, sono attività non ritenute illecite, che costituiscono un espediente praticato per assicurare la sopravvivenza del nucleo familiare. Le testimonianze³⁰⁶ raccolte concordano nel ritenere che, nel contesto sociale e culturale degli zingari non esiste la percezione del lavoro e dello sfruttamento minorile, neanche con riferimento al fenomeno della devianza, ancora considerata da molti come un lavoro funzionale alla sopravvivenza o al mantenimento del gruppo³⁰⁷.

In passato vi era il luogo comune che definiva i rom “ladri di bambini” infatti è dall’inizio degli anni ottanta che si assiste al passaggio da forme di sfruttamento al sistematico utilizzo dei minori per rubare o chiedere l’elemosina messo in atto non solo da alcune famiglie ma anche e soprattutto da clan organizzati. Si può parlare di vere e proprie associazioni a delinquere che hanno messo in piedi una tratta di bambini i quali, in alcuni casi, comprati in Jugoslavia da famiglie di origine non zingara,

³⁰⁵ Questo è quanto è emerso dalle testimonianze raccolte alla Cooperativa Madonnina del Grappa. Tuttavia quanto mi è stato detto non corrisponde a quanto emerge da una sentenza emessa nei confronti del clan Sulejmanovic, uno dei più numerosi gruppi rom presenti sul territorio fiorentino, in cui è descritto lo sfruttamento dei minori che partecipavano attivamente alle attività illecite organizzate dalla famiglia.

³⁰⁶ Per esempio S. CANGI della Fondazione Michelucci di Fiesole ha sottolineato questo aspetto della cultura zingara inoltre la stessa riflessione la si trova in: FONDAZIONE G. MICHELUCCI, *Zingari in Toscana*, Una ricerca della Fondazione G. Michelucci 1992-1993 (a cura di C. Marcetti, N. Solimano, T. Mori) A. P. E., Firenze.

³⁰⁷ Questo è quanto emerge inoltre, dalla sentenza del 21/3/2002 contro il clan Sulejmanovic. In particolare nella parte in cui si cita la versione degli imputati riguardo alla commissione dei furti da parte dei bambini, si sostiene da parte degli stessi la necessità di impiegare i minori nella realizzazione dei reati per educarli e fornire loro un *modus vivendi* in assenza del quale avrebbero sofferto anche la fame.

vengono trasferiti clandestinamente in Italia e sistemati nei campi nomadi dove diventano schiavi spesso addestrati al furto³⁰⁸.

Nella lingua zingara con il termine “*argato*” si indica “l’operaio schiavo”, il minore che diventa di proprietà del padrone (*gazda*) che lo manda a rubare. Il contratto di cessione in forza del quale il minore diventa oggetto di proprietà esclusiva di una terza persona è stipulato tra il padrone e i genitori. Questo fenomeno di sfruttamento che vede il protrarsi della condizione di *argato* fa sì che il minore infradiciottenne sia privo di qualsiasi reale libertà di autodeterminazione e che spesso non può far altro che vivere rubando³⁰⁹.

Questa sorta di attività criminosa, organizzata e diretta dall’alto, si è manifestata con modalità costanti su tutto il territorio soprattutto con l’abbassamento dell’età dei minori coinvolti³¹⁰. Sempre più spesso infatti, si denunciano casi che vedono il coinvolgimento di minori tra gli otto e i dodici anni perché essendo considerati non imputabili sulla base dell’art. 97 del cod. pen., rappresentano la manovalanza ideale poiché non possono essere trattenuti e comunque dopo l’identificazione devono essere sempre lasciati liberi.

E’ palese la presenza di direttive da parte degli adulti in tutti i casi di furto in cui è stata riscontrata una modalità di esecuzione tipica, ad esempio il forzare porte e finestre con strumenti specifici (ad esempio grossi cacciaviti), il nascondere la refurtiva... In presenza di tali condizioni e cioè di un tale *modus operandi* stabilito ovviamente dagli adulti della comunità, è difficile parlare di devianza ed è difficile usare l’espressione “delinquenti” facendo riferimento ai minori coinvolti perché si tratta

³⁰⁸ <http://www.larena.it/storico/20030207/nazionale/Eab.htm>; tra maggio e dicembre 2002 in Italia sono state denunciate 263 persone e le regioni più colpite sono state la Lombardia (71 persone denunciate), il Lazio (40), la Liguria, la Puglia (17), la Toscana (20) e il Veneto (16).

³⁰⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale I, delitti contro la persona*, CEDAM, Firenze, 1995.

³¹⁰ http://comune.roma.it/dipsociale/comunicati_stampa/com_ilmessaggero_bimbi.htm. A proposito di questo fenomeno può essere utile citare il caso di Roma per rendersi conto della portata del problema a livello nazionale. Sembra che nel 2000, solo nella capitale, siano stati scoperti circa 1200 casi di minori stranieri soli, vittime in alcuni casi del racket, destinati a fare gli accattoni o i piccoli criminali, ladri o corrieri della droga.

chiaramente di criminalità degli adulti di cui i minori sono le vittime e quindi, da questo punto di vista le risposte giudiziarie non dovrebbero incentrarsi sul minore.

Su questo tema dei minori coinvolti nei furti sono state sollevate delle ipotesi strategiche³¹¹ per ridurre i casi di sfruttamenti dei minori; due sono state le correnti di pensiero che hanno espresso la propria opinione a riguardo. Secondo la prima si esclude l'efficacia di una politica repressiva nei confronti degli adulti e si sostiene che per la polizia l'arresto del minore rende le cose più facili e redditizie perché nella maggior parte dei casi avviene su segnalazione del cittadino derubato che ha sorpreso e bloccato i ladruncoli, quindi poco tempo perso, meno utilizzo di uomini e di attività investigative. I sostenitori di questa tesi, la ritengono vincente perché convinti che dove è stata attuata i fenomeni di sfruttamenti siano diminuiti. Ma allo stesso tempo sorvolano sul fatto che la criminalità si è spostata in altre zone del territorio nazionale.

La seconda corrente di pensiero³¹², che peraltro è quella adottata dal nostro sistema giudiziario, si basa sulla necessità di un'azione investigativa che coinvolga più uffici giudiziari, attraverso lo strumento fornito dall'art. 371c.p.p. che permette indagini collegate tra diversi uffici del pubblico ministero per riuscire ad individuare gli adulti responsabili a arrivare quindi alle radici del fenomeno³¹³.

³¹¹ *La condizione del minore zingaro* in *Zingari Oggi*, aprile 2003.

³¹² Si tratta di una visione che è emersa dall'intervista fatta al Proc. della Repubbl. del Tribunale minorile di Firenze, Aldo Mesticò che inoltre ha sottolineato la "necessità di imporsi autoritativamente quando in gioco c'è la necessità di salvare un minore". Quindi più che imporre provvedimenti (come l'allontanamento dal nucleo familiare, l'affidamento o la decadenza dalla patria potestà genitoriale) bisogna convincere gli adulti a rispettare le esigenze dei minori.

³¹³ In. *Zingari Oggi*, aprile 2003, cit. Una attività investigativa del genere si è avuta a Milano nel 1984, quando lo scandalo degli *argati* ha fatto conoscere il problema dello sfruttamento dei minori e ha portato l'attenzione pubblica sulla delinquenza minorile zingara in genere. L'indagine aveva avuto origine sulla base delle dichiarazioni rese da minori nomadi che fermati dagli organi di polizia giudiziaria in flagranza di furti o tentativi furti avevano riferito di esseri costretti dagli adulti a cui erano affidati. A questo proposito mi sembra interessante citare una sentenza della Corte d'Assise di Milano del 18 maggio del 1988 (*Foro Italiano*, Indici, 1988, parte II) che ha condannato per il reato di riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, gli adulti zingari che avevano utilizzato sistematicamente soggetti minori nella perpetrazione continuativa di furti in appartamenti e borseggi, dopo averli addestrati e sottoposti a maltrattamenti. Come si legge nel commento alla Sentenza l'attività alla quale erano sottoposti i bambini,

Occorre sottolineare però, che i bambini e i ragazzi generalmente si dimostrano contenti di svolgere queste attività perché si sentono utili, protagonisti e attivi, rispondendo ai bisogni della propria comunità.

A questo proposito mi è sembrata significativa la testimonianza di un ragazzino rom di tredici anni su questo fenomeno. Mi ha parlato di come funziona la vita per un bambino della sua età: la mattina a scuola, il pomeriggio a rubare o ad accudire i fratelli in sostituzione della madre. Nonostante la drammaticità di alcune espressioni usate per descrivermi questa realtà mi ha raccontato di sentirsi fortunato perché nella sua famiglia nonostante tutto non può dire di vivere forme di sfruttamento da parte dei genitori come invece, vivono alcuni suoi coetanei costretti a chiedere l'elemosina o procurarsi denaro sotto la minaccia di punizioni.

Con un'aria da adulto vissuto, ha parlato di “scelta di vita” quando mi ha detto di andare a rubare perché un giorno gli serviranno i soldi per “pagarsi” una moglie³¹⁴.

Come già detto in altre occasioni, parlare di lavoro minorile significa focalizzare l'attenzione sulle forme di sfruttamento dei minori di quindici anni ai quali direttamente o indirettamente è negato il diritto allo studio. Nel caso della comunità rom è necessario però procedere in modo cauto nell'analisi di questo fenomeno tenendo bene a mente che il periodo adolescenziale è inesistente³¹⁵. La vita del campo, soprattutto, squilibra tutte le fasi esistenziali del bambino e pertanto i minori indossano

intesa come prestazione di una attività lavorativa coatta, implicava una degradazione morale della persona umana e un uso non consentito dalle sue energie fisiche e intellettuali, ancor più inaccettabile se riferito a minori.

³¹⁴ Durante le interviste in più occasioni ho sentito parlare di questa usanza che caratterizza la comunità rom secondo cui i genitori della famiglia dei bambini maschi pagano svariati milioni alla famiglia della bambina affinché quest'ultima entri a far parte, alla stregua di merce da barattare, della famiglia del piccolo marito.

³¹⁵ ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002; FONDAZIONE G. MICHELUCCI, *Zingari in Toscana*, Una ricerca della Fondazione G. Michelucci 1992-1993 (a cura di C. Marcetti, N. Solimano, T. Mori) A. P.E., Firenze; *La condizione del bambino zingaro*, in *Zingari Oggi*, n. 2, aprile 2003.

precocemente le vesti di “piccoli adulti” imitando nel loro modo di vivere, i comportamenti e le abitudini degli adulti.

Dai primi anni di vita i ragazzi sono responsabilizzati per il sostentamento e l’economia della comunità e le attività di mendicare, vendere per le strade o porta a porta, rubare, significano partecipare all’economia familiare. Condividono le esperienze degli adulti in tutte le manifestazioni e in tutte le attività del gruppo i bambini sono tutt’altro che marginali.

Nelle etnie zingare (per esempio i Sinti) in cui si pratica la vendita di oggetti si assiste ad un forte coinvolgimento dei bambini che accompagnano gli adulti per apprendere le tecniche della vendita più che gestire direttamente l’attività. La vendita dei fiori, per esempio, è una delle attività più praticate (anche questa attività è caratteristica di alcuni gruppi) che coinvolge tutta la famiglia da chi prepara i fiori nelle buste trasparenti, a chi va a prendere i ragazzini una volta deciso l’orario di ritorno al campo.

Per i bambini coinvolti si tratta un’attività che assume la fisionomia di un lavoro ma che nonostante sia effettuato di sera o nei giorni festivi è comunque conciliabile con la frequenza scolastica.

Mi è sembrata molto interessante la riflessione di un’assistente sociale³¹⁶ del campo riguardo alla vendita delle rose: se si pensa che il prezzo di una rosa oscilla dai tre ai cinque euro è intuitivo immaginare che il ricavato può essere molto alto e che quindi sarà difficile in età lavorativa (14-15 anni) inserire questi ragazzi in progetti di inserimento lavorativo in cui le retribuzioni saranno sempre molto più esigue rispetto al ricavato della vendita dei fiori.

Quanto all’elemosina, si tratta di un’attività prevalentemente praticata da gruppi slavi che è vissuta con molta naturalezza dai bambini i

³¹⁶ Si tratta della testimonianza di una assistente sociale che collabora con la Cooperativa Madonnina del Grappa e che si occupa principalmente dell’inserimento dei minori zingari nei percorsi formativi e scolastici.

quali vi attribuiscono natura di lavoro vero e proprio. E' praticata soprattutto dai ragazzi che si trovano in una posizione di irregolarità e che sono entrati nel nostro paese clandestinamente. Infatti chi è inserito in un percorso scolastico è improbabile che scelga questa strada non solo per gli orari della scuola ma soprattutto perché si deve confrontare con situazioni di disagio originate dalla possibilità di incontrare i compagni di scuola o comunque persone conosciute.

Mi ha stupito il racconto di un rom adulto che mi ha spiegato che bisogna allontanarci dalle idee legate al passato in cui era normale che le donne andassero abitualmente a mendicare con i bambini. Ora la situazione è cambiata: grazie alle cooperative e ai progetti di inserimento, sempre più uomini hanno un lavoro che permette di mantenere la famiglia.

Lui dice di guadagnare circa 2500 euro al mese e di non avere il bisogno di attività extra svolte dalla moglie e dai figli piccoli, queste attività sarebbero “disdicevoli” per lui come uomo e per la sua famiglia. Tuttavia il fine settimana o i giorni di festa erano e sono ancora dei momenti di particolare attività per le donne che si spostano con i bambini nelle città vicine non solo per chiedere l'elemosina ma anche per andare a rubare.

Dalle interviste inoltre, è emerso che alcuni parroci, contrariamente a quanto sostenuto da molte persone che ritengono giusto non incentivare l'accattonaggio, permettono invece alle donne di elemosinare davanti alle loro chiese soprattutto la domenica, per evitare che queste e i bambini stiano per strada.

Le bambine di solito già a dodici-quindici anni devono prendersi cura dei fratelli più piccoli e attendono di sposarsi, sono costrette a sopportare le condizioni più pesanti perché per cultura rivestono un ruolo subordinato nella famiglia. Il lavoro domestico è di importanza fondamentale infatti sebbene non remunerato richiede un impegno costante

e rappresenta il modo con cui le figlie imparano ad essere buone mogli e buone madri. E' contemporaneamente fonte di prestigio per la famiglia di origine.

E' soprattutto alle bambine che spetta il sostentamento della famiglia con l'elemosina e con furti³¹⁷. Inoltre all'età di tredici-quattordici anni, dopo il matrimonio con un ragazzino rom coetaneo, le bambine si trasferiscono nella casa della suocera dove diventano delle vere "schiave" fino alla nascita del primo figlio. Degli assistenti sociali mi ha parlato di questo fenomeno come una forma di controllo sulle giovani mogli che sono costrette a imparare ogni cosa riguardi le faccende domestiche.

Alla nascita del primo figlio dovranno occuparsi di crescere il bambino e restano sostanzialmente abbandonate a se stesse, dopo pochi mesi solitamente sono costrette a iniziare l'accattonaggio per le strade insieme ai neonati.

Dalle interviste agli esperti sembra che i minori che si dedicano a queste "anomale attività lavorative" siano soprattutto quelli inseriti nei campi sui quali gravano le precarie condizioni in cui sono costretti a vivere e che implicano situazioni di miseria e pericolo. Ho sentito storie di bambini zingari trovati ad elemosinare che hanno dovuto affrontare le denuncia dei genitori per sfruttamento dei minori e l'allontanamento dalla famiglia per un periodo³¹⁸. Questi stessi bambini si sono chiesti come fosse possibile che non potessero aiutare liberamente i genitori e addirittura al giudice hanno cercato di spiegare le differenze che esistono rispetto ai gage'.

³¹⁷ Per quanto riguarda il fenomeno dei furti si può dire che una dimostrazione interessante del coinvolgimento dei minori in età precoce, può essere quella della sentenza emessa contro il clan Sulejmanovic del 21/03/2002 in cui si sottolinea come gli adulti educavano i bambini alla commissione dei reati. Inoltre nel documento c'è una dettagliata descrizione delle modalità organizzative delle attività illegali che i bambini erano costretti a svolgere.

³¹⁸ Mi riferisco non solo a delle vicende che mi sono state riferite dagli assistenti sociali che hanno dovuto seguire i ragazzi inseriti nelle comunità a seguito di queste situazioni, ma anche i minori intervistati al campo Poderaccio mi hanno spiegato la frequenza di casi in cui o i minori restano in uno stato di pseudo abbandono durante il quale sono di solito affidati a parenti o sono inseriti in case famiglia per un periodo di tempo.

Il nesso cultura e sfruttamento è stato recentemente affrontato da una sentenza recente del tribunale di Firenze. Si tratta della sentenza n. 1837 del 2002 emessa contro il clan Sulejmanovic, uno dei più grandi gruppi rom presenti sul territorio toscano, in cui l'accusa sostiene che il gruppo parentale avrebbe avuto il "monopolio" dei furti con destrezza commessi nel centro di Firenze determinando ai delitti soggetti minori, soprattutto non imputabili o semimputabili.

Dalla sentenza emergono dei dati interessanti dai quali è possibile analizzare le abitudini di vita e i comportamenti del gruppo parentale unitariamente inteso. Sono elencate una serie di modalità attraverso cui si sviluppava l'attività furtiva: l'accompagnamento dei minori sul "posto di lavoro", le istruzioni impartite su come e dove muoversi per operare i furti, le modalità di occultamento delle refurtive, le sollecitazioni degli adulti ai minori di fornire dati sbagliati se venivano fermati.

L'aspetto che mi sembra emblematico e da prendere in particolare considerazione per l'argomento trattato, è che tra i molteplici capi di imputazione si solleva la questione relativa alla commissione di presunti maltrattamenti plurimi in famiglia e verso i fanciulli da parte degli adulti del clan (artt. 81, commi 1 e 2, 110 e 572 c.p.). In particolare i maltrattamenti fisici, inflitti dagli uomini, e i maltrattamenti soprattutto psicologici, dalle donne, diretti o indiretti, erano finalizzati a costringere i minori a rubare. Dai fatti citati nel documento emerge che gli uomini di maggiore autorevolezza, inoltre, hanno il potere di comandare avendo la possibilità di trattare i minori espressamente e di fatto come "operai", pretendendo da loro il massimo del rendimento.

Ciò che colpisce particolarmente è la versione dei fatti resa dagli imputati riportata nella sentenza secondo cui loro "non mandavano i bambini a rubare per poter vivere dei proventi dei reati commessi da questi, ma semplicemente perché i bambini stessi dovevano apprendere cosa fosse

la vita e perché si dovevano arrangiare”. Secondo gli imputati, i bambini erano, cioè, posti di fronte alla necessità di provvedere a se stessi a prescindere dai genitori, la cui preoccupazione era sostanzialmente educare e fornire ai minori un *modus vivendi* in assenza del quale i bambini avrebbero sofferto la fame.

3.3.3. IL RAPPORTO CON LA SCUOLA

Negli ultimi dieci anni le politiche di scolarizzazione dei bambini e degli adolescenti rom sostenute da associazioni di volontariato assieme alle amministrazioni comunali che le hanno promosse, hanno portato nella maggior parte dei casi a graduali e lenti miglioramenti³¹⁹ che si sono tradotti anche in un notevole cambiamento favorevole dell’opinione che le comunità cittadine avevano ed hanno dei rom.

Nelle scuole toscane è notevolmente aumentata la presenza di bambini rom e questa tendenza a rivalutare il ruolo dell’istituzione scolastica si spiga secondo molti, in base ad un duplice ordine di ragioni³²⁰: da un lato i genitori inserendo i figli nelle scuole possono ottenere il permesso di sosta che altrimenti sarebbe negato, da un altro lato per un nuovo interessamento delle famiglie al fatto che i bambini imparino a

³¹⁹ Questo miglioramento si può cogliere nella maggiore partecipazione e interesse dei minori alla frequenza dei corsi scolastici basti pensare che a oggi, cinque ragazzi rom seguiti dalla Cooperativa “Madonnina del Grappa” sono addirittura iscritti alle scuole superiori.

³²⁰ Si tratta di una tesi sostenuta anche dalla Fondazione G. Michelucci in *Osservatorio sociale 2002, Gli insediamenti dei Rom e dei Sinti*.

leggere e scrivere anche se non c'è da parte dei rom la consapevolezza che la scuola rappresenti un modo per confrontarsi con il gruppo dei pari.

Occorre precisare però, che la scolarizzazione marcia ad un ritmo lentissimo prima di tutto perché la società zingara è fondata sulla tradizione orale, di conseguenza la scuola non appartiene al modello educativo zingaro. Tuttavia in coincidenza con l'attuale perdita di valore dei mestieri tradizionali, i profondi cambiamenti che attraversano il contesto culturale zingaro favoriscono l'insorgere di una relazione più stretta della famiglia zingara con il territorio ed in modo particolare con la scuola.

La scelta di intervistare solo le donne del campo e non gli uomini per capire come è vissuto l'esperienza scolastica da parte dei minori rom, è stata presa dalla consapevolezza che nella cultura zingara le cose che riguardano i bambini sono di competenza delle donne.

Le informazioni raccolte sotto forma di interviste non strutturate rivolte alle donne disponibili riguarda diversi temi: quello della scuola, i rapporti con i gagè e le aspettative che le famiglie hanno rispetto all'inserimento scolastico dei loro figli.

Le opinioni delle famiglie zingare inserite nel campo sul ruolo dell'istituzione scolastica si differenzia a seconda delle esperienze vissute e infatti dalle interviste è emerso un dato interessante che riguarda la diversa natura del rapporto con la scuola a seconda della diversa realtà abitativa dei gruppi.

Sembra che per le famiglie rom inserite nei contesti abitativi³²¹ è più facile avere un rapporto diretto con la scuola e gli insegnanti stessi hanno la possibilità di comunicare con i genitori dei ragazzi che non mostrano assolutamente un atteggiamento di disinteresse rispetto alla difficoltà che i loro figli possono incontrare. La scuola è vissuta con

³²¹ Si fa riferimento ai complessi di case popolari della zona delle Piagge, dell'Isolotto, alle "case minime" lungo via Aretina.

naturalizza perché rientra in un processo di occidentalizzazione che coinvolge tutta la famiglia.

Ciò non accade invece con i rom dei campi per i quali invece i rapporti con l'istituzione scolastica esistono indirettamente e grazie alla mediazione di assistenti sociali, psicologi, insegnanti di sostegno e mediatori culturali. Ed è proprio in questa realtà che la famiglia adopera il rapporto con l'istituzione scolastica come merce di scambio per il soddisfacimento delle piccole e grandi necessità per le quali si trova a dipendere dai servizi sociali, spesso gli adulti pretendono che sia concesso loro di lavorare solo perché fanno andare i bambini a scuola.

Una donna del campo mi ha raccontato che dei suoi sette figli solo due hanno finito la scuola media, gli altri hanno incontrato troppe difficoltà o avevano da occuparsi delle faccende di famiglia come la cura dei bambini più piccoli. Inoltre ha detto: “la scuola dopotutto non serve a niente perché il lavoro è solo una promessa e non si riesce a trovarlo neanche con la terza media”.

Secondo alcuni assistenti sociali questo atteggiamento degli adulti di guardare la scuola come un “elemento extra” per la formazione dei bambini e come elemento strumentale per la ricerca di un lavoro, si spiega se si prende in considerazione il modo di vivere dei rom che si traduce nell'aver tutto e subito; i rom non hanno la concezione dell'orario e dell'impegno costante. Da questo punto di vista quindi, il fatto che la scuola implica un percorso formativo a lungo termine perde di importanza di fronte ai tanti problemi immediati che si presentano quotidianamente.

Per la maggior parte dei genitori, sia che vivano nei campi che nei contesti abitativi, la scuola non ha una funzione meramente educativa e culturale perché tutto ciò che i minori devono imparare della vita deve derivare da quanto si può apprendere nel campo, dai genitori e dal gruppo.

Un altro aspetto problematico del rapporto con la scuola consiste nel divario sempre più profondo che si crea fra genitori e figli nel momento in cui i ragazzi iniziano ad andare a scuola. Una giovane donna mi ha spiegato delle difficoltà che ha nell'aiutare i figli nei compiti nonostante abbia lei stessa frequentato il primo anno delle medie.

Le distanze dall'istituzione scolastica e le circostanze che influenzano gli abbandoni, aumentano con il trascorrere degli anni dei bambini; le interruzioni di frequenza e le irregolarità del percorso scolastico dei bambini zingari sono di gran lunga superiori a quelle che attraversano la carriera scolastica di altri minori stranieri e anche di coloro che provengono da contesti culturali assai distanti da quelli europei³²².

Da un lato le usanze della comunità accrescono le differenze con i minori non rom: già a dodici-tredici anni i piccoli rom diventano degli adulti nel modo di vivere: le bambine si occupano della casa, dei fratelli e i bambini seguono gli adulti. Da un altro lato il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media mette maggiormente in luce le difficoltà di apprendimento da parte dei rom.

Questo fenomeno è chiaramente ben visibile riflettendo sulle presenze dei minori nelle istituzioni scolastiche a seconda che si prendano in considerazione la scuola materna, le elementari e le medie.

³²² ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002.

	FREQUENZ A REGOLAR E	FREQUENZ A IRREGOLA RE	NON FREQ.
MATERNA	47	13	–
ELEMENTA RI	91	24	–
MEDIE	40	29	2
SUPERIORE	6	–	3
<i>TOTALE</i>	184	66	5

**PRESENZE
SINTI IN
2000- 2002**

**DI ROM E
TOSCANA**

Da alcune ricerche condotte dalla regione Toscana nel 2002 sembra che le scuole materne siano le meno frequentate dai bambini zingari di tutti i diversi gruppi presenti sul territorio (come può vedersi dalla tabella in alto il rapporto proporzionale tra il numero delle presenze e il numero delle frequenze regolari nella scuola materna indica chiaramente questo fenomeno).

	NUM. PRES.	FREQ . REG.	FREQ . IRR.	NON FREQ.	NON ISCRIT TI
0-2	89	–	–	–	–
MATERN A	172	89	33	21	29
ELEMENT .	293	214	70	5	4
MEDIA	175	102	69	5	–
SUPERIOR E	68	13	1	18	35
<i>TOTALE</i>	797	418	173	49	68

**SCOLARIZZAZIONE COMUNE DI FIRENZE,
DATI FORNITI DA SCUOLE E ALTRE FONTI RILEVATI TRA
LUGLIO 2000
E FEBBRAIO 2003**

La scarsa frequenza della scuola materna, diviene un ulteriore ostacolo ad un buon rendimento nella scuola elementare. La sua frequenza permetterebbe di superare più velocemente le barriere linguistiche e renderebbe più naturale l'accettazione della diversità. Inoltre, questa scuola gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità manuali e intellettive necessarie ad un rapido apprendimento della lettura e della scrittura.

Dalle interviste è emerso che il nido e la scuola materna rappresentano una “forma di parcheggio” soprattutto per i genitori impegnati in altre attività che non permettono di occuparsi dei figli.

Nelle scuole elementari invece, si registrano maggiori presenze e soprattutto di bambini sinti³²³. In particolare le famiglie sinte che hanno le autorizzazioni per sostare in un campo, generalmente mandano i figli a scuola nel periodo invernale fino ad aprile-maggio finché non si rimettono in viaggio.

Situazione diversa è quella che caratterizza le famiglie rom slave che vivono nei campi; nella maggior parte dei casi i bambini sono iscritti a scuola ma le loro frequenze è saltuaria soprattutto quando l'unica fonte di sostentamento della famiglia è la pratica dell'accattonaggio che coinvolge le donne e i bambini.

Il quadro diventa più complesso quando si prende in considerazione la situazione delle famiglie costrette a spostarsi continuamente. Si tratta di realtà difficili in cui i genitori oggettivamente non hanno la possibilità di garantire la frequenza scolastica dei figli.

Secondo alcuni operatori del settore sembrerebbe che alcune scuole si rifiutano³²⁴ di accettare bambini appartenenti a famiglie “irregolari” contravvenendo peraltro alle norme che tutelano il diritto di tutti i minori alla frequenza scolastica³²⁵ dei figli.

Quanto alla presenza dei bambini nelle scuole medie, si potrebbe pensare che il numero dei frequentanti sia coincidente a quello registrato

³²³ I Sinti sono gli zingari di antico insediamento e quindi cittadini italiani che hanno sempre praticato attività principalmente legate allo spettacolo viaggiante. In Toscana attualmente è presente un rilevante numero di Sinti Piemontesi. Inoltre recenti ricerche dell'antropologo Leonardo Piasere hanno evidenziato la presenza di gruppi sinti toscani. Oggi la maggior parte delle attività praticate tradizionalmente dai sinti sono confluite nel circo. Molti di loro si sono imparentati con “fermi”, come loro definiscono chi non fa parte del loro mondo. Le situazioni presenti in Toscana sono molto diversificate: alcuni gruppi hanno la possibilità di acquistare un terreno sul quale hanno sistemato le roulotte e costruito baracche o vere e proprie case, ma tutti d'estate riprendono il cammino.

³²⁴ Nel “*Rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*” Dipartimento Affari Sociali, 2000, si parla di “discriminazione a sfondo etnico”.

³²⁵ Da alcune testimonianze questo fenomeno sembra si sia verificato a Firenze con i bambini di alcune famiglie slave accampate abusivamente nel campo Poderaccio tuttavia credo che questo fenomeno sia da considerarsi incerto. Alcuni assistenti sociali della Cooperativa “Madonnina del Grappa” infatti, interrogati sull'attendibilità della notizia smentiscono situazioni di questo genere sostenendo che la scuola comunque si fa carico dei bambini appartenenti anche alle famiglie non inserite regolarmente nel contesto urbano. Inoltre preside ed insegnanti sembrano accettare di buon grado la presenza dei bambini rom anche se in alcuni casi di fronte a comportamenti spiacevoli vengono pressati dai genitori italiani che sollecitano l'intervento di persone esterne come psicologi, assistenti sociali, insegnanti di sostegno.

nelle scuole elementari ma invece si assiste ad una inversione di tendenza che sostanzialmente riflette le tradizionali abitudini del popolo rom.

Infatti la presenza dei ragazzi nelle scuole medie è molto limitata per il fatto che gli adolescenti rom e sinti fra gli undici e i quattordici anni sono considerati già adulti e devono essere iniziati alle attività che dovranno svolgere nel loro futuro³²⁶. Alle ragazzine si affida la gestione della casa, la cura dei fratelli più piccoli e tutto ciò che riguarda la gestione domestica. I maschi invece, cominciano a seguire sempre più spesso il padre o gli adulti nelle loro attività e per questo iniziano a sentirsi molto più adulti rispetto ai loro compagni nei confronti dei quali avvertono sempre di più una sorta di disagio.

Si ha l'impressione che la scuola abbia un compito molto delicato nei confronti dei bambini e richieda molto impegno affinché sia favorita il più possibile la frequenza dei minori che solo uscendo dall'ignoranza potranno da adulti tutelare meglio i loro diritti e la loro dignità.

Secondo alcuni operatori di una cooperativa (CAT) che lavora direttamente con questa comunità è necessario precisare due punti dai quali non si può prescindere: in primo luogo la distinzione tra scolarizzazione e insediamento delle famiglie nel senso che la frequenza scolastica deve essere garantita a chiunque la richieda a prescindere dal fatto che la sosta della famiglia sia di pochi giorni o se non sia regolarmente autorizzata.

In secondo luogo perché la scuola abbia dei risultati positivi sui ragazzi rom è necessario che la scuola stessa sia preparata ad affrontare questo compito da un lato attraverso l'interagire con altre strutture locali, dall'altro promovendo al suo interno una sorta di percorso informativo sulla cultura rom.

Da un po' di tempo si affida alla ASL il compito di certificare le difficoltà che i ragazzi rom incontrano una volta inseriti nei percorsi

³²⁶ Basti pensare ai matrimoni tra i giovani della comunità che avvengono in età tenerissima.

scolastici per poter intervenire e colmare le eventuali lacune, sono delegate importanti funzioni ai centri di alfabetizzazione ai quali molti bambini sono iscritti³²⁷. Inoltre nel quartiere 4, dove si registra una alta concentrazione di rom, vari educatori e mediatori culturali operano nelle scuole per dare attuazione a progetti definiti dal quartiere stesso per favorire l'integrazione dei bambini.

L'intervento interno alla scuola invece dovrebbe procedere secondo due direzioni. Innanzitutto è importante che gli stessi insegnanti abbiano la possibilità di avvicinarsi alla cultura rom in modo da comprendere meglio le esigenze dei bambini e superare eventuali atteggiamenti negativi nei loro confronti.

In secondo luogo è necessario provvedere alla diffusione della conoscenza del popolo rom tra gli alunni italiani e i loro genitori per cancellare le distanze create da pregiudizi e diffidenze. La scuola rappresenta un'occasione per i bambini rom e italiani di vivere una condizione di parità, fianco a fianco, che però può procurare delle grosse crisi d'identità per i minori rom che si trovano a vivere tra due culture. In questo senso è fondamentale che la scuola sappia offrire un intervento di recupero e rafforzamento dell'identità rom, dei suoi valori affinché il bambino non sia portato a disprezzarsi.

Dove la scuola è stata in grado di offrire una risposta concreta e di tener conto delle diversità degli alunni, il lavoro minorile è diminuito e molti ragazzi impegnati in queste attività di "pseudo-lavoro", aiutano i genitori solo la sera e comunque non tutti i giorni.

³²⁷ La ricercatrice Selma Cangì ha mosso una significativa critica al sistema adottato dai centri di alfabetizzazione che spesso inserisce i bambini rom nei corsi di primo livello (programmati per chi non conosce assolutamente la lingua italiana) penalizzandoli e contribuendo in questo modo a creare dei disagi che si riflettono sulle possibilità di apprendimento e integrazione.

4. CONCLUSIONI

“L’aspirazione di tutti gli uomini dopo quella alla sopravvivenza e al rispetto dei più elementari diritti umani è quella ad un lavoro degno. La strada da percorrere perché a tutti sia garantita questa possibilità passa necessariamente per una visione integrata dello sviluppo: non esiste sviluppo economico senza sviluppo sociale; non esiste sviluppo senza equità. E’ precisamente questo che significa dare un volto umano all’economia globale³²⁸”. (Juan Somavia, Direttore Generale dell’Organizzazione Generale del Lavoro)

L’economia globale apre enormi possibilità all’umanità, ma oggi a goderne è solo una parte minoritaria del pianeta. Per milioni di bambini, uomini e donne l’economia ha solo il volto dello sfruttamento, della povertà e della fatica.

La dimensione sociale dell’economia è un aspetto centrale della modernità, è la domanda di milioni di bambini lavoratori che in ogni parte del mondo ogni giorno lavorano esposti a pericoli di ogni sorta, privati del diritto fondamentale alla istruzione.

L’Italia purtroppo rappresenta un piccolo tassello di un enorme puzzle, di un fenomeno, quello dello sfruttamento dei minori, che coinvolge tutta l’umanità. In ragione di ciò, la convenzione ILO n. 182 del 1999, sottoscritta anche dall’Italia, sollecita l’impegno di tutti paesi contro lo sfruttamento dei minori.

Il lavoro minorile rappresenta una vecchia piaga per alcuni aspetti incancrenita e peraltro perfettamente funzionale alla nuova economia

³²⁸ http://www.manitese.it/global_march/dossier.htm.

“leggera” e “flessibile”³²⁹ che deve essere affrontata con strumenti di largo respiro capaci di andare al di là della repressione degli abusi.

Come ho detto all’inizio l’interesse per lo studio del lavoro minorile nasce dal fatto di trovarsi di fronte ad un fenomeno attuale e difficile da definire perché in continuo cambiamento che ancora oggi non riceve risposte adeguate da parte delle istituzioni e delle parti sociali.

Attraverso questo scritto è stato possibile verificare che il lavoro minorile non rappresenta un fenomeno puramente arcaico e perciò automaticamente riassorbibile nel processo di modernizzazione, ma si produce e riproduce all’interno dello stesso processo di modernizzazione.

Attraverso le principali fasi sviluppate nel lavoro si è giunti a due dati certi: in primo luogo si è palesata la difficoltà di ricomprendere nella stessa definizione “lavoro minorile” le molteplici ed eterogenee situazioni che vedono l’impiego di minori, in secondo luogo è emerso che il lavoro minorile è figlio di un contesto di precarietà.

Quanto al primo punto nella prima parte della ricerca sugli aspetti giuridici del fenomeno, ho potuto constatare come sia stato necessario un percorso di svariati anni per arrivare ad una disciplina normativa esauriente che contemplasse gli eterogenei casi di sfruttamento dei minori. Quindi facendo un confronto a posteriori tra quanto stabilito dalle norme internazionali e dalla legislazione nazionale ho potuto notare che al di là delle specificazioni terminologiche, gli elenchi stilati in ambito internazionale tra le varie correnti di pensiero in realtà riguardano delle situazioni di sfruttamento che fortunatamente non si riscontrano nel territorio nazionale dove si preferisce parlare di “lavori minorili” anziché di “lavoro”.

La normativa italiana sembra invece orientata alla definizione di parametri specifici, quali la determinazione dell’età minima di ammissione

³²⁹ Nel rapporto *A future without Child Labour, 2002*, l’ILO allinea fra le sue cause anche la ricerca di lavoro a buon mercato e flessibile da parte di alcuni datori.

al lavoro e la conclusione del percorso di studi obbligatori, e a regolamentare il rapporto di lavoro con i minori in modo più dettagliato e più consono alle specificità dei rapporti lavorative del territorio. Lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia riceve, anche a seguito di uno specifico strumento internazionale di grande importanza quale la Convenzione ILO n. 182, una adeguata tutela normativa la cui efficacia tuttavia è limitata alla mancanza di previsioni volte ad assicurare l'applicazione della convenzione e di misure effettive.

Il nostro ordinamento giuridico da questo punto di vista, non brilla per particolari attenzioni dedicate ai minori probabilmente per la scarsa considerazione dell'adolescente in quanto tale che viene visto esclusivamente come un futuro adulto, un uomo in miniatura con inevitabili inadeguatezze delle *chance* negoziali giuridicamente tipizzate di inserimento nel mondo del lavoro.

L'Ufficio internazionale del lavoro, per altro, ha più volte sostenuto come nessun paese, avanzato o no, possa ritenere di aver debellato lo sfruttamento o il lavoro minorile, senza prima aver fatto una verifica puntuale dell'entità e delle caratteristiche del fenomeno al proprio interno.

La scarsità di dati sul lavoro minorile è un fattore che contribuisce a sviluppare un dibattito emotivo sull'argomento, un dibattito in cui a volte si tende a ridurre la dimensione del problema, a volte la si esagera. Anche in Italia le stime tentate al riguardo da diversi studiosi differiscono talvolta di centinaia di migliaia di unità.

Oggi si tende ad adottare una nuova terminologia per parlare di questo fenomeno della modernità con cui si definiscono le situazioni vissute dai "baby-lavoratori" come frutto di un contesto sociale di precarietà, distorsione, patologia della personalità produttrice a sua volta di precarietà e vulnerabilità.

Dall'analisi degli aspetti sociologici del fenomeno, svolta nel secondo capitolo, è emerso che il lavoro minorile anche se in forme diverse, caratterizza tanto il sud che il nord dell'Italia insinuandosi soprattutto in quelle sacche sociali disagiate. Le disparità esistenti fra le diverse fasce socio-economiche e nei diversi gruppi della popolazione sono aumentate e parallelamente sono aumentate le difficoltà per le fasce meno avvantaggiate ad accedere a servizi educativi.

Oggi povertà materiale e povertà culturale stanno in un rapporto di integrazione diretta e ridefiniscono insieme il concetto di bisogno che spinge i minori all'inserimento precoce nel mondo del lavoro.

La giusta ottica nella quale è necessario collocarsi è la consapevolezza che l'adolescente è un essere in continua evoluzione, mai uguale a se stesso, legato al fenomeno fisico della crescita che continuamente ne muta l'aspetto, l'essenza ed i bisogni. Su tali aspetti occorrerebbe calibrare gli interventi normativi tesi a promuovere l'incontro con il mercato del lavoro. Non può sottovalutarsi ad esempio, il fatto che i giovani lavorano non tanto per sopravvivere quanto invece per soddisfare esigenze personali. La percezione prevalente che ho avuto, è quella della diffusione di una sostanziale "cultura del lavoro" tra i giovani il cui obiettivo primario è rendersi economicamente autonomi.

Da quanto è emerso sembra che i percorsi formativi, scolastici, e i rapporti relazionali in generale, disegnano una traiettoria che ha come facile sbocco la marginalità: la precarietà come destino. Le classiche agenzie di integrazione (famiglia, scuola), incontrano enormi difficoltà a contenere il fenomeno e spesso è proprio il loro funzionamento che è all'origine della sua diffusione.

Un rapporto inadeguato con la famiglia, con la scuola, con le istituzioni e con il territorio, può determinare delle carenze nella

costruzione dell'identità, nel processo di interiorizzazione e rielaborazione del mondo da parte del minore.

Si è visto come il ruolo della scuola sia determinante per prevenire situazioni di degrado e intervenire opportunamente, ma si è anche potuto constatare come vi è carenza di servizi di assistenza socio-psicologica. A questo proposito è necessaria una legislazione che preveda la partecipazione di “intercettori”, cioè figure specializzate e non solo insegnanti, per intervenire e prevenire *in itinere* il problema del disagio giovanile. Nella maggior parte dei casi infatti, il malessere del minore è fatto da segnali che occorre cogliere con la massima attenzione e competenza. In particolare sarebbe auspicabile l'avvio di un programma di riforma che consenta alla scuola di aprirsi al mondo dell'economia e del lavoro e la promozione di iniziative di formazione sulle problematiche dell'abbandono scolastico.

La ricerca empirica condotta sul territorio fiorentino infine, caratterizzata dalle più volte ricordate difficoltà nella rilevazione del fenomeno, non ha permesso di dare delle indicazioni precise sulla realtà della Toscana.

I risultati dell'indagine sui minori cinesi e zingari forniscono delle indicazioni che non sono sempre ricavabili dalle fonti ufficiali ma piuttosto dalla esperienza dei testimoni privilegiati che vivono a contatto con le due comunità studiate.

Ogni intervista e ogni incontro è stato una sorta di viaggio, un cammino alla fine del quale mi è stata offerta una panoramica sulla due comunità analizzate, che mi ha regalato la possibilità di interpretare quanto vivono i minori, mettendo da parte i pregiudizi che ci portano spesso a prendere le distanze.

E' emerso che l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico e le tradizioni del paese di provenienza appaiono variabili significative nello

spiegare la maggiore o minore propensione ad avviare precocemente i bambini al lavoro.

Le attività svolte dai bambini cinesi e zingari, analizzate in questo studio, si avvicinano alla nozione di *child work* identificandosi nelle forme di aiuto familiare compatibili con la frequenza scolastica. L'accento posto periodicamente dalla stampa italiana su episodi di presunta riduzione di minori cinesi in condizioni di schiavitù e la particolare resistenza della comunità cinese ad instaurare relazioni significative con l'esterno, concorrono a creare un clima di sospetto verso questa comunità senza che peraltro si abbiano notizie del reale verificarsi di situazioni di sfruttamento a danno dei minori.

Continuano a farmi riflettere le parole del parroco di S. Donnino a proposito della comunità cinese: “E’ una questione di cultura, il laboratorio è la vita di queste persone. Lì nascono, giocano, fanno i compiti e lavorano. Sono sfruttati dalle famiglie ma per loro è normale”. Così come continuano a colpirmi le motivazioni addotte dagli imputati della sentenza n. 1837 del 2002 sul clan Sulejmanovic, per giustificare l'impiego dei minori nelle attività illecite: “necessità di educare i figli ad un *modus vivendi* senza il quale avrebbero sofferto la fame”.

I casi analizzati riguardanti la comunità cinese e rom, rappresentano se vogliamo dei casi limite, i punti nevralgici del discorso fatto fino ad ora. Si tratta di situazioni difficili per superare le quali non bastano le sanzioni, ma una specifica e più efficace azione socio-educativa che permetta di creare occasioni di integrazione per dare a questi ragazzi l'opportunità di diventare italiani a pieno titolo.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *L'infanzia negata*, Fondazione Internazionale Lelio Basso, Vecchio Faggio Editore 1991.

AA.VV., *Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo*, (atti del Convegno a cura di A. Viscomi), Dipartimento di Diritto dell'Organizzazione pubblica, economia e società, Università di Catanzaro "Magna Grecia", Catanzaro 2000.

AA.VV., *Pianeta infanzia, Questioni e documenti, n. 7/1999*, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza Istituto degli Innocenti, Firenze, 1999.

AA. VV., *Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo*, (atti del Convegno a cura di A. Viscomi), Dipartimento di Diritto di Catanzaro "Magna Grecia" dell'Organizzazione pubblica, economia e società, Catanzaro, 2000.

Associazione Nats (con la collaborazione di Italia Nats), *Bambini al lavoro: scandalo e riscatto, Proposte ed esperienze dei movimenti dei bambini e adolescenti lavoratori*.

AMMANITI M., *L'adolescente, la famiglia, la comunità*, CLUEB, Bologna 1986.

ARRIGO G., *Il diritto del lavoro dell'Unione Europea*, TOMO II, Giuffrè, Milano 2001.

ASSANTE G., GIANNINO F., MAZZIOTTI F., *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari, 2000.

BELLAMY C. (Direttore generale, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), *La condizione dell'infanzia nel mondo 2003*.

CAMERA DEI DEPUTATI, *Lavoro nero e lavoro minorile*, Roma 1998.

CAMERA DEI DEPUTATI, *La dispersione scolastica*, Roma 2000.

CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T.: *Diritto del lavoro 2-Il rapporto di lavoro subordinato*, UTET, Torino, 1989.

CARINCI F., *Diritto del lavoro. Commentario. Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Cester C., Torino, 1998.

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *In strada con i bambini e i ragazzi*, Istituto degli Innocenti, Firenze 1999.

Centro Nuovo Sviluppo, *Sulla pelle dei bambini: il loro sfruttamento e le nostre complicità*, 2° ed., EMI, Bologna, 1999.

CGIL, *Indagine conoscitiva sul fenomeno minorile in Italia*, ricerca realizzata in collaborazione con l'Associazione dei ragazzi L'Aquilone, Roma 1996.

CGIL, *Indagine conoscitiva sul fenomeno minorile in Italia*, Roma, 1998.

CGIL, *Rapporti sui diritti globali 2003*, Gruppo Abele, 2003

CIRIEC, *Rapporto sul lavoro minorile in Toscana 2001*, ricerca per conto dell'ORML (Osservatorio regionale sul mercato del Lavoro), pubblicato anche all'indirizzo: www.rete.toscana.it/sett/lavoro/pubblicazioni/collanafel/pdf/rapplavorominorile.htm.

DE CRISTOFARO M.L., *Il Lavoro minorile*, in *Encic. giurid. Treccani*, Roma, 1990.

Dipartimento Affari Sociali, Centro Nazionale per la Tutela dell'Infanzia, Roma., *Rapporto sulle condizioni dei minori in Italia 1996*, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

FALCUCCI G., *Lavoro femminile e minorile. Legislazione vigente, giurisprudenza, circolari ministeriali*, Milano, 1973.

FONDAZIONE G. MICHELUCCI, *Zingari in Toscana*, Una ricerca della Fondazione G. Michelucci 1992-1993 (a cura di C. Marcetti, N. Solimano, T. Mori) A. P.E., Firenze.

FONTANA R., *Il lavoro vietato, minori e marginalità nello sviluppo italiano*. Ed. Sean, Roma 1995.

FREY L., *Il lavoro minorile in Italia*, in *Tendenza dell'occupazione*, n. 4, 1979.

FREY L., *La problematica del lavoro giovanile e le sue prospettive negli anni 80*, Angeli, Milano, 1980.

GHERA E., *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari 2002.

INVERNIZZI D., *I minori alla conquista dei diritti negati*, Fratelli dell'uomo, Milano, 1999.

INVERNIZZI D., MISSAGLIA D., *I bambini studiare, i grandi a lavorare*, Ediesse, Roma, 1999.

IRES, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale: rapporto nazionale Italia*, Progetto CLACSE, Roma, gennaio 1997.

IRES, *Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale*, Progetto CLACSE, Rapporto finale Italia, gennaio 1998.

ISTAT, *Il mondo dei bambini*, in "Indagine multiscopo sulle famiglie", Roma, 1994.

ISTAT, *Indagini sulle forze lavoro*, 1995, 1996.

ISTAT, *La presenza straniera in Italia negli anni '90*, Roma, 1998.

ISTAT, *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale (a cura di A. Micali), Roma, dicembre 2002.

LIEBEL M., *Sì al lavoro-No allo sfruttamento! Arringa per il protagonismo infantile nel lavoro*, in “Dichiarazione del Quinto incontro dei bambini e adolescenti lavoratori dell’America Latina e dei Carabi”, Lima, agosto 1997.

MAIS, *Il lavoro minorile in Italia*, a cura di A. Valesano e S. Giovine, Mimeo, Roma, 1995.

MANTOVANI F. , *Diritto penale, parte speciale I, delitti contro la persona*, CEDAM, Firenze, 1995

MATTIOLI F., *Iqbal Masih non era italiano*, SEAM, Roma, 1996.

MAZZARINO A.G., *La tutela del lavoro minorile*, in “Riv. Giur. lav.”, 1968, I.

MICALI A., *Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm*, Relazione finale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, dicembre 2002.

MISCIONE M., *Il lavoro dei minori: leggi, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*. Ipsoa, Milano, 2002.

MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2000.

NUNIN R., *Il lavoro minorile nell’era della globalizzazione: riflessioni a margine di una recente convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro*, in ILLeJ, vol. n. 5, 1999.

NUNIN R., *Il Lavoro dei minori*, Ediesse, Roma, 2000.

NUNIN R., *Il Lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni*, in *Rivista Giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale*, Anno LI, 2000, n. 3.

OLIVELLI P., *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, Milano, 1981.

PAONE G., TESELLI A. (a cura di), *Lavoro e lavori minorili- L’inchiesta CGIL in Italia*, Ediesse, Roma 2000.

PELAGGI A., *Le norme sul lavoro dei minori*, in *Securitas* n. 177, I, 1977.

PERA G., *Diritto del lavoro*, Cedam, Padova 2000.

PERULLI V.A., *Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale*, Padova, 1999.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali, Centro Nazionale per la Tutela dell’Infanzia, *Rapporto sulle condizioni dei minori in Italia*, Roma, 1996.

Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. La prospettiva del terzo settore*, Italia 2001.

Rapporto UNICEF 2003 su "La condizione dell'infanzia nel mondo-La partecipazione dei bambini".

RASTRELLI R., *Immigrazione cinese e criminalità: analisi e riflessioni metodologiche*, Mondo Cinese, 2000.

RIVA SANSEVERINO L., *Diritto sindacale*, UTET, Torino, 1968.

RIVA SANSEVERINO R., *Il lavoro dei minori e la sua protezione giuridica*, in *Rassegna del lavoro* 1968, I.

SANTORO PASSERELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Joneve, Napoli, 1995.

SAULLE M.T., *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, ESI, Napoli, 1994.

SCOGNAMIGLIO R., *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1996.

SUPPIEJ G., *Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 1982.

SUPPIEJ G., DE CRISTOFORO M., CESTER C., *Diritto del lavoro. Il rapporto individuale*, Cedam, Padova, 1998.

TAGLIAVENTI M.T., *Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata*, Morlacchi, Perugia, 2002.

TESELLI A., *Dal lavoro minorile ai lavori minorili. Elaborazione e analisi dei dati riguardanti il lavoro minorile nel territorio del Pollino e della Sibartide*, Roma, 1999.

TESELLI A., *Lavoro e lavori minorili*, Associazione l'Aquilone di Roma, Roma, 1999.

TREU T., *I commi 2 e 3 dell'art. 37 Cost.*, in G. Branca, *Comm. Cost.*, Zanichelli, Bologna 1979.

VISCOMI A., "Testo" e "contesto": *il difficile incontro tra minori, lavoro e diritto del lavoro*, in Atti del convegno Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo, Catanzaro 2000.

VOLPE AMARANTE M.T., *Il lavoro dei minori a la sua protezione giuridica*, in *Rassegna del lavoro*, 1968.

VOLPE AMARANTE M.T., *La disciplina del lavoro dei fanciulli e adolescenti*, in *Quaderni della rassegna del lavoro*, Roma, 1969.

Ufficio del BICE (Bureau International Catholique du l'Enfance) in Italia, *Il Lavoro minorile in Italia: non basta dire di no*.

UNICEF, *Le condizioni dell'infanzia nel mondo*, ed. F. Angeli, 1988.

UNICEF, *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, Roma, 1989.

UNICEF, *I diritti del bambino. Riflessioni educative e proposte didattiche*, Anicia Roma 1991.

UNICEF, *Rapporto Unicef 1997*, 1996.

UNICEF, *Schiavi del gioco degli altri* in dossier "Il Mondo Domani", n. 3, 1998.

UNICEF, *I bambini che lavorano*, Roma, 1999.

UNICEF, *I bambini e i loro diritti*, Roma, 1999.

SITI INTERNET CONSULTATI

<http://www.alisei.it/htm>.

<http://www.amnesty.org>.

<http://antislavery.org>.

<http://www.centerville.it/centerville/org-bamb.htm>.

<http://www.clarence.com/contents/societa/speciali/010406bambini/index.htm>.

<http://www.cgilscuola.it/rubriche/varie/scuola.htm>.

http://www.cgil.it/ffr/Articoli/15_18anni.htm.

<http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/impres/statoatt/htm>.

http://comune.roma.it/dipsociale/comunicati_stampa/com_ilmessaggero_bimbi.htm.

<http://www.ecn.org/reds/scuola/scuola0206obbliigo.htm>.

<http://www.edscuola.com/archivio/statistiche/disp1.html>.

<http://eurochild.gla.ac.uk7>.

<http://globalmarch.it>.

<http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/press/minori/attivita.htm>.

<http://www.manitese.it>.

<http://www.minori.it/cndm/minori>.

<http://www.minori.it/archivi/sistema/legislativo/europa/a28767.htm>.

<http://www.osservatoriolavorominorile.it>.

<http://www.rassegna.it/2001/sicurezza/gennaio-giugno/giovani.htm>.

<http://www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile/lavoromin/dati.htm>.

<http://www.sili.com.br/user/litalia/not.htm>.

http://www.unicef.it/lavoro_minorile.htm.

<http://www.unimondo.org/guide/lavorominorile/index.html>.

<http://www.unicz.it/lavoro>.

http://www.unicz.it/lavoro/VISCOMI_241100.htm.

-Bibliografia-